



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRENTO

Determinazione n. 84

Assunta dal **Segretario Generale** il giorno **23 settembre 2015**

Oggetto: Autorizzazione all'effettuazione di un confronto concorrenziale per il servizio di hostessing e portierato per l' "Enoteca provinciale del Trentino" di Palazzo Roccabruna, periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016. Approvazione degli atti di gara e autorizzazione di spesa.

Il Segretario Generale

Premesso che l'art. 28 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento delle Camere di Commercio I.A.A. di Trento e di Bolzano, approvato con D.P.Reg. 12 dicembre 2007 n. 9/L, stabilisce che, per la gestione del bilancio e del patrimonio della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, si applicano l'art. 4 comma 3 – comma soppresso dall'art. 1, comma 4 del D. Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23 che in materia ha introdotto l'art. 4-bis – della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni ed i decreti adottati ai sensi del medesimo articolo;

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, concernente il nuovo “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” e, in particolare, gli artt. 8 e 13;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 7 del 31 agosto 2015 con la quale è stato approvato il budget economico pluriennale per gli anni 2015 - 2016 - 2017 secondo le previsioni del D.M. 27 marzo 2013;

Visti gli artt. 32 e 34 dello Statuto camerale concernenti le competenze e le funzioni del Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 4 di data 18 febbraio 2013, con cui è stato approvato, nella sua ultima versione, il “Regolamento in materia di organizzazione della Camera di Commercio I.A.A. di Trento”;

Preso atto che al 31 dicembre 2015 è in scadenza il contratto per il servizio di *hostessing* dell'Enoteca provinciale del Trentino, presso Palazzo Roccabruna;

Visto il Programma delle Attività per l'anno 2016, relativo all'Accordo di programma in essere con la Provincia autonoma di Trento, approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 57 di data 31 agosto 2015, nel cui ambito è prevista la gestione di attività promozionali in capo all'Enoteca provinciale del Trentino presso Palazzo Roccabruna;

Rilevato che le precitate attività promozionali si concretizzano principalmente in tre aperture settimanali dell'Enoteca (giovedì, venerdì e sabato) e nell'organizzazione di iniziative, manifestazioni ed eventi volti alla promozione e alla diffusione della conoscenza dei prodotti tipici trentini;

Preso atto che le modalità di gestione dei servizi in parola prevedono il servizio ai tavoli, il servizio in cucina, di *hostessing* e di portierato, con accoglienza e presidio dell'ingresso e illustrazione agli ospiti dell'Enoteca delle caratteristiche principali dei prodotti oggetto delle iniziative promozionali;

Verificata la necessità di disporre di tale servizio per l'anno 2016 in quanto, come per gli anni passati, perdura l'impossibilità di garantire una corretta gestione dello stesso attraverso l'impiego di personale dipendente dell'Ente camerale, stante la particolarità del servizio e l'impossibilità di prevedere nell'organigramma camerale tali mansioni, con particolare riferimento anche all'economicità e all'efficienza gestionale ed operativa;

Ritenuto opportuno che, in relazione alla natura delle attività da svolgere, il personale addetto a tale servizio sia in possesso dell'attestato di idoneità alla gestione dell'emergenza e di quello di formazione per addetto al primo soccorso aziendale di cui agli artt. 43 e 45 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m., norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Rilevato che il numero presunto di ore annue necessario a garantire un adeguato servizio è pari a complessive 5.030 ore, di cui 3.470 ore, relative all'attività di *hostessing*, e 1.560, ore, relative al servizio di portierato;

Preso atto che l'importo per l'esecuzione di tali servizi, per un periodo di 12 mesi è stato determinato in Euro 94.312,50, oltre ad Euro 503,00 quali oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso, il tutto I.V.A. esclusa;

Preso atto che il servizio in parola sarà affidato per un anno dall'1 gennaio 2016, o dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del relativo contratto se successiva, e che l'Ente camerale, verificata la necessità e il livello dei servizi resi, potrà disporre la proroga per un ulteriore anno;

Considerato che, ai sensi della Legge n. 94/2012 e Legge n. 135/2012, sono state introdotte modificazioni alle disposizioni in materia di procedure di acquisto di beni e servizi sotto soglia di rilievo comunitario;

Rilevato che dette disposizioni prevedono la necessità, per tali acquisti, di avvalersi di strumenti telematici messi a disposizione dalla centrale acquisti nazionale CONSIP, attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), o da analoghe strutture a livello locale;

Preso atto che, al riguardo, a livello locale sono attivi sulla piattaforma Mercurio tre strumenti ed in particolare le Convenzioni, il Mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT) e le gare telematiche;

Verificato che, alla data di attivazione del procedimento, risulta attivo sul mercato elettronico nazionale il bando "Eventi 2010", nell'ambito del quale sono presenti i servizi oggetto del presente provvedimento;

Preso pertanto atto che, l'individuazione dell'impresa cui affidare il servizio in parola, avverrà mediante un confronto concorrenziale di cui all'art. 21, comma 5, della L.P. 21 luglio 1990 n. 23 e s.m, effettuato attraverso una Richiesta di Offerta (RdO) sul mercato elettronico di Consip in unico lotto;

Considerato inoltre che il criterio di aggiudicazione, stante la natura del servizio, sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.), e che le imprese offerenti saranno tenute a presentare un'offerta tecnica, nella quale – tra l'altro – dovranno illustrare le modalità, le tempistiche ed i sistemi di monitoraggio dei servizi prestati;

Visti gli atti di gara costituiti dalle Norme di Gara con i relativi allegati e lo schema di Capitolato Speciale d'Appalto, che contengono rispettivamente le regole e le condizioni che disciplineranno lo svolgimento della gara e le modalità di esecuzione del contratto;

Preso atto che i precitati documenti, sono allegati al presente provvedimento e ne formano parte integrante, come di seguito indicato:

- Norme di Gara e relativi allegati (All. n. 1);
- Schema di Capitolato Speciale d'Appalto (All. n. 2);

Ritenuto di svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento;

Considerato che la competenza oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni del Segretario Generale, in quanto di importo del servizio in argomento è superiore ad Euro 25.000,00;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.;

Vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23;

Visto il D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg, regolamento di attuazione alla predetta legge provinciale;

d e t e r m i n a

di autorizzare, per le motivazioni analiticamente illustrate in premessa, l'effettuazione di un confronto concorrenziale, con una richiesta di offerta attraverso il MePA, per l'affidamento del servizio di *hostessing* e portierato dell'Enoteca provinciale del Trentino presso Palazzo Roccabruna, per il periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2016, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

di approvare i seguenti atti di gara che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante:

- Norme di Gara e relativi allegati (All. n. 1);
- Schema di Capitolato Speciale d'Appalto (All. n. 2);

di assumere il ruolo di responsabile unico del procedimento;

di autorizzare la spesa complessiva annua di Euro 94.815,50, I.V.A. esclusa;

di prevedere, all'apertura dell'esercizio 2016, la copertura finanziaria della precitata spesa, alle voci di contabilità ed ai centri di interesse del Budget direzionale:

Oneri correnti		Centro di analisi	Importo	
Interventi economici				
01	330004	D500	Euro	27.596,40
02	330004	D500	Euro	72.195,50

di riservarsi la rettifica dei predetti importi in diminuzione in sede di aggiudicazione definitiva.

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Leveghi



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRENTO

SERVIZI DI HOSTESSING E PORTIERATO PRESSO L' "ENOTECA PROVINCIALE DEL
TRENTINO" DI PALAZZO ROCCABRUNA IN TRENTO

Periodo: 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016

Norme di Gara

RdO sul Mercato elettronico Pubblica Amministrazione (MePA) n. _____

Bando "EVENTI 2010" – metaprodotto "servizi tecnici per eventi"

Codice CIG _____

Durata del contratto: annuale (1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 o dal primo giorno del
mese successivo alla sottoscrizione del contratto), eventualmente
prorogabile per un ulteriore anno

Importo posto a base di gara: annuo Euro 94.312,50 IVA esclusa, con eventuale proroga
Euro 188.625,00 IVA esclusa

Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali **non** soggetti a offerta Euro 0,10/ora,
IVA esclusa

Scadenza richiesta chiarimenti: _____ ore 16.00

Scadenza presentazione offerte: _____ ore 12.00

Termine ultimo per la sottoscrizione del contratto: 30 dicembre 2015

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

Cauzione provvisoria non richiesta

Cauzione definitiva richiesta nella misura prevista dall'art. 113 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.

Premessa

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento con sede in Trento via Calepina n. 13 (per brevità di seguito denominata CCIAA) con determinazione del Segretario Generale n. _____ del _____ ha autorizzato l'indizione di un confronto concorrenziale, per l'individuazione dell'impresa a cui affidare la fornitura di servizi di hostessing e portierato dell' "Enoteca provinciale del Trentino" sita presso il compendio immobiliare denominato "Palazzo Roccabruna", via Ss. Trinità, 24 – Trento, per il periodo di 12 mesi dal 1° gennaio 2016 (prorogabile di un ulteriore anno) o dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del contratto:

- responsabile del procedimento è il dott. Mauro Leveghi, Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento e Dirigente dell'Area 4 – Prodotti e Sviluppo;

- la gara inoltrata a mezzo di Richiesta di Offerta (RdO), sul portale www.acquistinretepa.it (per brevità di seguito denominato Portale o Sistema) secondo quanto specificatamente indicato di seguito,
- la gara è articolata in un unico lotto, stante l'interdipendenza dei servizi richiesti;
- informazioni e chiarimenti, nonché comunicazioni destinate ai partecipanti alla gara possono essere richiesti **esclusivamente** attraverso la piattaforma www.acquistinretepa.it - sezione "comunicazioni", presente nell'ambiente della RdO in oggetto; analogamente le comunicazioni destinate ai partecipanti alla presente gara, saranno effettuate dalla CCIAA esclusivamente a Sistema;
- la partecipazione alla gara comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le clausole contenute nelle presenti Norme di Gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e nei fac-simili predisposti dalla CCIAA;
- la partecipazione comporta altresì l'accettazione delle clausole e condizioni predisposte da CONSIP relativamente al bando "EVENTI 2010" reperibile al seguente link: <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/impresa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=118&tipoVis=descr&nome=EVENTI2010+-+Servizi+per+eventi+e+per+la+comunicazione&frompage=mercatoElettronico.jsp&orderBy=pubblicazione&sort=desc&pagina=2&element=paginazione;>
- le spese per la partecipazione alla presente gara sono a carico delle imprese offerenti, alle quali non sarà corrisposto alcun rimborso spese;
- l'offerta è valida ed irrevocabile fino a 180 (centottanta) giorni dal termine stabilito per la presentazione delle offerte;
- la CCIAA non potrà essere ritenuta responsabile per qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Portale. Peraltro, al riguardo, la CCIAA si riserva la facoltà di procedere alla sospensione o al rinvio della gara qualora, nel corso della stessa, si siano rilevati elementi che possano indurre a ritenere la presenza di anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete;
- il criterio di aggiudicazione è quello **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006. Il concorrente che risulterà aggiudicatario dovrà dimostrare, relativamente al costo del lavoro, il rispetto dei minimi salari definiti dalla contrattazione collettiva nazionale e dalle voci retributive previste dalla contrattazione di secondo livello e dei costi aziendali specifici relativi alla sicurezza;
- sono ammesse solo offerte al ribasso; saranno escluse dalla gara le offerte che superano l'importo posto a base di gara e/o condizionate, incomplete e/o parziali;
- la documentazione di gara, completa dei fac-simili predisposti dalla CCIAA, è disponibile all'interno dell'ambiente di RdO, nella sezione "RIEPILOGO";
- sul portale, prima di inviare l'offerta, deve essere inserita – nella relativa sezione – tutta la documentazione richiesta firmata digitalmente. Le imprese offerenti hanno la possibilità di usare i fac-simili predisposti dalla CCIAA, di cui al precedente punto.

SEZIONE I – INDICAZIONI GENERALI

art. 1 – Oggetto e base di gara

La CCIAA intende affidare la fornitura dei servizi di hosting/servizio ai tavoli, portierato e cassa per l' "Enoteca provinciale del Trentino" presso Palazzo Roccabruna, secondo le modalità e prescrizioni contenute nelle presenti Norme di Gara e nello schema CSA, per la durata di 12 (dodici) mesi a far tempo del 1° gennaio 2016 o del primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del relativo contratto, con riserva di proroga da parte della CCIAA per ulteriori dodici mesi.

Tali servizi dovranno essere principalmente espletati presso i locali che ospitano l' "Enoteca provinciale del Trentino" presso Palazzo Roccabruna, sito in Trento, via Ss. Trinità n. 24, ai

piani terra, primo e secondo e ovvero presso l'annessa porzione di immobile denominata "Barchessa".

I servizi oggetto della presente gara consistono principalmente nell'attività di:

- apertura e presidio dell'ingresso di Palazzo Roccabruna in occasione delle aperture dell'Enoteca provinciale del Trentino e degli eventi promozionali organizzati presso il palazzo medesimo;
- accoglienza con illustrazione e presentazione dell'evento;
- mescita di vini e servizio al tavolo di prodotti tipici trentini, affiancati anche da sommelier, con illustrazione delle caratteristiche organolettiche dei vini e dei prodotti proposti;
- gestione della cassa, a mezzo contante e/o tramite carte elettroniche, battitura scontrini fiscali, riepilogo finale giornaliero, rendicontazione e attività connesse;
- riordino, lavaggio di bicchieri e stoviglie, sistemazione complessiva;
- chiusura del Palazzo con adempimenti connessi.

servizi che, ove necessario, dovranno essere eseguiti secondo i principi del sistema HACCP, conformemente a quanto riportato nel manuale di autocontrollo della CCIAA, che costituirà parte integrante del contratto. Tale manuale è reperibile tra documentazione fornita dalla CCIAA.

L'esecuzione dei servizi oggetto di gara richiede l'individuazione, a cura dell'Impresa, delle figure destinate all'espletamento dei seguenti servizi:

a) Hostessing. Per tale servizio il monte ore è stimato in complessive ore **3.470**.

La presenza degli addetti a tale servizio deve essere garantita secondo il calendario predisposto con cadenza mensile dalla CCIAA. Nell'ambito del servizio l'impresa dovrà identificare un **referente del servizio** (per brevità referente) con mansioni di coordinamento. La presenza del referente deve essere garantita in occasione di tutte le manifestazioni ed eventi organizzati dalla CCIAA, e comunque quando quest'ultima la richieda. I compiti del referente e degli addetti sono definiti all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto;

b) Portierato. Per tale servizio il monte ore è stimato in complessive ore **1.560**.

L'addetto avrà mansioni di apertura/chiusura/presidio dell'ingresso di Palazzo Roccabruna, accoglienza degli ospiti e, se necessario loro identificazione; gestione della cassa, con maneggio di denaro contante e di sistemi elettronici di pagamento, rilascio di scontrini fiscali e attività connesse. La presenza degli addetti a tale servizio deve essere garantita secondo il calendario predisposto con cadenza mensile dalla CCIAA. I compiti dell'addetto al portierato sono definiti all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Tutto il personale che l'Impresa destinerà ai servizi di cui sopra ai dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) attestato di idoneità alla gestione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., a seguito di partecipazione a un corso di tipo B della durata di 8 (otto) ore per attività a medio rischio incendio, di cui all'allegato IX, punto 9.5 del D.M.10 marzo 1988;
- b) attestato di formazione per addetto al primo soccorso aziendale, a seguito di partecipazione a corso di formazione di almeno 12 (dodici) ore ai sensi del D.M. 15.7.2003, n. 388 e dell'art. 45 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.

Si precisa che l'immobile denominato "Palazzo Roccabruna", che ospita l' "Enoteca provinciale del Trentino", è sito via Ss. Trinità, 24, nel centro storico di Trento, in "zona a traffico limitato - Z.T.L." ed è soggetto a tutela ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" di cui al D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.

L'importo a base di gara è pari ad Euro 94.312,50 ed è stato determinato secondo le seguenti modalità:

	Ore/anno	Importo a base di gara per ora	Corrispettivo annuo
servizio di hostessing	3.470	Euro 18,75	Euro 65.062,50
servizio di portierato	1.560	Euro 18,75	Euro 29.250,00
Totale ore annue	5.030		
Importo a base di gara soggetto ad offerta			Euro 94.312,50
Importo a base di gara compresa l'eventuale proroga			Euro 188.625,00

Oltre la base di gara, considerata la natura dei servizi oggetto della presente gara, sono stati rilevati rischi di natura interferenziale e conseguentemente, i **costi orari della sicurezza**, quantificati in **Euro 0,10 (Euro zerovirgoladieci)** più I.V.A., per complessivi annui stimati Euro 503,00. Tali oneri sono fissi e NON sono assoggettabili a ribasso o a offerta.

In relazione a quanto sopra la CCIAA provvederà a predisporre, di concerto con l'Impresa aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., che costituirà parte integrante del contratto d'appalto.

Art. 2 – Durata

A norma dell'art. 3 del CSA il contratto ha durata di **12 mesi**, a partire dal 1° gennaio 2016, o dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del contratto.

La CCIAA, verificato il livello e la qualità del servizio reso, si riserva la possibilità di disporre la proroga per ulteriori mesi dodici, ai sensi dell'art. 57, 5° comma – lettera b), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

Art. 3 – Modalità di pagamento e finanziamento

Per l'espletamento del servizio la CCIAA corrisponde all'Impresa gli importi derivanti dall'offerta economica e che saranno riportati all'art. 12 (Corrispettivi e modalità di pagamento) del CSA per le ore o frazione effettivamente e regolarmente prestate.

Il pagamento avverrà in via posticipata mensilmente, mediante mandato di pagamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di accettazione della fattura, ferma restando la regolarità della prestazione, l'ottenimento di D.U.R.C. regolare ed espletati i controlli previsti dalle normative vigenti e applicabili alla fattispecie.

Ai pagamenti relativi al presente servizio si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Sull'importo mensile dovuto sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, che sarà svincolata al termine del servizio, previo acquisizione del Durc.

Il corrispettivo mensile potrà essere decurtato, senza ulteriori formalità, delle somme corrispondenti ad interventi non effettuati ed eventuali penali per inadempienze già comunicate.

È ammesso l'adeguamento dei corrispettivi previsto dall'art. 7 della Legge provinciale n. 23/1990 e s.m.

Il servizio è finanziato mediante fondi propri del bilancio della CCIAA.

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23 gennaio 2015 la CCIAA rientra fra gli enti soggetti alla disciplina del cd. "split payment" che prevede che l'IVA venga versata direttamente all'Eriero.

Art. 4 – Sopralluogo facoltativo, modalità di richiesta e di effettuazione

Le imprese offerenti possono effettuare un sopralluogo presso Palazzo Roccabruna, sito in

Trento, via Ss. Trinità, 24 entro le ore 16.00 del giorno _____ 2015
accompagnati da un incaricato della CCIAA. Le imprese interessate devono presentare
apposita richiesta scritta a mezzo fax al n. 0461.887399, ovvero a mezzo posta elettronica
al seguente indirizzo: economato@tn.camcom.it

entro e non oltre le ore 16.00 del giorno _____ 2015

Tale richiesta deve riportare le generalità e la qualifica del soggetto incaricato ad effettuare il sopralluogo ed un recapito telefonico/mail cui l'Impresa desidera essere contattata per l'assunzione degli accordi necessari. A conclusione del sopralluogo l'incaricato della CCIAA redigerà una certificazione attestante l'avvenuto sopralluogo in duplice copia, di cui consegnata al soggetto incaricato dall'Impresa e l'altra conservata dalla CCIAA.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il sopralluogo deve essere effettuato da persona incaricata da parte del legale rappresentante della sola Impresa capogruppo (è fatta salva la facoltà della ulteriore e contemporanea partecipazione di altri soggetti incaricati dalle Imprese raggruppate).

Si ricorda che il sopralluogo non è obbligatorio.

Art. 5 – Condizioni dell'appalto

Le condizioni dell'appalto sono regolamentate dal CSA, dall'offerta economica e dall'offerta tecnica presentata dal concorrente risultato affidatario.

Si precisa che, ad aggiudicazione avvenuta, gli elementi dell'offerta tecnica ed economica costituiranno obbligazioni contrattuali; qualora emergessero delle discordanze fra quanto contenuto nelle offerte, nelle presenti Norme di Gara e nel testo del Capitolato Speciale d'Appalto, le norme e condizioni da considerarsi valide saranno quelle più favorevoli alla CCIAA.

L'impresa si obbliga al rispetto della cosiddetta "clausola sociale" diretta all'assorbimento in via prioritaria del personale già impiegato per analogo servizio e dipendente dall'impresa appaltatrice uscente e riportata all'art. 10 del CSA.

L'inosservanza da parte dell'Impresa aggiudicataria di quanto offerto in sede di gara costituirà causa di revoca dell'aggiudicazione ovvero di risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva.

Art. 6 – Criterio di aggiudicazione

L'appalto viene aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo elementi economico-qualitativi di seguito specificati e mediante l'attribuzione di un punteggio per un massimo di 100 punti.

A.	Offerta tecnica	massimo 50 punti
B.	Offerta economica	massimo 50 punti

A) OFFERTA TECNICA – massimo 50 punti, così suddivisi:

A1) dotazione al personale **massimo punti 10**

Fornitura divisa composta da camicia, cravatta e pantalone/gonna, per gli addetti ai servizi di hostessing e portierato, nello stile e colore concordato con la CCIAA, con lavaggio e manutenzione a cura dell'Impresa concorrente.

Le imprese che intendono offrire la presente miglioria devono provvedere a consegnare quanto offerto prima dell'inizio del servizio. La dotazione deve essere fatta indossare a tutti gli addetti indipendentemente dalla mansione.

A2) modalità di esecuzione del servizio: **massimo punti 10**

L'impresa deve fornire una relazione sulle modalità organizzative che intende adottare nell'esecuzione del contratto, con particolare riferimento ai criteri di organizzazione interna, ai criteri per la gestione ordinaria del contratto e alle procedure che adotterà in caso di imprevisti.

Le imprese che intendono offrire la presente miglioria devono produrre una relazione di massimo una cartella, scritta in carattere Arial 12, la parte eccedente non verrà presa in considerazione.

Si precisa che la "cartella" rappresenta una unità di misura per il calcolo di un lavoro editoriale o di una relazione ed è utilizzata in campo editoriale, commerciale e legale. L'attuale standard prevede che una cartella editoriale sia composta da massimo 1.800 battute, 30 righe, 60 battute per riga con impostazione di pagina per un foglio A4, margine superiore ed inferiore 4,1 cm, margine destro e sinistro 2,8 cm. E' solo da ricordare che ogni carattere o spazio è da considerarsi battuta. Per quanto attiene l'inserimento di immagini, le stesse saranno ricomprese all'interno della cartella richiesta e ammessa, il tutto comprensivo di eventuali didascalie e secondo gli standard sopra elencati

Tale miglioria sarà oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice dei media dei coefficienti risultanti dal confronto a coppie di cui agli artt. 83 e successivi del D. Lgs 163/2006 e s.m. mediante l'applicazione della media dei coefficienti risultanti dal "confronto a coppie" di cui all'allegato P) del DPR 207/2010, lettera a) punto 1.

A3) sistema di monitoraggio del contratto

massimo punti 10

la gestione del contratto, per il monitoraggio delle ore di servizio prestate per le attività di hostessing e per quelle di portierato avverrà:

- attraverso gestione cartacea mediante un sistema di schede di rilevazione degli orari di inizio e di fine, suddivise per servizio (hostessing e portierato) al quale possa avere accesso giornaliero la CCIAA

punti 5

ovvero

- attraverso l'accesso protetto al sito internet dell'Impresa, previo rilascio di userid e password, in grado di generare e stampare report giornalieri

punti 10

Le imprese che intendono offrire la presente miglioria devono rendere operativo il sistema (cartaceo o informatizzato) di gestione prima della data di sottoscrizione del contratto pena la revoca dell'aggiudicazione in danno all'Impresa.

A4) requisiti professionali del personale addetto ai servizi massimo punti 8

A4-1) almeno un addetto al servizio di hostessing di cui all'art. 4 del CSA in possesso di un diploma di qualifica per operatori alberghieri/turistici della durata di almeno cinque anni

punti 4

ovvero

A4-1) almeno un addetto al servizio di hostessing di cui all'art. 4 del CSA in possesso di un diploma di qualifica per operatori alberghieri/turistici della durata di almeno tre anni

punti 2

A4-2) almeno un addetto ai servizi (hostessing e/o portierato) in possesso di

certificazione della lingua inglese di livello B2 o superiore, sia per quanto attiene alla comprensione (ascolto e lettura), al parlato (interazione e produzione orale) e scritto **punti 4**

Le imprese che intendono offrire la presente miglioria devono produrre copia dei diplomi/certificazioni degli addetti destinati ai servizi prima della data di sottoscrizione del contratto pena la revoca dell'aggiudicazione in danno all'Impresa.

A5) diminuzione delle tempistiche di cui all'articolo 1, comma 3., articolo 7, comma 1. e all'articolo 14, comma 1. del CSA **massimo punti 6**

- | | |
|--|----------------|
| A5-1) tre giorni naturali consecutivi | punti 6 |
| A5-2) cinque giorni naturali consecutivi | punti 4 |
| A5-3) sette giorni naturali consecutivi | punti 2 |

A6) diminuzione delle tempistiche di comunicazione del programma mensile delle attività, di cui all'articolo 7, comma 2, del CSA **massimo punti 6**

- | | |
|--|----------------|
| A6-1) tre giorni naturali consecutivi | punti 6 |
| A6-2) cinque giorni naturali consecutivi | punti 4 |
| A6-3) sette giorni naturali consecutivi | punti 2 |

B) OFFERTA ECONOMICA – massimo 50 punti:

Agli elementi di prezzo verranno assegnati **massimo 50 punti**, sulla base dell'offerta economica complessiva presentata dalle imprese concorrenti, calcolata attraverso il prodotto dei corrispettivi orari offerti per la quantità delle ore/anno richieste, per entrambe le tipologie di servizio (addetti al servizio di hostessing/servizio ai tavoli e portierato).

Al totale così ottenuto, saranno attribuiti i punteggi come di seguito indicato:

- il massimo dei punti (50) all'offerta migliore, con corrispettivo totale offerto più basso;
- alle altre offerte verranno attribuiti i punteggi proporzionati in senso decrescente secondo la seguente formula (proporzionalità inversa interdependente):

$$PE = P_{Emax} * P_{min} / P_o$$

dove:

PE=punteggio economico PEmax=punteggio economico massimo Pmin=prezzo più basso Po=Prezzo offerto dal singolo concorrente

Nell'attribuzione dei punteggi si terrà conto delle prime due cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora il terzo decimale sia superiore a cinque.

NB: Gli importi offerti NON potranno mai essere pari a zero, pena l'esclusione dalla gara
--

Art. 7– Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla presente gara i soggetti presenti sul MePA che hanno aderito bando "EVENTI 2010" ed invitati dalla CCIAA in possesso dei requisiti di seguito indicati:

A) requisiti di idoneità professionale (art. 39 D. Lgs 163/2006 e s.m.):

1. iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio I.A.A. competente per il territorio ove è ubicata la sede dell'offerente oppure di organismo equivalente con riferimento allo Stato di appartenenza, ex art. 39 del D. Lgs. 163/2006 con attività esercitata rientrante nell'oggetto della presente gara;

B) requisiti di ordine generale: (all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.):

1. **insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici e alla conseguente stipulazione dei relativi contratti**, già oggetto di dichiarazione sostitutiva in occasione di inoltro/rinnovo a CONSIP della domanda di adesione al bando "EVENTI 2010".
2. **Le imprese offerti dovranno inoltre dichiarare** attraverso una "Dichiarazione sostitutiva" resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, **anche avvalendosi del fac-simile predisposto dalla CCIAA, allegato A:**
 - di non incorrere nella fattispecie, causa di nullità del contratto, prevista dal comma 16ter, dell'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m., concernente il divieto per i pubblici dipendenti che hanno cessato l'attività lavorativa, esercitata con poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di servizio, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. L'Impresa si obbliga, nell'esecuzione del servizio, al rispetto del "Codice di comportamento del personale dell'area dirigenziale e non dirigenziale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento", approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 22 del 3 marzo 2014 rinvenibile al seguente indirizzo: <http://www.tn.camcom.it/HomePage/SistemaCamerale/Sezionetrasparenza/DisposizioniGenerali/AttiGenerali.htm> dichiarando di conoscerlo integralmente, è edotto che la violazione degli obblighi di cui al predetto Codice comporterà per la CCIAA la facoltà di risolvere il contratto, in ragione della gravità del comportamento. Con la sottoscrizione del contratto, l'Impresa inoltre attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex-dipendenti della CCIAA di Trento, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali all'interno dell'Ente camerale, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Si precisa inoltre che tutte le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei d'Impresa devono possedere singolarmente tutti i requisiti di cui al presente articolo. Relativamente a quanto sopra si rinvia alle indicazioni fornite all'art. 15 delle presenti Norme, oltre che produrre la documentazione richiesta dal sistema.

I requisiti, in caso di aggiudicazione, devono essere posseduti per tutta la durata del contratto, pena risoluzione.

Al fine di evitare errori e omissioni, i partecipanti sono invitati ad utilizzare i modelli di dichiarazione sostitutiva predisposti dalla CCIAA che si trovano allegati nella sezione "riepilogo".

Art. 8 - Modalità e termine di presentazione delle offerte

I soggetti che intendono partecipare alla presente gara devono presentare a propria cura, rischio e spese l'offerta telematica con firma digitale esclusivamente attraverso portale www.acquinretepa.it entro il seguente termine perentorio

ore 12.00 del giorno _____ --2015

Di seguito si forniscono ulteriori informazioni:

- a partire dal giorno e ora di pubblicazione della gara, indicati nella mail di invito visibile a sistema, le imprese invitate potranno formulare la propria offerta, secondo le

modalità di presentazione che sono indicate nelle presenti Norme di Gara e nel rispetto della procedura guidata del portale;

- nel momento dell'invio dell'offerta, il portale fornisce comunicazione di invio dell'offerta avvenuto con successo;
- fino al termine (data e ora) di presentazione delle offerte le imprese offerenti hanno la possibilità di modificare e/o ritirare le offerte inserite;
- scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviarne una nuova, né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

AVVERTENZA:

- l'offerta deve essere inviata unicamente attraverso il portale, pena l'esclusione;
- saranno escluse dalla procedura le offerte che, pur pervenute attraverso il portale, sono prive (anche in misura parziale) della documentazione richiesta nella presenti Norme di Gara e/o non firmate digitalmente dal legale rappresentante o da persona abilitata a impegnare validamente l'impresa ovvero verrà assegnato un termine di 5 giorni per la regolarizzazione (si rammenta che il ricorso al cd. *soccorso istruttorio* deve riferirsi a carenze puramente formali od imputabili ad errori solo materiali e non può riguardare produzioni documentali difformi dalle prescrizioni degli atti di gara, sanzionati con l'esclusione) previo il pagamento di una sanzione pecuniaria di Euro 800,00 (Ottocento/00). Decorso il termine assegnato e qualora il concorrente non abbia provveduto alla regolarizzazione con il pagamento della sanzione, lo stesso sarà escluso dalla gara.

Art. 9 – Richieste di chiarimento e accesso alla documentazione

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente mediante il portale, entro le ore 16.00 del _____ 2015.

La CCIAA darà risposta attraverso il portale entro 2 giorni lavorativi successivi.

La CCIAA non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate con le modalità di cui ai precedenti commi.

Le istanze di accesso alla documentazione di gara, compatibilmente con le norme che disciplinano la materia, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante o soggetto abilitato ad impegnare validamente il richiedente e inoltrate alla CCIAA, via Calepina, 13 - 38122 Trento, ovvero inviate a mezzo fax al seguente numero: 0461.887399, ovvero a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: economato@tn.legalmail.camcom.it

SEZIONE II - DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE

Art. 10 – Indicazioni generali

I soggetti che intendono partecipare alla presente gara devono presentare la documentazione richiesta nel portale.

Si rammenta inoltre che tutta la documentazione richiesta:

1. deve essere predisposta, convertita in formato .pdf e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare validamente il soggetto offerente e quindi caricata a sistema. La qualifica di procuratore deve risultare da dichiarazione sostitutiva resa da quest'ultimo soggetto ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 ovvero da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) firmato digitalmente, unitamente ad apposita dichiarazione attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi. Sia la copia della documentazione che la dichiarazione devono essere **firmati digitalmente**;
2. deve essere redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata firmata digitalmente.

La CCIAA, per agevolare le imprese offerenti, ha predisposto dei fac-simili dei documenti richiesti.

Le imprese che intendono farne uso sono tenute:

- a scaricare in locale e compilare i file presenti a sistema;
- trasformare i file compilati in file ".pdf";
- allegare i file firmati a sistema in corrispondenza del relativo documento (passo 5 della procedura di gara).

AVVERTENZA:

Ogni documento dal quale possano desumersi elementi di carattere economico dovrà, a pena di esclusione, essere inserito nella sezione dei "documenti richiesti ai partecipanti" in corrispondenza del tipo richiesta "economica".

Art. 11 – documentazione amministrativa

La BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA deve contenere:

dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Tale dichiarazione, che può essere redatta utilizzando il fac-simile predisposto dalla CCIAA e allegato alle presenti Norme (allegato A), deve contenere:

- 1) gli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per il territorio ove è ubicata la sede dell'offerente oppure di organismo equivalente con riferimento allo Stato di appartenenza, ex art. 39 del D. Lgs. 163/2006 con attività esercitata rientrante nell'oggetto della presente gara;
- 2) di non essere incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, come già dichiarato in sede di adesione/rinnovo al bando "Eventi2010";

I soggetti offerenti sono inoltre tenuti a fornire le seguenti dichiarazioni:

- A. di avere preso visione, di accettare integralmente il documento fornito dalla CCIAA e denominato "SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZIO DI HOSTESSING E PORTIERATO DELL'ENOTECA PROVINCIALE DEL TRENTINO PRESSO "PALAZZO ROCCABRUNA" IN TRENTO - PERIODO 1 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016" contenente le condizioni che, in caso di aggiudicazione, regoleranno l'esecuzione del servizio.
- B. di avere perfetta conoscenza di tutte le condizioni e delle caratteristiche ambientali oltre alle circostanze - generali e particolari - che influiranno nell'esecuzione del servizio oggetto della presente gara e di averne opportunamente tenuto conto nella redazione dell'offerta tecnica ed economica;
- C. di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza previsti dalla normativa vigente in vigore nei luoghi di lavoro ove devono essere svolti i servizi oggetto della presente gara e di aver valutato congruamente i costi per la sicurezza specifici della propria attività;
- D. di aver formulato l'offerta, relativamente al costo del lavoro, nel rispetto del valore e del contenuto del CCNL confacente all'attività richiesta dal Capitolato Speciale d'Appalto e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi previdenziali ed assistenziali in materia;
- E. di aver preso atto che per il presente appalto vi sono rischi da interferenze come evidenziati nella schema di D.U.V.R.I. elaborato dalla CCIAA ed allegato al Capitolato Speciale d'Appalto;
- F. di non partecipare alla presente gara anche in altre forme (art. 37, 7° comma, D. Lgs. 163/2006);

- G. che i legali rappresentanti o comunque le persone autorizzate ad impegnare validamente l'offerente della presente dichiarazione, non rivestono analogo ruolo con altro soggetto concorrente alla presente gara;
- H. di essere a conoscenza e accettare quanto previsto nel Codice di comportamento del personale dell'area dirigenziale e non dirigenziale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento", approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 22 del 3 marzo 2014 rinvenibile al seguente indirizzo: <http://www.tn.camcom.it/HomePage/SistemaCamerale/Sezionetrasparenza/DisposizioniGenerali/AttiGenerali.htm> dichiarando di conoscerlo integralmente;
- I. che ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver conferito incarichi a ex dipendenti della pubblica amministrazione con la quale sta contraendo, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, qualora abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'impresa stessa.
- J. che il personale destinato ai servizi (hostessing e portierato) è possesso dei seguenti requisiti:
- idoneità alla gestione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 81/2008 e s.m., ottenuto a seguito di partecipazione ad un corso di tipo B della durata di 8 ore per attività a medio rischio incendio, di cui all'allegato IX, punto 9.5, del DM 10 marzo 1998;
 - formazione per addetto al primo soccorso aziendale, conseguito a seguito di partecipazione ad un corso di formazione di almeno 12 ore ai sensi del DM 15 luglio 2003 n. 388 nonché dell'art. 45 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.

N.B.:

Al fine di evitare errori e omissioni i partecipanti sono invitati ad utilizzare i modelli di dichiarazione predisposti dalla CCIAA denominati "Allegato A dichiarazione amministrativa" reso disponibile sul sistema all'interno della documentazione di gara (sezione "Riepilogo – Documenti Richiesti ai Partecipanti")

La CCIAA si riserva di accertare presso gli uffici competenti la veridicità di quanto dichiarato. Si rammenta che le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 con la denuncia all'autorità giudiziaria e amministrativamente con la comunicazione all'Autorità anticorruzione (ANAC) e con la revoca dell'affidamento del contratto nel caso l'Impresa risulti aggiudicataria della gara.

Art. 12 – OFFERTA TECNICA

Nell'OFFERTA TECNICA deve essere inserito un documento di pari oggetto, contenente l'intestazione dell'offerente, la qualifica del sottoscrittore e la data, deve essere sottoscritto digitalmente e contenere gli elementi qualitativi migliorativi offerti così come indicati all'art. 6 (Criteri di aggiudicazione) lettera A. delle presenti Norme di Gara.

Si precisa quanto segue:

- la presentazione del documento denominato "Offerta tecnica – Allegato B" è obbligatoria, pena l'esclusione, anche in assenza di elementi migliorativi;
- per la presentazione dell'offerta tecnica non è necessario indicare caratteristiche migliorative per tutti gli elementi qualitativi: il concorrente ha la possibilità di presentare migliorie anche solo per alcune delle tipologie previste dall'art. 6, lettera A. delle presenti Norme, barrando le relative caselle come da fac-simile Allegato B).
- ogni elemento migliorativo offerto deve essere indicato secondo lo schema di cui all'"Allegato B offerta tecnica" e deve essere integrato con le eventuali

informazioni supplementari richieste, relativamente al punto A2, deve essere allegata la relazione richiesta.

L'offerta tecnica (Allegato B – offerta tecnica) e l'eventuale relazione sulle modalità di esecuzione del servizio dovranno essere inseriti a sistema in corrispondenza delle richieste tipo tecnico previa trasformazione in file “.pdf”, firmate digitalmente dal legale rappresentante ovvero da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente.

Per l'elaborazione dell'offerta tecnica l'impresa può usare il modulo denominato “offerta tecnica” Allegato B, reso disponibile sul portale all'interno dell'ambiente di gara (riepilogo – documenti richiesti ai partecipanti)

Art. 13 - OFFERTA ECONOMICA

Nell'OFFERTA ECONOMICA deve essere caricato a sistema:

- A) il documento generato dal sistema e denominato “offerta economica”;
- B) un documento denominato “dettaglio offerta economica”, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da persona che possa validamente impegnare l'Impresa e nella quale sono indicati i corrispettivi di cui all'art. 6, lettera B. delle presenti Norme di Gara e più precisamente:
 - 1. l'intestazione dell'offerente, la qualifica del sottoscrittore e la data;
 - 2. il corrispettivo **ORARIO e ANNUO** offerto, al netto degli oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso e già quantificati dalla CCIAA ed I.V.A., relativamente al **servizio di HOSTESSING**;
 - 3. il corrispettivo **ORARIO e ANNUO** offerto, al netto degli oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso e già quantificati dalla CCIAA ed I.V.A., relativamente al **servizio di PORTIERATO**;
 - 4. il **totale ANNUO** complessivo offerto per i due servizi (importo che deve essere uguale a quello riportato nel documento generato dal sistema e denominato “offerta economica”);
 - 5. la disaggregazione del totale ANNUO per ciascuna tipologia di servizio (hostessing e portierato) di cui al punto precedente, dal quale deve risultare il costo annuo del personale nonché i costi di consumo, utile di impresa, i costi della sicurezza propri dell'impresa e i costi generali;
 - 6. indicazione del contratto collettivo applicato.

AVVERTENZA:

A PENA ESCLUSIONE i corrispettivi orari offerti indicati a sistema, devono essere identici a quelli inseriti nel documento “dettaglio offerta economica” di cui ai precedenti punti 2. e 3. lettera B).

Per l'elaborazione il “dettaglio offerta economica” l'impresa può usare il modulo denominato “ allegato C -dettaglio offerta economica”, alle presenti Norme di Gara e reso disponibile sul sistema all'interno dell'ambiente di gara.

Il documento compilato, trasformato in file “.pdf” e firmato digitalmente va inserito a sistema nella procedura di gara passo 5, in corrispondenza del documento denominato “ allegato C -dettaglio offerta economica”.

Il numero massimo di decimali preso in considerazione è pari a due.

Si rammenta che offerte condizionate, difformi dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto o espresse in modo indeterminato, nonché offerte che presentino importi superiori a quelli posti a base di gara.

- C) Copia delle tabelle del costo medio orario del lavoro adottate e relative al CCNL applicato ed in vigore (allegare nella procedura di gara passo 5 in corrispondenza di documento denominato "tabelle costo del lavoro", previa trasformazione in file ".pdf" e firmato digitalmente dal legale rappresentante ovvero da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente).

AVVERTENZA:

- Per la definizione delle offerte anormalmente basse si fa riferimento alle norme contenute negli artt. 86 e successivi del D. Lgs. n. 163/2006.
- Si precisa sin d'ora che a norma dell'art. 87, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 163/2006, non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili del personale dipendente, stabiliti nei C.C.N.L. e dagli oneri per la sicurezza.

Art. 14 - MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'OFFERTA A SISTEMA

Dalla data di pubblicazione della gara ed entro il termine di presentazione dell'offerta, ogni impresa invitata dovrà fornire le informazioni richieste dal sistema e inserire tutta la documentazione richiesta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e quella economica).

La procedura di gara è guidata, l'impresa deve rispettare i passi indicati dal sistema, fornendo di volta in volta le informazioni richieste.

Al riguardo si precisa che:

- al passo 2 è necessario dichiarare la volontà o meno di procedere al subappalto indicando la quota percentuale e la descrizione dei servizi oggetto di subappalto;
- al passo 3 la situazione dell'impresa rispetto alle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del c.c., richiesta dall'art. 38, lettera m-quater) del D. Lgs 163/2006 e s.m.;
- al passo 4 va inserita, quale allegato, la documentazione relativa a consorzi e R.T.I. e all'avvalimento;
- al passo 5 vanno inseriti:
 - a) i corrispettivi orari richiesti relativi ai servizi di hostessing e di portierato, al netto di I.V.A. ed oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso;
 - b) gli oneri per la sicurezza, al netto di I.V.A., inerenti l'attività dell'impresa, compresi nei corrispettivi indicati al punto precedente, e NON quelli da rischi interferenziali già quantificati dalla C.C.I.A.A. e non oggetto di offerta; l'importo di tali oneri deve essere pari a quelli indicati nel documento "dettaglio offerta economica" allegato C);
 - c) tutta la documentazione richiesta, in corrispondenza del relativo documento/fac-simile;
- generare il documento offerta economica firmarlo digitalmente, allegarlo a sistema ed inviare.

ATTENZIONE: allegare documenti in corrispondenza di voci errate comporta l'esclusione dalla gara, in quanto verrebbe meno la regolarità della procedura la parità di trattamento tra tutti gli offerenti e la contestuale presa visione da parte della CCIAA e della Commissione giudicatrice della documentazione prodotta dagli offerenti.

SEZIONE III – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 15 - Ulteriori disposizioni per la partecipazione dei Raggruppamenti Temporanei di Impresa (R.T.I.)

Le Imprese concorrenti sono ammesse alla partecipazione della presente gara anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.). L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità nei confronti della CCIAA.

Le imprese raggruppate sono tenute, a pena di esclusione, al rispetto delle prescrizioni previste per la partecipazione delle imprese singole ed alle ulteriori prescrizioni previste dal sistema, nonché dall'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..

N.B.:

Si ricorda che le Imprese raggruppate hanno il divieto di concorrere singolarmente e in altri raggruppamenti. L'eventuale violazione di tale divieto comporta l'esclusione sia della singola impresa che del raggruppamento/i.

Art. 16 - Disposizioni particolari per la partecipazione dei Consorzi, nonché dei Consorzi di cooperative e di imprese artigiane

E' ammessa la partecipazione alla gara di Consorzi fra società cooperative di produzione lavoro (costituiti ai sensi della Legge 25.06.1909, n. 422 e s.m.), i Consorzi fra imprese artigiane (ex Legge 8.8.1985, n. 443) ed i Consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili (ex art. 2615-ter c.c.), di Consorzi tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, sono inoltre ammessi i Consorzi ordinari di concorrenti (art. 2602 c.c.) costituiti anche in forma di società.

Modalità e requisiti per la partecipazione sono disciplinati dall'art. 34 e seguenti del D. Lgs. 163/2006 e s.m..

N.B.:

Si ricorda che il Consorzio offerente e le Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara hanno il divieto di concorrere singolarmente, in raggruppamento o in qualsiasi altra forma. La violazione di tale divieto comporta l'esclusione dalla gara sia della singola impresa che del Consorzio.

Art. 17 - Avvalimento

E' ammesso il ricorso all'avvalimento, nel rispetto dell'art. 49 del D. Lgs. 163/2006. La documentazione ammessa in questo caso deve essere conforme a quanto previsto dal 2° comma del precitato art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

SEZIONE IV - PROCEDURA DI GARA

Art. 18 – Apertura della documentazione amministrativa

L'inizio delle operazioni di apertura avverrà in un momento successivo al termine ultimo per la presentazione delle offerte presso la Sede camerale di via Calepina n. 13 in Trento, in "seduta pubblica". Le operazioni di gara saranno eseguite dalla Commissione giudicatrice, di cui all'art. 84 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. Di tutte le operazioni di gara viene redatto verbale che verrà inviato a tutte le imprese offerenti.

Le operazioni di gara prevedono, nell'ordine l'apertura della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e quindi dell'offerta economica.

Preliminarmente sul portale vengono effettuate le operazioni di seguito indicate:

- 1) verifica dell'integrità e regolarità formale dei plichi presentati entro il termine indicato all'art. 8 delle presenti Norme di Gara;
- 2) inizio delle operazioni di apertura degli stessi partendo dalla documentazione amministrativa;

- 3) esclusione dei concorrenti che non abbiamo rispettato le prescrizioni delle presenti Norme ovvero assegnazione del termine di 5 giorni per la regolarizzazione con rinvio delle fasi seguenti della gara (si rammenta che il cd. *soccorso istruttorio* deve riferirsi a carenze puramente formali od imputabili ad errori solo materiali e non può riguardare produzioni documentali difformi dalle prescrizioni degli atti di gara, sanzionati con l'esclusione) previo il pagamento di una sanzione pecuniaria di Euro 800,00 (Ottocento).

Al riguardo si precisa che la CCIAA ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.P.R. 163/2006 e s.m. ed alla sua successiva verifica, provvederà ad acquisire d'ufficio, tramite il portale, la dichiarazione sostitutiva prodotta dalle imprese offerenti in sede di adesione o rinnovo al bando MePA "eventi 2010"

Art. 19 – Apertura dell'offerta tecnica

Successivamente si procede come di seguito indicato:

- apertura delle offerte tecniche e verifica del rispetto delle presenti Norme di Gara;
- esclusione dei concorrenti per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle presenti Norme di Gara;
- chiusura della seduta pubblica per l'esame e valutazione delle caratteristiche migliorative offerte ed attribuzione, a cura della commissione giudicatrice, dei punteggi sulla base di quanto previsto dall'art. 6, lettera A) delle presenti Norme.

La CCIAA, in sede di valutazione delle migliorie offerte, si riserva la facoltà di richiedere i chiarimenti e/o ragguagli ritenuti opportuni attraverso il sistema.

Art. 20 - Apertura dell'offerta economica

Ultimata la valutazione delle offerte tecniche con attribuzione dei relativi punteggi, viene nuovamente aperta la seduta pubblica per l'effettuazione delle operazioni di seguito indicate:

- apertura delle offerte economiche dei soggetti rimasti in gara e verifica del rispetto delle presenti Norme di Gara;
- esclusione dei concorrenti per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle presenti Norme di Gara;
- attribuzione automatica da parte del sistema dei punteggi sulla base di quanto previsto dall'art. 6 lettera B) delle presenti Norme;
- verifica della richiesta di eventuale subappalto;
- formazione della conseguente graduatoria definitiva derivante dalla somma dei punteggi relativi all'offerta tecnica e quelli dell'offerta economica;
- verifica dell'eventuale anomalia ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con eventuale attivazione delle procedure previste dall'art. 87 e seguente del predetto decreto.

Nel caso in cui due o più Imprese siano state poste a pari merito al primo posto nella graduatoria si procede - nel corso della medesima seduta - ad estrazione a sorte l'Impresa affidataria (art. 77 del R.D. n. 827/1924).

Il servizio è aggiudicato anche se perviene un'unica offerta purché la stessa sia ritenuta, conforme e rispondente alle esigenze della CCIAA.

La CCIAA si riserva peraltro di non procedere all'affidamento del servizio qualora l'offerta o le offerte pervenute non siano ritenute economicamente vantaggiose per l'Ente.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione previste dalle presenti Norme, la CCIAA può disporre l'esclusione dalla gara del concorrente qualora ritenga sia venuto meno il serio e proficuo svolgimento della gara stessa, la parità di trattamento dei concorrenti e delle norme poste a tutela della segretezza dell'offerta

Art. 21 – Verifica delle offerte anormalmente basse

L'individuazione dell'offerta anomala avviene nel rispetto delle norme contenute negli artt. 86 e seguenti del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.

Vengono sottoposte alla verifica dell'anomalia le offerte che presentino sia il punteggio relativo al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nelle presenti Norme di Gara (art. 86, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006).

In ogni caso la CCIAA può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Individuate le offerte da considerare anormalmente basse, la CCIAA invita i soggetti offerenti a fornire le giustificazioni attraverso il sistema relativamente all'offerta secondo le modalità e con i tempi di cui all'art. 88 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.

N.B.:

Al riguardo si ricorda che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge (art. 87 – 3 comma – D. Lgs. 163/2006). Parimenti non possono essere oggetto di giustificazione gli importi riferiti agli oneri per la sicurezza (art. 87 – comma 4 – D. Lgs. 163/2006 e s.m.) già quantificati e non soggetti a ribasso.

Tali offerte saranno pertanto escluse dalla gara.

Art. 22 – Affidamento del servizio e stipula del contratto

L'affidamento del servizio avverrà con apposito provvedimento al termine delle operazioni di cui sopra al concorrente risultato primo in graduatoria ultimati con esito positivo i controlli di quanto dichiarato in sede di offerta.

Qualora l'esito delle verifiche sul concorrente risultato primo in graduatoria dia esito negativo, la CCIAA procederà alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria e contestualmente all'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria, con applicazione delle norme in materia di dichiarazioni mendaci.

Dell'esito del confronto concorrenziale verrà data notizia a tutti i partecipanti.

Il contratto avrà la forma della scrittura privata telematica, sarà stipulato con l'impresa aggiudicataria al termine della procedura, adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., il contratto con l'impresa aggiudicataria dovrà essere stipulato entro 60 (sessanta) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Nella presente procedura di gara non trova applicazione il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui al 5° comma dell'art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.

SEZIONE V – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

Art. 23 – Verifica dei requisiti

La CCIAA prima dell'adozione del provvedimento di cui al precedente articolo, procede, nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio, alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, disponendo l'acquisizione d'ufficio della seguente documentazione:

- certificato generale del casellario giudiziale dell'aggiudicatario e dei soggetti indicati all'art. 11, punto 2) del presente documento, nonché certificato relativo alle misure di prevenzione in corso;
- certificazione DURC attestante la regolare posizione dell'impresa nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici;
- certificazione rilasciata dai competenti uffici provinciali attestanti l'ottemperanza dell'Impresa aggiudicataria alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- certificazione rilasciata dalla competente Agenzia delle Entrate attestante la regolarità dell'Impresa per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse;
- iscrizione al Registro delle Imprese;
- verifica della regolarità in ordine al pagamento del "diritto annuale".

Nel caso in cui aggiudicatario sia un R.T.I., le verifiche relative ai requisiti richiesti saranno svolte nei confronti di tutti i soggetti (mandataria e mandanti).

N.B.:

La CCIAA per la verifica dei requisiti d'ufficio, può richiedere la collaborazione delle Imprese interessate.

Per le Imprese straniere, non residenti in Italia, la verifica prevista dal presente articolo è disposta in conformità alle prescrizioni dell'art. 38 - 4° e 5° comma - del D. Lgs. 163/2006.

Art. 24 – Adempimenti a carico dell'Impresa aggiudicataria

Prima della sottoscrizione del contratto l'Impresa aggiudicataria deve:

- effettuare il versamento dell'imposta di bollo nell'importo che sarà richiesto dalla CCIAA;
- trasmettere la documentazione comprovante la costituzione del DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO pari al 10% all'importo contrattuale.
Il deposito cauzionale è richiesto a titolo di garanzia per l'adempimento di tutte le obbligazioni dell' Impresa aggiudicataria nell'esecuzione del contratto.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia al beneficio di cui all'art. 1957 - 2. comma - del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni dietro semplice richiesta da parte di Accademia.
Ai sensi dell'art. 40 - 7° comma - del D. Lgs. 163/2006, i soggetti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, possono presentare la cauzione definitiva nell'importo ridotto del 50%, previa presentazione di idonea documentazione comprovante il possesso della certificazione in parola.
- trasmettere copia della polizza di assicurazione descritta nel CSA;
- provvedere alla compilazione e sottoscrizione del DUVRI predisposto dalla CCIAA ;
- comunicare per iscritto alla CCIAA prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, il nominativo delle persone incaricate dell'esecuzione dei servizi di hosting, con specifica indicazione del referente e di portierato, nonché i nominativi dei relativi sostituti, nonché relative qualifiche;
- copia delle certificazioni attestanti il possesso da parte degli addetti ai servizi (hosting e portierato):
 - attestato di idoneità alla gestione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., a seguito di partecipazione a un corso di tipo B della durata di 8 (otto) ore per attività a medio rischio incendio, di cui all'allegato IX, punto 9.5 del D.M.10 marzo 1988;
 - attestato di formazione per addetto al primo soccorso aziendale, a seguito di partecipazione a corso di formazione di almeno 12 (dodici) ore ai sensi del D.M. 15.7.2003, n. 388 e dell'art. 45 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.
- fornire la documentazione in ordine a quanto offerto in sede di gara relativamente all'offerta tecnica.

L'insussistenza dei requisiti di partecipazione o la sussistenza di cause di esclusione, in contrasto con le dichiarazioni del concorrente, comporta la pronuncia, con atto motivato, di decadenza dall'aggiudicazione e l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria. La mancata produzione della documentazione e/o l'inosservanza degli adempimenti richiesti all'aggiudicatario entro i termini fissati, produce analogo effetto. Si rammenta, ancora una volta, che le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente per il reato di falso ideologico e amministrativamente e con la revoca dell'affidamento del contratto nel caso l'Impresa risulti aggiudicataria della gara.

Art. 25 – Documentazione che deve essere presentata dai R.T.I.

Nel caso in cui l'aggiudicazione sia stata effettuata nei confronti di un gruppo di imprese che abbia manifestato la volontà di costituire un raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 24 della L.P. 23/1990 e dell'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006, la documentazione indicata al precedente art. 24 delle presenti Norme di Gara deve essere presentata, per il tramite dell'impresa capogruppo o acquisita d'ufficio, secondo quanto disposto dalle presenti Norme per ciascuna impresa.

Accademia richiede, inoltre, al R.T.I., la presentazione della seguente documentazione:

- il mandato collettivo speciale conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata (oppure da copia autenticata della medesima), secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è redatto, dal cui testo risulti espressamente:
 - che le Imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo;
 - che il predetto R.T.I. è costituito in seguito ad aggiudicazione della gara oggetto delle presenti Norme;
 - che il mandato è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti di Accademia;
 - che l'offerta delle imprese riunite comporta la responsabilità solidale nei confronti di Accademia;
 - che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti di Accademia per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto e fino alla conclusione dello stesso. Tuttavia Accademia può far valere direttamente le responsabilità a carico delle Imprese mandanti;
 - che il mandato contenga le clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. così come previsto dalla Determinazione dell'A.V.C.P. n. 4 del 7 luglio 2011.
- la procura relativa al suddetto mandato risultante da atto pubblico (oppure copia notarile dello stesso atto) in bollo.

E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto esclusivamente nella forma dell'atto pubblico.

Art. 26 – Comunicazioni e stipulazione del contratto

Prima di procedere alla sottoscrizione del contratto con l'impresa risultata aggiudicataria, la CCIAA effettua le comunicazioni di cui al 5° comma dell'art. 79 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. attraverso il portale.

Art. 27 – Ulteriori informazioni

1. L'offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. CCIAA si riserva la possibilità di chiedere un'eventuale proroga se il procedimento non è ancora terminato.
2. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra la CCIAA e l'Impresa aggiudicataria saranno deferite all'autorità giudiziaria competente. Foro competente è in ogni caso quello di Trento.
3. I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole dettate dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Al presente invito viene allegata l'informativa prevista dall'art. 13 del medesimo D. Lgs. n. 196/2003.
4. La gara è regolata:
 - a. dalle presenti "Norme di Gara";
 - b. dal Capitolato Speciale d'Appalto (CSA);
 - c. dalle regole e norme definite da CONSIP, per il bando "eventi 2010" del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA
 - d. dalla L.P. 19 luglio 1990, n. 23, successive modificazioni ed integrazioni;

- e. dal D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. regolamento di attuazione della L.P. n. 23/1990;
- f. dal D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed integrazioni;
- g. dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- h. dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.
- i. dalle norme riferibili al Codice civile.

Trento, settembre 2015

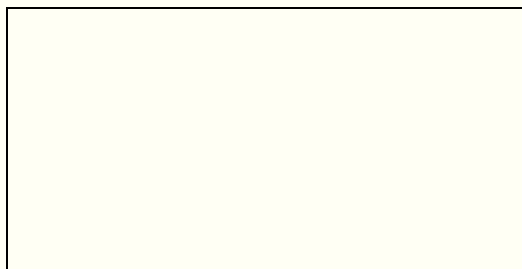
Il Segretario Generale
Mauro Leveghi

ALLEGATI:

Documenti allegati e presenti sul sistema:

- A dichiarazione amministrativa;
- B offerta tecnica
- C dettaglio offerta economica

Il presente fac-simile è da compilare, trasformare in file formato “.pdf” firmare digitalmente e caricare a Sistema sezione “documenti richiesti ai partecipanti” in corrispondenza della richiesta “allegato A documentazione amministrativa”



instestazione del soggetto

Spett.le
Camera di Commercio i.A.A.
Via Calepina, 13

38122 TRENTO TN

OGGETTO: dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione al confronto concorrenziale a mezzo RdO per i servizi di hostessing e portierato presso l' "Enoteca Provinciale del Trentino" di Palazzo Roccabruna In Trento per il periodo: 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 – cod. CIG _____

Il/la sottoscritto/a nato/a il a
(comune) (prov) • C.F. • residente a
(comune) (cap) (prov.) (via)
..... (n. civico)

in qualità di dell'impresa

C.F.: partita I.v.a.:

sede legale:

(comune) (cap) (prov.) (via)
..... (n. civico)

domicilio:

(comune) (cap) (prov.) (via)
..... (n. civico)

(se diverso dalla sede legale)

Recapiti telefonici: (fisso) (cell.)

e-mail:

posta Elettronica Certificata (PEC): fax n.:

consapevole delle conseguenze penali ed amministrative previste per il rilascio di dichiarazioni mendaci e false, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di possedere i seguenti **i requisiti di idoneità professionale** (art. 39 D. Lgs 163/2006 e s.m.):

1. che l'Impresa è iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di al n. e/o all'Albo delle Imprese Artigiane al n. per lo svolgimento di attività di

ovvero

- ☐ (solo per i cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia) ad uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI/c del D.Lgs. n. 163/2006

2. di possedere i **requisiti di ordine generale** (art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.), come già dichiarato in sede di adesione/rinnovo al bando "Eventi 2010";

3. che il personale destinato al servizio di portierato è possesso dei seguenti requisiti:

- idoneità alla gestione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 81/2008 e s.m., ottenuto a seguito di partecipazione ad un corso di tipo B della durata di 8 ore per attività a medio rischio incendio, di cui all'allegato IX, punto 9.5, del DM 10 marzo 1998;
- formazione per addetto al primo soccorso aziendale, conseguito a seguito di partecipazione ad un corso di formazione di almeno 12 ore ai sensi del DM 15 luglio 2003 n. 388 nonché dell'art. 45 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.

e che, in caso di aggiudicazione, produrrà i relativi attestati;

DICHIARA INOLTRE

4. di avere preso visione, di accettare integralmente il documento fornito dalla CCIAA e denominato "SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZIO DI HOSTESSING E PORTIERATO DELL'ENOTECA PROVINCIALE DEL TRENTO PRESSO "PALAZZO ROCCABRUNA" IN TRENTO - PERIODO 1 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016" contenente le condizioni che, in caso di aggiudicazione, regoleranno l'esecuzione del servizio.
5. di avere perfetta conoscenza di tutte le condizioni e delle caratteristiche ambientali oltre alle circostanze - generali e particolari - che influiranno nell'esecuzione del servizio oggetto della presente gara e di averne opportunamente tenuto conto nella redazione dell'offerta tecnica ed economica;
6. di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza previsti dalla normativa vigente in vigore nei luoghi di lavoro ove devono essere svolti i servizi oggetto della presente gara e di aver valutato

congruamente i costi per la sicurezza specifici della propria attività;

7. di aver formulato l'offerta, relativamente al costo del lavoro, nel rispetto del valore e del contenuto del CCNL confacente all'attività richiesta dal Capitolato Speciale d'Appalto e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi previdenziali ed assistenziali in materia;
8. di aver preso atto che per il presente appalto vi sono rischi da interferenze come evidenziati nella schema di D.U.V.R.I. elaborato dalla CCIAA ed allegato al Capitolato Speciale d'Appalto;
9. di non partecipare alla presente gara anche in altre forme (art. 37, 7° comma, D. Lgs. 163/2006);
10. che i legali rappresentanti o comunque le persone autorizzate ad impegnare validamente l'offerente della presente dichiarazione, non rivestono analogo ruolo con altro soggetto concorrente alla presente gara;
11. di essere a conoscenza e accettare quanto previsto nel Codice di comportamento del personale dell'area dirigenziale e non dirigenziale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento", approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 22 del 3 marzo 2014 rinvenibile al seguente indirizzo:
<http://www.tn.camcom.it/HomePage/SistemaCamerale/Sezionetrasparenza/DisposizioniGenerali/AttiGenerali.htm> dichiarando di conoscerlo integralmente;
12. che ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver conferito incarichi a ex dipendenti della pubblica amministrazione con la quale sta contraendo, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, qualora abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'impresa stessa.
13. che il personale destinato ai servizi di hostessing e portierato è in possesso dei seguenti requisiti e precisamente:
 - idoneità alla gestione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 81/2008 e s.m., ottenuto a seguito di partecipazione ad un corso di tipo B della durata di 8 ore per attività a medio rischio incendio, di cui all'allegato IX, punto 9.5, del DM 10 marzo 1998;
 - formazione per addetto al primo soccorso aziendale, conseguito a seguito di partecipazione ad un corso di formazione di almeno 12 ore ai sensi del DM 15 luglio 2003 n. 388 nonché dell'art. 45 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.

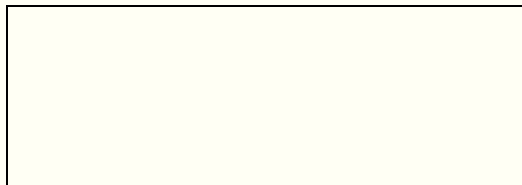
Luogo e data

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

AVVERTENZE:

Gli R.T.I., i consorzi ed i G.E.I.E, nonché i soggetti che intendono ricorrere all'istituto dell'avvalimento, sono tenuti ad integrare le dichiarazioni prodotte secondo quanto previsto nel Bando di Gara e dalla normativa di riferimento

Il presente fac-simile è da compilare, trasformare in file formato ".pdf" firmare digitalmente e caricare a Sistema sezione "documenti richiesti ai partecipanti" in corrispondenza della richiesta "allegato B offerta tecnica"



Intestazione impresa offerente

Spett.le
Camera di Commercio I.A.A. di Trento
via Calepina 13
38122 TRENTO TN

OGGETTO: Offerta tecnica per il servizio di hostessing e portierato presso l' "Enoteca provinciale del Trentino" di "Palazzo Roccabruna", via Ss. Trinità, 24 – Trento, per il periodo di 12 mesi, dal 1° gennaio 2016 - codice CIG _____

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____
residente a _____
in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede legale in _____
cod. fiscale _____ partita I.v.a. _____

F O R M U L A

la seguente **offerta tecnica** nell'ambito della gara per l'appalto del servizio di hostessing e portierato presso l' "Enoteca provinciale del Trentino" di "Palazzo Roccabruna", via Ss. Trinità, 24 – Trento, per il periodo di 12 mesi, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:

A1) dotazione al personale

Fornitura divisa composta da camicia, cravatta e pantalone/gonna, per gli addetti ai servizi di hostessing e portierato, nello stile e colore concordato con la CCIAA, con lavaggio e manutenzione a propria cura dell'Impresa. La sottoscritta impresa si impegna a fornire quanto offerto prima dell'inizio del contratto ed a far indossare le divise a tutti gli addetti (barrare una delle due caselle):

Sì ☐

No ☐

A2) modalità di esecuzione del servizio

Sulle modalità organizzative che l'impresa intende adottare nell'esecuzione del contratto, con particolare riferimento ai criteri di organizzazione interna, ai criteri per la gestione ordinaria del contratto e sulla gestione degli imprevisti, l'impresa fornisce una relazione firmata digitalmente:

(barrare una delle due caselle)

Sì ☐ (vedi allegato)

No ☐

A3) sistema di monitoraggio del contratto

L'impresa sottoscritta intende adottare un sistema di monitoraggio del contratto delle ore di servizio prestate per le attività di hostessing e per quelle di portierato (barrare una delle due caselle):

Sì ☐

No ☐

Se "Sì", l'impresa comunica che il monitoraggio sarà effettuato attraverso (barrare una delle due sottostanti caselle):

☐ gestione cartacea mediante un sistema di schede di rilevazione degli orari di inizio e di fine, suddivise per servizio (hostessing e portierato) al quale possa avere accesso giornaliero la C.C.I.A.A.

☐ l'accesso protetto al sito internet dell'impresa, previo rilascio di userid e password, in grado di generare e stampare report giornalieri

L'impresa sottoscritta si impegna a rendere operativo il sistema (cartaceo o informatizzato) di gestione prima della data di sottoscrizione del contratto.

A4) requisiti professionali del personale addetto ai servizi

almeno un addetto al servizio di hostessing di cui all'art. 4 del CSA in possesso di un diploma di qualifica per operatori alberghieri/turistici della durata di almeno cinque anni (barrare una delle due caselle):

Sì ☐

No ☐

ovvero:

almeno un addetto al servizio di hostessing di cui all'art. 4 del CSA in possesso di un diploma di qualifica per operatori alberghieri/turistici della durata di almeno tre anni (barrare una delle due caselle)

Sì ☐

No ☐

almeno un addetto ai servizi (hostessing e/o portierato) in possesso di certificazione della lingua inglese di livello B2 o superiore, sia per quanto attiene alla comprensione (ascolto e lettura), al parlato (interazione e produzione orale) e scritto (barrare una delle due caselle):

Sì ☐

No ☐

L'impresa sottoscritta si impegna a produrre copia dei diplomi/certificazioni degli addetti destinati ai servizi di cui sopra, prima della data di sottoscrizione del contratto.

A5) diminuzione delle tempistiche di cui all'articolo 1, comma 3., articolo 7, comma 1. e all'articolo 14, comma 1. del CSA (barrare le caselle di interesse):

Sì ☐

No ☐

Se sì: ☐ tre giorni ☐ cinque giorni ☐ sette giorni

A6) diminuzione delle tempistiche di comunicazione del programma mensile delle attività, di cui all'articolo 7, comma 2, del CSA (barrare le caselle di interesse):

Sì ☐

No ☐

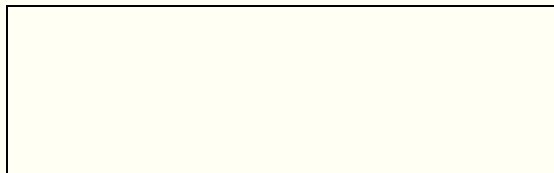
Se sì: ☐ tre giorni ☐ cinque giorni ☐ sette giorni

luogo e data _____

N.B.: la presente offerta tecnica deve essere presentata anche se l'impresa, indicando "NO" in tutti i punti del documento, non intende formulare alcuna offerta migliorativa.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Il presente fac-simile è da compilare, trasformare in file formato ".pdf" firmare digitalmente e caricare a Sistema sezione "documenti richiesti ai partecipanti" in corrispondenza della richiesta "allegato C dettaglio offerta economica"



intestazione dell'offerente

Spett.le
Camera di Commercio IAA di Trento
via Calepina n. 13
38122 TRENTO TN

OGGETTO: Dettaglio dell'offerta economica per il servizio di hostessing e portierato presso l' "Enoteca provinciale del Trentino" di "Palazzo Roccabruna", via Ss. Trinità, 24 - Trento, per il periodo di 12 mesi, dal 1° gennaio 2016 - codice CIG _____

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____
residente a _____
in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede legale in _____
cod. fiscale _____ partita I.v.a. _____

il relazione all'offerta economica formulata nell'ambito della gara per l'appalto del servizio di hostessing e portierato presso l' "Enoteca provinciale del Trentino" di "Palazzo Roccabruna", via Ss. Trinità, 24 - Trento, per il periodo di 12 mesi, dal 1° gennaio 2016, l'impresa sottoscritta fornisce i seguenti dettagli:

Tabella 1.

SERVIZIO	Corrispettivo ORARIO offerto inserito a sistema (IVA ed oneri per la sicurezza da rischi interferenziali esclusi) A	ORE/ANNO B	CORRISPETTIVO ANNUO C = A * B
1. HOSTESSING	Euro	3.470	Euro
2. PORTIERATO	Euro	1.560	Euro
TOTALE ANNUO OFFERTO (importo che deve essere uguale all'importo totale dell'offerta economica generato dal sistema)			Euro

L'impresa sottoscritta altresì

D I C H I A R A

- che l'offerta economica è stata formulata in conformità ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate nonché in conformità dei costi della sicurezza propri dell'impresa;
- che il corrispettivo proposto è determinato dagli elementi di indicati nelle sottostanti tabelle (Tabella 2. e Tabella 3.):

Tabella 2. HOSTESSING:

Inquadramento contrattuale addetti servizio HOSTESSING	(2) Euro/ora	(3) totale ore lavorate annue	Totale costo Euro (2) x (3)
Livello I			
Livello II			
Livello III			
Livello IV			
Livello V			
Livello			
COSTO TOTALE DEL PERSONALE (A)		3.470	
Costi per materiali di consumo, quote di ammortamento, spese generali, utile d'impresa e costi per la sicurezza propri dell'impresa, ecc (B)			
CORRISPETTIVO ANNUALE (A) + (B)			
il corrispettivo annuale (A) + (B) deve corrispondere al CORRISPETTIVO ANNUO OFFERTO indicato nella Tabella 1, riga 1.			

Tabella 3. PORTIERATO:

Inquadramento contrattuale addetti servizio PORTIERATO	(2) Euro/ora	(3) totale ore lavorate annue	Totale costo Euro (2) x (3)
Livello I			
Livello II			
Livello III			
Livello IV			

Livello V			
Livello			
COSTO TOTALE DEL PERSONALE (A)	1.560		
Costi per materiali di consumo, quote di ammortamento, spese generali, utile d'impresa e costi per la sicurezza propri dell'impresa, ecc (B)			
CORRISPETTIVO ANNUALE (A) + (B)			
il corrispettivo annuale (A) + (B) deve corrispondere al CORRISPETTIVO ANNUO OFFERTO indicato nella Tabella 1, riga 2.			

In relazione a quanto sopra esposto il contratto collettivo applicato è _____
come da tabelle del costo del lavoro **allegate**

Luogo e data _____

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Avvertenza:
il file in .pdf delle tabelle del costo del lavoro relative al C.C.N.L. attualmente in vigore ed applicato devono essere inserite a sistema e firmate digitalmente

N.B.:
in caso di R.T.I. la presente offerta deve essere firmata congiuntamente dai legali rappresentanti di tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento. In caso di Consorzio (ex art. 2602 del c.c.) e di G.E.I.E. la presente offerta deve essere firmata congiuntamente dai legali rappresentanti del Consorzio/G.E.I.E e di tutte le Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio/G.E.I.E partecipa alla gara ed indicate nell'offerta.
Si rinvia comunque alle prescrizioni contenute nel Norme di Gara e alla normativa di riferimento.

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZIO DI HOSTESSING E PORTIERATO DELL'ENOTECA PROVINCIALE
DEL TRENTINO PRESSO "PALAZZO ROCCABRUNA" IN TRENTO
PERIODO 1 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016
(Codice CIG N. _____)

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito per brevità CSA) regola la corretta esecuzione del servizio di hostessing, servizio ai tavoli, di sala, di cucina, di portierato e di cassa presso l' "Enoteca provinciale del Trentino" di Palazzo Roccabruna sito in Trento, via Ss. Trinità 24, (immobile di proprietà della CCIAA, ubicato nel centro storico di Trento, in "zona a traffico limitato – Z.T.L.", soggetto a tutela ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.). I servizi consistono principalmente in:
- a) presidio e sorveglianza dell'ingresso di Palazzo Roccabruna;
 - b) accoglienza/reception con illustrazione delle attività svolte;
 - c) servizio in sala: mescita di vini e servizio al tavolo di prodotti tipici trentini, con illustrazione delle caratteristiche organolettiche dei vini e dei prodotti proposti, apprestamento ad inizio evento e riordino a fine evento dei locali, con lavaggio attraverso la dotazione dell'Enoteca, asciugatura e riordino di stoviglie e bicchieri;
 - d) apertura/chiusura dell'immobile e degli ambienti destinati a ricevere gli ospiti dell'Enoteca e/o dell'evento;
 - e) servizio di cucina: impiattamento di cibi freddi e caldi nonché tutte le attività connesse con la somministrazione di alimenti e bevande;
 - f) attività di portierato e gestione della cassa (in contante e tramite carte elettroniche), battitura scontrini fiscali, riepilogo finale giornaliero ed attività connesse.
2. Per lo svolgimento di tali servizi sono individuate le seguenti figure:
- a) addetti ai servizi di hostessing, tra i quali l'Impresa deve individuare la figura del referente e del suo sostituto, i cui compiti sono dettagliati all'art. 3, del presente CSA;
 - b) addetto ai servizi di portierato/cassa e suo sostituto, i cui compiti sono dettagliati all'art. 4, del presente CSA.

3. I servizi dovranno essere principalmente espletati presso i locali che ospitano l' "Enoteca provinciale del Trentino" situata a Palazzo Roccabruna, Trento, via Ss. Trinità n. 24, ai piani terra, primo e secondo, e presso qualsiasi altra pertinenza riconducibile all'edificio in parola. La CCIAA si riserva la possibilità di richiedere l'esecuzione di tali servizi anche presso strutture diverse da quella precitata, previa comunicazione effettuata con almeno 10 (*dieci*) giorni naturali consecutivi di anticipo.

4. Attraverso le citate figure l'attività descritta nello specifico agli articoli 4 e 5 del presente atto viene esercitata in giorni sia lavorativi che festivi, e prefestivi, in orari diurni e serali.

Art. 2 – Durata dell'Appalto

1. L'appalto per i servizi contemplati dal presente atto ha durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente contratto).

2. La CCIAA, verificato il livello dei servizi prestati, prima della scadenza del contratto si riserva la possibilità di disporre la proroga dello stesso per ulteriori dodici mesi alle stesse condizioni contenute nel presente CSA, dell'offerta economica e dell'offerta tecnica presentata dall'Impresa, secondo quanto previsto dalla lettera b) del 2. comma dell'art. 57 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

Art. 3 – Servizi di hostessing

1. Il servizio di hostessing consiste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in:

- a) ricezione delle ordinazioni da parte dei clienti dell'Enoteca;
- b) servizio di mescita in collaborazione con i sommelier presenti in sala;
- c) predisposizione, sgombero e riassetto dei tavoli di mescita e delle sale all'inizio/termine di ogni servizio e/o manifestazione, compreso qualsiasi allestimento negli spazi destinati alle manifestazioni;
- d) lavaggio e asciugatura di stoviglie, posate e bicchieri; caricamento/scaricamento lavastoviglie e lavabicchieri; utilizzo di tutte le altre apparecchiature professionali in dotazione a Palazzo Roccabruna;
- e) aiuto-cucina, consistente nell'impiattamento di cibi freddi e caldi, nonché in tutte le attività connesse con la somministrazione di alimenti e bevande.

L'Impresa deve comunicare alla CCIAA, prima della sottoscrizione del contratto, i nominativi degli addetti ed eventuali sostituti, che saranno adibiti al servizio. Eventuali

successive variazioni dei nominativi del personale impiegato dovranno essere comunicate alla CCIAA per iscritto entro 48 ore dal verificarsi dell'evento.

2. La figura del referente è identificata dall'Impresa tra il personale addetto all'espletamento del servizio di hostessing.

Il referente o un suo sostituto deve garantire la propria presenza in occasione di tutte le manifestazioni ed eventi organizzati dalla CCIAA e inseriti nel programma di attività di cui all'art. 7, comma 2., ed in ogni circostanza in cui la CCIAA ne richiede la presenza.

Le attività e le mansioni del referente, oltre a quelle previste al comma 1., a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono di seguito elencate:

- a) garantire un'efficace interazione con la CCIAA;
- b) sovrintendere, coordinare e assistere gli addetti al servizio di hostessing nello svolgimento delle attività loro assegnate, nei tempi e con le modalità concordate con la CCIAA;
- c) accertare che gli addetti siano adeguatamente formati a svolgere correttamente le funzioni relative ai servizi oggetto del presente atto, in conformità alle norme inserite nel manuale di autocontrollo (HACCP) e all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- d) garantire, al fine di evitare interruzione dei servizi, la pronta sostituzione del personale assente per qualunque motivo;
- e) segnalare tempestivamente all'incaricato della CCIAA eventuali cause di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento dei servizi: la segnalazione dovrà essere confermata per iscritto entro il giorno successivo;
- f) provvedere all'eventuale apertura e alla chiusura dell'edificio (in collaborazione con le imprese incaricate dell'attività di vigilanza, con l'addetto ai servizi di portierato e/o con i dipendenti camerali allo scopo incaricati) secondo le indicazioni che verranno di volta in volta fornite dall'incaricato della CCIAA;
- g) collaborare con l'impresa di vigilanza o con l'addetto ai servizi di portierato, nonché con gli incaricati della CCIAA, al fine di impedire comportamenti diretti ad arrecare danno o pericolo alle persone presenti oltre che all'immobile e di quanto in esso contenuto;
- h) allertare tempestivamente, nel caso di constatazione di pericolo, i mezzi di soccorso e gli organi di sicurezza.

L'Impresa deve comunicare alla CCIAA, prima della sottoscrizione del contratto, il nominativo del referente e del relativo sostituto. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla CCIAA per iscritto entro 48 ore dal verificarsi dell'evento. L'addetto/gli addetti al servizio di hostessing deve/devono essere dipendente/socio lavoratore dell'Impresa.

3. La programmazione del servizio con indicazione di tutte le specifiche verrà trasmessa con cadenza mensile a cura della CCIAA. Il monte ore annuo stimato per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente articolo è quantificato in ore 3.470 (tremilaquattrocentosettanta).

Art. 4 – Servizi di portierato

1. L Il servizio di portierato consiste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti attività:

- a) presidio degli ingressi e delle aree adibite a portineria secondo le indicazioni e le disposizioni impartite dalla CCIAA;
- b) apertura e chiusura degli accessi del Palazzo nelle ore stabilite;
- c) gestione del servizio di cassa, con gestione del contante e pagamenti tramite carte elettroniche, battitura scontrini fiscali, riepilogo finale giornaliero ed attività connesse, nonché consegna alla CCIAA secondo le specifiche procedure;
- d) controllo di eventuali intrusioni anche tramite l'ausilio di sistemi audio e video esistenti e, ove necessario, con avviso alle competenti Autorità;
- e) attivazione e verifica degli impianti di controllo e sicurezza e conseguente segnalazione all'incaricato della CCIAA di eventuali guasti o malfunzionamenti;
- f) accoglienza degli ospiti in ingresso e congedo degli stessi in uscita, secondo le disposizioni impartite dalla CCIAA, fornendo le prime informazioni agli utenti sulle attività e sulle iniziative esistenti, indirizzandoli, eventualmente, al servizio o ufficio opportuno, con annessa distribuzione di eventuale materiale informativo o promozionale;
- g) manovra dei sistemi di controllo degli accessi al fine di consentire il transito, anche da parte di personale di imprese esterne, con carrelli o materiali d'ingombro sia in entrata che in uscita, comunque secondo le disposizioni impartite dalla CCIAA;

- h) intervento con misure opportune, sia in relazione a situazioni personalmente accertate, sia in conseguenza di segnalazioni di altri operatori, al fine di mantenere l'ordine, il decoro e il corretto comportamento degli utenti;
- i) smistamento delle telefonate in arrivo tramite il centralino e, in caso di assenza della persona desiderata, con inoltro della memoria di chiamata;
- j) accettazione della corrispondenza e/o di materiali vari con assunzione della responsabilità di custodia temporanea e successiva consegna agli uffici preposti compresi eventuali documenti di trasporto;
- k) predisposizione sale con allestimento di impianti audio e video e di altre attrezzature, nonché attività connesse con la gestione del magazzino vini-prodotti di Palazzo Roccabruna, secondo quanto impartito dalla CCIAA;
- l) effettuazione di attività di fattorinaggio, come la consegna della posta ritirata, di quotidiani o altre pubblicazioni, fotocopie o altre attività simili secondo quanto impartito dalla CCIAA;
- m) effettuazione di attività di copisteria, imbustamento e similari secondo quanto impartito dalla CCIAA;
- n) effettuazione di attività di gestione e allestimento delle sale e degli altri luoghi di Palazzo Roccabruna, ivi compresi gli impianti audio e video, secondo le indicazioni impartite dalla CCIAA;
- o) effettuazione di attività di assistenza per l'accesso e la mobilità di utenti diversamente abili;
- p) effettuazione di perlustrazioni giornaliere onde accertare l'assenza di estranei nonché per rilevare eventuali difformità rispetto alla situazione stabilita dalla CCIAA, con successiva tempestiva eventuale segnalazione ai referenti della stessa;
- q) verifica ed eventuale segnalazione al referente nominato dalla CCIAA della mancata chiusura di porte, finestre, balconi, rubinetti, spegnimento di luci e/o di qualsiasi anomalia riscontrata che possa compromettere la sicurezza degli ambienti;
- r) segnalazione di anomalie, malfunzionamenti e problemi tecnici ai responsabili di settore della CCIAA;
- s) effettuazione di attività di custodia e gestione delle chiavi dei locali del palazzo secondo quanto impartito dalla CCIAA;

- t) adozione di tutti quei comportamenti diretti ad ottenere un risparmio energetico (es. chiusura di luci e apparecchiature elettriche non in uso, ecc.) ed una gestione responsabile dei rifiuti (es. controllo del rispetto delle procedure definite dalla CCIAA per la raccolta differenziata, segnalazione disguidi, ecc.);
- u) fornire, nei limiti del possibile, il primo soccorso in caso di incidenti/infortuni, provvedendo – ove necessario – ad allertare i soccorsi;
- v) esecuzione delle disposizioni relative al Piano di sicurezza dell'immobile in caso di emergenze con conseguente messa in funzione dei segnali d'allarme predisposti ed attivare, nei limiti del possibile e nel rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza, le misure di primo intervento necessarie;
- w) espletamento delle funzioni di “lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza”, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., secondo le modalità definite dalla CCIAA;
- x) cura del passaggio delle consegne, in caso turnazione, al fine di garantire la continuità del servizio informando l'operatore subentrante anche delle situazioni particolari venutesi a creare e che esulano dal normale servizio;
- y) esposizione e rimozione di materiale da albi e bacheche;
- z) esposizione e ritiro delle bandiere in conformità alle disposizioni di legge.

L'eventuale variazione di tale quantitativo per esigenze contingenti derivanti dall'attività della CCIAA sarà comunicata all'Impresa con le modalità di cui al comma successivo. Il monte ore annuo stimato per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente articolo è quantificato in ore 1.560 (millecinquecentosessanta).

L'addetto/gli addetti al servizio di portierato deve/devono essere dipendente/socio lavoratore dell'Impresa. L'Impresa deve comunicare alla CCIAA, prima della sottoscrizione del contratto, il nominativo dell'addetto al servizio di portierato e dei relativi sostituti

La programmazione del servizio con indicazione di tutte le specifiche verrà trasmessa con cadenza mensile a cura della CCIAA.

Art. 5 - Requisiti ed obblighi degli addetti ai servizi

1. Il personale addetto ai servizi oggetto del presente atto, nonché relativi sostituti, devono essere muniti di:
 - a) attestato di idoneità alla gestione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., a seguito di partecipazione a un corso di tipo B della durata di 8 (otto) ore per attività a medio rischio incendio, di cui all'allegato IX, punto 9.5 del D.M.10 marzo 1988;
 - b) attestato di formazione per addetto al primo soccorso aziendale, a seguito di partecipazione a corso di formazione di almeno 12 (dodici) ore ai sensi del D.M. 15.7.2003, n. 388 e dell'art. 45 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.
2. Tutti gli addetti ai servizi dovranno inoltre:
 - a) frequentare, nell'anno di validità del contratto, un corso realizzato a cura della CCIAA sulle norme e sulle prescrizioni derivanti dall'applicazione dei principi del sistema HACCP, conformemente a quanto riportato nel manuale di autocontrollo della CCIAA;
 - b) frequentare, nell'anno di validità del contratto, un corso realizzato a cura della CCIAA, sui vini e sui prodotti trentini, sulle modalità di svolgimento del servizio, di comunicazione e di valorizzazione dei prodotti medesimi;
 - c) tenere un atteggiamento consono all'immagine della CCIAA, comportandosi con educazione, sensibilità civile, disponibilità e comprensione nei riguardi di tutti coloro che frequentano la sede dell'Enoteca;
 - d) svolgere i servizi negli orari prestabiliti dalla CCIAA, secondo il programma di all'art. 7, comma 2.;
 - e) custodire con responsabilità e utilizzare correttamente le chiavi consegnate dalla CCIAA per l'accesso ai locali;
 - f) essere riconoscibile, indossando l'apposito capo di vestiario previsto nonché cartellino di riconoscimento.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dei servizi

1. La CCIAA fornisce altresì, con cadenza mensile il programma delle attività, che riguarda l'oggetto dell'iniziativa, ubicazione, attività richieste e orari di copertura del servizio. Il programma delle attività mensili sarà comunicato entro il termine indicato dall'impresa in sede di gara che comunque non potrà essere superiore a 10 (dieci) giorni naturali consecutivi.

2. Il programma mensile delle attività potrà essere aggiornato sulla base delle esigenze della CCIAA entro il termine indicato dall'impresa in sede di gara, che comunque non potrà essere superiore a 7 (sette) giorni naturali consecutivi.

3. Le comunicazioni di cui al presente articolo verranno effettuate a mezzo posta elettronica alle quali l'Impresa deve fornire comunicazione di avvenuta "presa in carico".

Il personale per l'espletamento del servizio dovrà essere sempre in numero adeguato, in relazione al programma delle attività comunicato dalla CCIAA, la quale si riserva comunque di chiedere ulteriori contingenti di personale, quando richiesto dalle caratteristiche della manifestazione o anche in corso di evento.

4. L'Impresa, nell'effettuazione del servizio oggetto del presente atto, deve rispettare le indicazioni contenute nel presente contratto nonché tutte le indicazioni che verranno fornite dalla CCIAA.

5. I servizi di cui ai precedenti artt. 4 e 5 dovranno essere eseguiti scrupolosamente e con la massima accuratezza, in modo da soddisfare tutte le esigenze dei clienti e da assicurare la sicurezza e una buona conservazione dell'immobile e di quanto in esso contenuto, con il rispetto delle tempistiche del servizio così come da indicazioni della CCIAA. Qualora gli addetti ai servizi riscontrassero anomalie o difformità rispetto alle prescrizioni stabilite dalla CCIAA, il referente darne immediata comunicazione scritta alla CCIAA.

6. I servizi oggetto del presente atto dovranno altresì essere eseguiti secondo i principi del sistema HACCP, conformemente a quanto riportato nel manuale di autocontrollo della CCIAA, parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, e di cui verrà data copia all'Impresa.

7. L'Impresa si assume la responsabilità di un corretto utilizzo dei beni messi a disposizione dalla CCIAA e si impegna a restituirli nelle condizioni originarie, tenendo conto del normale deterioramento dovuto ad un consono utilizzo.

8. L'Impresa si impegna a fornire al referente e all'addetto al servizio di portierato un telefono cellulare oltre a quanto eventualmente indicato nell'offerta tecnica. Resta a carico della CCIAA la fornitura di un grembiule, che gli addetti al servizio di hostessing e il referente dovranno indossare nello svolgimento dei loro incarichi.

9. L'Impresa dà atto di essere a perfetta conoscenza delle prestazioni, delle condizioni particolari, dell'ubicazione (in zona a traffico limitato del centro storico di Trento),

dell'estensione e dell'utilizzo dei locali o zone ove dovranno svolgersi i servizi. Ne consegue che nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi evenienza dovesse insorgere nel corso di validità del presente contratto, in relazione ad una pretesa od eventuale imperfetta acquisizione di tutti gli elementi che possono influire sull'esecuzione dei servizi e che concorrono alla determinazione del corrispettivo.

10. L'Impresa si impegna a limitare al minimo indispensabile la rotazione del personale che intende adibire ai servizi al fine di migliorare l'efficienza e la sicurezza dei servizi stessi.

11. L'Impresa assume su di sé il rischio di malattia e infortunio degli addetti ai servizi in oggetto, assicurando in ogni caso la continuità dello stesso; impegnandosi inoltre alla tempestiva sostituzione del personale assente per malattia, ferie o altro, con modalità tali da evitare disservizi. In caso di sciopero del personale o cause di forza maggiore che possano incidere sul normale espletamento dei servizi e/o per impossibilità nel provvedere alla sostituzione, l'Impresa deve darne immediata comunicazione alla CCIAA.

Art. 7 – Obblighi e responsabilità dell'Impresa

1. L'Impresa è responsabile di qualsiasi danno che gli addetti ai servizi dovessero recare all'immobile ed a quanto in esso contenuto. E' altresì responsabile di qualsiasi danno ai beni mobili ed immobili imputabile ad incuria, negligenza ed imperizia, nonché è responsabile della scomparsa di qualsiasi oggetto di proprietà della CCIAA o in deposito presso la stessa, che dovesse verificarsi durante l'orario di servizio.

2. L'Impresa è responsabile unica nei confronti di terzi, compresa anche la CCIAA, per quanto concerne le prestazioni di cui al presente contratto, i documenti di gara e le normative vigenti. Resta esplicitamente inteso che le norme contenute nel presente contratto sono riconosciute idonee per l'esatto adempimento e per la perfetta esecuzione e riuscita dei servizi, ma allo stesso tempo la loro osservanza non limita né riduce la responsabilità dell'Impresa. L'Impresa dichiara e garantisce altresì che è in grado di fornire i servizi richiesti e che i medesimi saranno eseguiti a regola d'arte, in conformità a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili nel momento in cui verranno resi.

3. Il personale addetto ai servizi di cui ai precedenti artt. 4 e 5 deve essere dipendente o socio-lavoratore dell'Impresa che obbliga anche a sostenere i costi necessari per il mantenimento delle attestazioni richieste e/o offerte in sede di gara. L'Impresa si

obbliga, nell'esecuzione del servizio, al rispetto del "Codice di comportamento del personale dell'area dirigenziale e non dirigenziale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento", approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 22 del 3 marzo 2014 rinvenibile al seguente indirizzo:

<http://www.tn.camcom.it/HomePage>

[/SistemaCamerale/Sezionetrasparenza/DisposizioniGenerali/AttiGenerali.htm](#)

dichiarando di conoscerlo integralmente, è edotta che la violazione degli obblighi di cui al predetto Codice comporterà per la CCIAA la facoltà di risolvere il contratto, in ragione della gravità del comportamento. Con la sottoscrizione del contratto, l'Impresa inoltre attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex-dipendenti della CCIAA di Trento, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali all'interno dell'Ente camerale, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'Impresa è responsabile della capacità professionale e del corretto comportamento nell'esecuzione dei servizi anche nei riguardi di terzi, degli addetti e si obbliga ad allontanare i soggetti che risultassero, a giudizio insindacabile della CCIAA, inadonei.

Art. 8 - Tutela dei lavoratori dipendenti

1. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra la CCIAA e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell'Impresa e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di quest'ultimo.

2. L'Impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul luogo del lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Qualsiasi variazione negli oneri previdenziali ed assicurativi per gli operatori addetti ai servizi è a rischio ed onere dell'Impresa, la quale non potrà pretendere dalla CCIAA compensi o indennizzi di sorta.

L'Impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicato come dalla dichiarazione presentata in sede di gara.

3. L'Impresa si obbliga inoltre ad applicare le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria e applicabile nel territorio di riferimento. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei predetti contratti di lavoro e fino alla loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Art. 9 - Clausola sociale

1. Rilevato che il presente appalto ha caratteristiche e oggetto del tutto simili a quello in scadenza, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale.

2. L'Impresa si obbliga all'assunzione nel proprio organico del personale precedentemente assegnato all'espletamento di analogo servizio e alle dipendenze dell'impresa appaltatrice uscente, coerentemente con la propria organizzazione.

Art. 10 – Responsabilità dell'Impresa e assicurazione per danni

1. L'Impresa è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione del servizio, restando implicitamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e ritenute idonee al raggiungimento di tali scopi. Qualora la CCIAA rilevi delle carenze nella esecuzione dei servizi ne darà comunicazione all'Impresa, la quale deve immediatamente colmare le lacune riscontrate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente la CCIAA si riserva il diritto di applicare le penali previste dall'art. 15 del presente atto.

2. I controlli eseguiti dalla CCIAA sulla corretta esecuzione del contratto e sull'eventuale approvazione delle procedure adottate dall'Impresa non limitano, né riducono la responsabilità di quest'ultimo.

3. L'Impresa deve adottare tutte le misure necessarie a garantire, sia l'incolumità del personale addetto ai servizi, dei dipendenti camerali e dei terzi, oltre a quelle dirette alla salvaguardia dei beni della CCIAA o in deposito presso i locali della stessa.

4. L'Impresa è direttamente responsabile dei danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a cose dal personale impiegato dallo stesso durante l'espletamento del servizio; in ogni caso, ha l'obbligo di procedere al risarcimento dei danni ed alla riparazione o alla sostituzione delle cose danneggiate per responsabilità

degli incaricati al servizio. La CCIAA ha, in caso di inerzia dell'Impresa, la facoltà di procedere a spese della stessa.

5. A copertura degli eventuali danni a terzi (nei quali sono da ricomprendere la CCIAA, i propri dipendenti ed utenti) l'Impresa deve essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'espletamento del servizio o comunque in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione del servizio stesso. In particolare l'Impresa deve stipulare una polizza assicurativa R.C.T. con primaria Compagnia di Assicurazione con un massimale unico per sinistro non inferiore a Euro 2.000.000,00 (due milioni/00). Copia di tale polizza assicurativa deve essere consegnata alla CCIAA alla data di sottoscrizione del contratto.

6. La CCIAA non può in alcun modo essere considerata depositaria delle attrezzature e dei materiali, in genere di proprietà dell'Impresa, che si trovano nei locali ove viene svolto il servizio di cui al presente contratto. Per tal motivo spetta solo all'Impresa la loro custodia e conservazione, di conseguenza la CCIAA è esonerata da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altro.

Art. 11 – Corrispettivi e modalità di pagamento

1. I corrispettivi contrattuali dovuti per i servizi sono quelli derivanti dall'offerta economica presentata dall'Impresa in sede di gara e quantificati in:

- Servizio di hostessing (compreso referente) Euro /////./// ora più Euro 0,10 quali oneri per la sicurezza da rischi interferenziali per complessivi Euro /////,/// il tutto più I.V.A.;
- Servizio di portierato Euro /////./// ora più Euro 0,10 quali oneri per la sicurezza da rischi interferenziali per complessivi Euro /////,/// il tutto più I.V.A.

Si dichiara che, considerato il numero stimato di ore annue indicato all'art. 2, l'importo d'appalto complessivo annuo è di Euro XXXXXXXXX (in lettere/00), più I.V.A.

2. Il corrispettivo sarà versato in rate mensili posticipate a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura mediante mandato di pagamento ed in ogni caso a seguito degli adempimenti connessi alla verifica della regolarità contributiva e assistenziale.

Sull'importo mensile sarà operata una ritenuta pari allo 0,50% (zero/50 per cento), ai sensi dell'art. 4 comma 3, del DPR n. 207/2010, che sarà svincolata al termine del contratto previa acquisizione del D.U.R.C.

3. Tutti i costi inerenti la gestione del servizio sono a carico dell'Impresa, compresi i costi per la sostituzione di personale assente, per l'eventuale formazione ed aggiornamento dello stesso, quelli per l'acquisto o rinnovo di tutti quei materiali necessari al corretto svolgimento dei servizi, ivi compresi i Dispositivi di Protezione Individuale, non espressamente a carico della CCIAA e previsti nell'offerta tecnica.
4. L'Impresa deve inviare alla CCIAA uno specifico report mensile con il riepilogo delle ore per ciascuna delle figure professionali e relativo orario effettivamente prestato nel periodo di riferimento. Il compenso verrà pagato in ragione delle ore e frazione di ora di servizio effettivamente prestato.
5. Nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare, il termine per il pagamento rimane sospeso fino all'avvenuta regolarizzazione.

Art. 12 – Tracciabilità dei pagamenti

1. Con riferimento all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", l'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti e conseguenti alla legge medesima. L'Impresa si impegna a fornire copia dei contratti stipulati con eventuali subappaltatori e subcontraenti, al fine di consentire la verifica prevista all'art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010 e s.m. Il presente atto si intende risolto automaticamente in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero senza che l'Impresa non comunichi gli estremi del conto corrente dedicato anche in via non esclusiva, entro sette giorni dalla sua accensione oppure dalla sua prima utilizzazione per la commessa di cui al presente atto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 13 – Sospensione dei servizi

1. La CCIAA si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o parzialmente i servizi oggetto del presente Contratto, in base a proprie esigenze funzionali ed organizzative, previa comunicazione entro un termine non inferiore a 10 giorni naturali consecutivi, effettuata anche tramite il programma delle attività di cui all'art. 7.
2. L'Impresa, di sua iniziativa, non può sospendere o rallentare il servizio nemmeno nell'ipotesi in cui insorga una controversia con la CCIAA. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce inadempienza contrattuale

grave tale da giustificare la risoluzione del contratto per colpa, nelle modalità e nei termini definiti dall'art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.

3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente restano a carico dell'Impresa tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 14 – Oneri ed obblighi in materia sicurezza

1. L'Impresa deve dimostrare di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m. (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ed è tenuto ad uniformarsi ad ogni altra normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro, di igiene e di previdenza sociale, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché alle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

2. L'Impresa condivide e sottoscrive il documento unico per la Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) predisposto dalla CCIAA ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, che costituisce parte integrante del presente Contratto, anche se non materialmente allegato.

3. Nel caso in cui vengano accertate delle irregolarità relativamente al pagamento dei contributi assicurativi, di quelli previdenziali e di quelli eventualmente dovuti agli enti bilaterali, nonché dei trattamenti economici del personale dipendente dell'Impresa, la CCIAA ha diritto di adottare le opportune determinazioni, con la facoltà di trattenere gli importi dovuti all'impresa o di avvalersi del deposito cauzionale definitivo a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei crediti contributivi degli enti previdenziali e/o assicurativi.

Art. 15 - Controlli sui servizi e penalità

1. La CCIAA ha facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, controlli sulla qualità e sulla regolarità del servizio fornito, nonché sul rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto e negli altri documenti costituenti il rapporto contrattuale.

2. Il riscontro di eventuali infrazioni ed irregolarità sarà formalmente contestato dalla CCIAA all'Impresa, che avrà la facoltà di replicare con le proprie osservazioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della contestazione.

3. La CCIAA, nel caso in cui non accolga totalmente o parzialmente le giustificazioni avanzate dall'Impresa, ha il diritto di applicare allo stesso, per ogni infrazione dei patti

contrattuali o reiterazioni di queste, penalità estensibili da Euro 100,00 (cento/00) a Euro 1.000,00 (mille/00) in relazione alla gravità della violazione.

Oltre alla penalità di cui sopra, resta impregiudicato il diritto della CCIAA di trattenere, dal corrispettivo pattuito e non ancora liquidato, l'importo corrispondente ai servizi non eseguiti o eseguiti non correttamente o in maniera incompleta.

La rifusione delle spese, il pagamento dei danni e delle penalità, sono effettuati, senza ulteriori formalità, tramite trattenute sui corrispettivi dovuti dalla CCIAA e non ancora liquidati ovvero sul deposito cauzionale.

4. L'applicazione delle penali stabilite nel presente articolo non preclude il diritto della CCIAA di agire per il risarcimento dei danni causati dall'Impresa o dal personale da questi impiegato nell'espletamento del servizio.

Art. 16 – Cauzione definitiva

1. L'Impresa al momento della stipula del contratto deve comprovare l'avvenuta costituzione di una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto di aggiudicazione a garanzia della corretta esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2 della L.P. n. 23/90 e dell'art. 4 del relativo regolamento d'attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/leg. e con le modalità di cui art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. La cauzione può essere ridotta al 50% nei casi previsti dalla legge (art. 40, comm 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.)

2. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno espressamente recare le seguenti prese d'atto da parte dell'istituto garante:

- a) di aver preso visione e di non avere nulla da eccepire al presente CSA e agli atti da esso richiamati;
- b) di obbligarsi a versare alla CCIAA, entro 30 (trenta) giorni a prima richiesta e senza eccezioni, la somma garantita o la minor somma richiesta;
- c) di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento dei rapporti contrattuali, anche in caso di proroga;
- d) la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia al beneficio di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

La durata della garanzia è stabilita dalla data di stipula del contratto e si protrae fino a tre mesi dopo la scadenza naturale dello stesso. In caso di proroga del contratto la durata

della garanzia si estende fino a tre mesi dopo la scadenza naturale del contratto prorogato.

3. In caso di escussione, anche parziale, della cauzione, l'Impresa deve provvedere a reintegrarla entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, pena la risoluzione del contratto in danno all'Impresa.

Art. 17 – Subappalto del servizio

1. È ammesso il subappalto e l'affidamento in cottimo nei limiti e secondo le modalità previsti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e previa la presentazione in sede di offerta di idonea dichiarazione (secondo le prescrizioni delle Norme di Gara) e successiva autorizzazione da parte della CCIAA.

Art. 18 – Variazioni nelle prestazioni

1. La CCIAA si riserva facoltà di introdurre nei servizi ed attività accessorie, quelle variazioni che riterrà più opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei servizi stessi entro il limite del 20% (venti per cento), sia in aumento che in diminuzione. In tal caso l'Impresa si intende fin d'ora impegnata, senza sollevare eccezioni o pretendere indennità aggiuntive di qualsiasi natura e specie. Tali variazioni saranno oggetto di specifico atto di sottomissione. Oltre questo limite l'Impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

Art. 19 – Risoluzione del contratto

1. La CCIAA si riserva il diritto di chiedere la risoluzione del contratto, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC e senza ricorso ad atti giudiziali, nei seguenti casi:

- a) contestazione di tre inadempienze, ai sensi dell'art. 16 del presente atto, effettuate nel corso della durata del contratto;
- b) gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di regolare contestazione effettuata dalla CCIAA;
- c) sopravvenuto stato fallimentare dell'Impresa;
- d) qualora l'Impresa non provveda, entro il termine di 30 (trenta) giorni, a reintegrare il deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 17 del presente Contratto, che sia stato anche parzialmente escusso;
- e) qualora venga meno, in capo all'Impresa, uno o più dei requisiti di professionalità e moralità previsti per la stipula del contratto;

- f) nel caso di manifesta incapacità all'esecuzione del servizio di cui al presente contratto;
 - g) nell'ipotesi di accertata violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro, nonché alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro applicati;
 - h) di non ottemperanza agli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.;
 - i) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente Contratto e dalle norme di settore come motivo di risoluzione del contratto.
2. In ogni caso la risoluzione del contratto determina l'incameramento della cauzione definitiva con riserva, da parte della CCIAA, del diritto di chiedere il risarcimento di ogni danno subito.
3. Per le altre ipotesi di risoluzione si applicano gli art. 1453 e seguenti del codice civile.

Art. 20 – Facoltà di recesso e revoca del contratto

1. Le Parti hanno il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione con un preavviso di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
2. Nel caso di recesso della CCIAA verrà corrisposto all'Impresa, oltre che al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino alla scadenza del termine di preavviso, un indennizzo commisurato al 4% (quattro per cento) dell'importo contrattuale annuo. Con i pagamenti di cui al presente comma l'Impresa si intenderà tacitata da ogni ulteriore pretesa.
3. La CCIAA può revocare l'affidamento, notificando la revoca con almeno 90 (novanta) giorni di preavviso, mediante raccomandata o PEC con avviso di ricevimento, per sopraggiunte ragioni di pubblico interesse. In tal caso l'Impresa ha diritto solo al pagamento delle prestazioni eseguite, senza diritto ad alcun altro compenso, indennizzo e/o ristoro.

Art. 21 – Cessione del contratto e del credito

1. È vietata, da parte dell'Impresa, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 28 della L.P. n. 23/1990.

Art. 22 - Scioperi e cause di forza maggiore

1. La CCIAA non ha la facoltà di risolvere il contratto per scioperi o cause di forza maggiore, né all'applicazione delle penalità di cui all'art. 16 del presente atto.
2. La CCIAA nell'ipotesi in cui l'Impresa non riesca a garantire il completo servizio a causa di scioperi o cause di forza maggiore, riconoscerà il compenso per il servizio effettivamente reso.

Art. 23 – Definizione delle controversie e foro competente

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la CCIAA e l'Impresa saranno deferite al Tribunale di Trento.

Art. 24 - Spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri derivanti dal contratto, presenti e futuri, ad esclusione dell'I.V.A. Tali oneri si considerano compresi e compensati nei prezzi risultanti dall'offerta economica.
2. Il contratto è da sottoporsi a registrazione, a cura della CCIAA, solo in caso d'uso ed i relativi oneri sono a carico dell'Impresa.

Art. 25- Riservatezza

1. Nell'espletamento del servizio l'Impresa è tenuto a rispettare la disciplina del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali. L'Impresa pertanto dovrà dotarsi di idonee misure di sicurezza sia informatiche che organizzative, atte a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati. L'Impresa è tenuta, in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a rendere edotti gli stessi, all'osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verranno a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la CCIAA, propri dipendenti e fruitori dell' "Enoteca provinciale del Trentino".
2. Tutte le informazioni riguardanti l'organizzazione, accessi, sistemi di sicurezza e la struttura funzionale della CCIAA, nonché i dati relativi al personale della CCIAA e dei suoi visitatori, devono essere utilizzati dall'Impresa e dal suo personale solo ed esclusivamente ai fini del presente contratto, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

* * *

Il presente atto consta di 21 pagine, oltre al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) e al manuale di autocontrollo HACCP, parti integranti del presente atto, anche se non materialmente allegate.

* * *

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si approvano espressamente gli articoli 16, 21 e 24 del presente atto.

Committente:

*Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Trento*

via Calepina n. 13 – 38122 Trento

**SERVIZI DI HOSTESSING E PORTIERATO PRESSO L'
"ENOTECA PROVINCIALE DEL TRENTINO" DI PALAZZO
ROCCABRUNA IN TRENTO**

**Periodo: 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016
(CODICE CIG n. XXXXXXXXXXXXXXXXXX)**

***Schema di Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenze***

Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.

(aggiornato con il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)



Data documento (data affidamento):

INDICE

1. INDICE	2
2. PREMESSA	3
3. DATI IDENTIFICATIVI DELL'APPALTO	6
4. CLAUSOLE CONTRATTUALI	7
5. POSSIBILI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE	12
5.1 Vie di fuga ed uscite di emergenza	12
5.2 Antincendio, piano di evacuazione e primo soccorso.	12
5.3 Divieti connessi con il rischio di incendio e di esplosione	14
5.4 Sistema di allarme	14
5.5 Microclima ed illuminazione	14
5.6 Servizi igienici	15
5.7 Segnaletica di sicurezza	15
5.8 Macchine, attrezzature, impianti	15
5.9 Impianto elettrico	15
5.10 Impianto distribuzione gas	15
5.11 Rumore	15
5.12 Preparati/sostanze chimiche	15
5.13 Movimentazione e sollevamento dei carichi	16
5.14 Transito di automezzi	16
5.15 Campi elettromagnetici	16
5.16 Informazione, formazione ed addestramento	16
6. INDIVIDUZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE	17
7. RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	21
8. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO	30
9. LAVORATORI DELL'APPALTATORE	32
10. AUTOCERTIFICAZIONE IDONEITÀ TECNICO - PROFESSIONALE DELL'APPALTATORE	33
11. DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO APPALTATORE	34
12. VIDIMAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	35
13. VERBALE DI COORDINAMENTO	36
14. SPAZIO PER EVENTUALI AGGIORNAMENTI/ADEGUAMENTI DEL DUVRI	37
15. ALLEGATO: PLANIMETRIE DEGLI EDIFICI – N.13 DISEGNI	38

PREMESSA

Il presente elaborato costituisce il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) redatto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. per i lavori oggetto dell'appalto.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) contiene l'indicazione delle possibili interferenze che possono verificarsi nello svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto e le relative misure di prevenzione adottate per eliminare le interferenze. **Il Documento è allegato al contratto di appalto di cui fa parte integrante** ed è messo a disposizione, per richiesta, degli Organi di Vigilanza e Controllo, territorialmente competenti.

Nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze non sono indicati i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice chiamata a svolgere i lavori oggetto dell'appalto. Per quanto non altrimenti specificato nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, il Datore di Lavoro committente e l'appaltatore, si atterranno alla normativa di legge vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed alle norme di buona tecnica.

Il Datore di Lavoro committente mette a disposizione dell'impresa appaltatrice il proprio documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. Parimenti, l'impresa appaltatrice mette a disposizione del Datore di Lavoro committente il suo documento di valutazione dei rischi ed, eventualmente, il suo Piano Operativo di Sicurezza, al fine di rendere possibile ogni azione di prevenzione e protezione dei rischi.

Si ricordano di seguito i disposti dell'art 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.:

Art. 26

(Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione)

1. *Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:*
 - a) *verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:*
 - 1) *acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*
 - 2) *acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;*
 - b) *fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*
2. *Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*
 - a) *cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
 - b) *coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, **elaborando un unico documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
- 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.
- 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. *Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.*
8. *Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.*

Per completezza si riporta anche l'Allegato XI del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. nel quale sono indicati i rischi particolari che se presenti richiedono la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze indipendentemente dalla durata dei lavori:

Allegato XI

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori

1. *Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.*
2. *Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.*
3. *Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.*
4. *Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.*
5. *Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.*
6. *Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.*
7. *Lavori subacquei con respiratori.*
8. *Lavori in cassoni ad aria compressa.*
9. *Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.*
10. *Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.*

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze è parte integrante del contratto d'appalto in oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze rappresentano violazione delle norme contrattuali.

DATI IDENTIFICATIVI DELL'APPALTO

APPALTO:	SERVIZI DI HOSTESSING E PORTIERATO PRESSO L' "ENOTECA PROVINCIALE DEL TRENTINO" DI PALAZZO ROCCABRUNA IN TRENTO - Periodo: 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 (CODICE CIG n. XXXXXXXXXXXXXXXXX)
	☐ lavori
	☒ servizi
	☐ forniture
Importo	//

COMMITTENTE:	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento
Datore di lavoro	dott. Mauro Leveghi – Segretario Generale della CCIAA di Trento.
Indirizzo del committente	via Calepina n. 13 – 38122 Trento TN
Telefono	0461 887111
Fax – mail	0461 986356 - info@tn.camcom.it

APPALTATORE:	//
Datore di lavoro	//
Indirizzo dell'appaltatore	//

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di hostessing/servizio ai tavoli e servizio di cassa, presso l' "Enoteca provinciale del Trentino" di Palazzo Roccabruna sito in Trento, via Ss. Trinità 24. L'espletamento di tali servizi è destinato in particolare alle zone del piano terra, del primo e del secondo piano e presso qualsiasi pertinenza dell'edificio; inoltre detti servizi potranno essere richiesti in occasione delle principali manifestazioni fuori sede alle quali potrà partecipare la Camera di Commercio I.A.A. di Trento (di seguito denominata per semplicità "C.C.I.A.A."). Il contratto ha durata di 12 mesi, a partire dal 1° gennaio 2016, o dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del contratto. La CCIAA, verificato il livello e la qualità del servizio reso, si riserva la possibilità di disporre la proroga per ulteriori mesi dodici.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Vale quanto di seguito indicato.

Osservanza di leggi e regolamenti

L'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori affidati dal Committente deve attenersi a tutte le norme di legge esistenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Dovranno inoltre essere rispettate anche le prescrizioni loro impartite dagli Organi di Controllo e le disposizioni in vigore nei luoghi di lavoro del Committente.

L'Appaltatore è quindi responsabile dell'osservanza della predisposizione dei relativi apprestamenti e cautele antinfortunistiche e dovrà uniformarsi scrupolosamente a qualsiasi altra forma di tutela che potrà essere successivamente emanata in merito.

Obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti

Gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono stabiliti dall'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.:

1. *Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:*

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;*
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;*
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;*
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;*
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;*
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;*
- g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;*
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;*
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;*
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;*
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5,*

nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il documento è consultato esclusivamente in azienda;*
 - q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;*
 - r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;*
 - s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;*
 - t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;*
 - u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;*
 - v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;*
 - z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;*
 - aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;*
 - bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.*
- 1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.*
- 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:*
- a) la natura dei rischi;*
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;*
 - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;*
 - d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;*
 - e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.*
- 3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e*

manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.”.

Obblighi dei preposti

Gli obblighi dei preposti sono stabiliti dall'art. 19 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.:

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Obblighi dei lavoratori

Gli obblighi dei lavoratori sono stabiliti dall'art. 20 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.:

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- g) *non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;*
 - h) *partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;*
 - i) *sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.*
3. *I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.*

Si richiama altresì l'osservanza da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori a tutte le altre disposizioni ed obblighi indicati nel D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. ed a qualsiasi altro disposto legislativo che possa essere inerente i lavori oggetto dell'appalto.

Condizioni generali

Responsabilità Civile : l'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di qualsiasi evento provocato direttamente o indirettamente nell'espletamento dei lavori affidati che abbiano causato danni a persone o cose nell'ambito dei luoghi di lavoro del Committente ed a tal fine, prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve stipulare polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni.

Assicurazioni INPS e INAIL : lo svolgimento del lavoro dovrà avvenire con la piena osservanza delle norme previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche in vigore alla data di svolgimento dei lavori oggetto dell'Appalto.

Subordinazione : durante l'effettuazione dei lavori oggetto dell'appalto l'Appaltatore sarà libera/o da vincoli di struttura e di subordinazione ma si dovrà comunque attenere alle prescrizioni generali e particolari in vigore con particolare riferimento alle norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro ed ambientali;

Tessera di riconoscimento: ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm., **i lavoratori dell'Appaltatore devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia**, contenente le generalità del lavoratore (nome, cognome e data di nascita) e l'indicazione del datore di lavoro (nome dell'azienda/ditta di appartenenza, nome e cognome del datore di lavoro). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Cooperazione e coordinamento : ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore rispetto alle misure da intraprendere relativamente ai rischi specifici propri dell'attività, verrà promosso, ricorrendone i presupposti, il coordinamento e la cooperazione tra il Committente e l'Appaltatore.

Nello svolgimento degli incarichi affidati dal Committente, l'Appaltatore deve sempre operare nel rispetto della normativa vigente preoccuparsi di assicurare oltre alla propria sicurezza anche la sicurezza di qualsiasi altra persona si trovi nei luoghi di lavoro del Committente.

Materiali di impiego : i materiali eventualmente utilizzati per la esecuzione dei lavori, portati presso la sede del Committente da parte dell'Appaltatore, dovranno essere accompagnati dalla relativa bolla di consegna su cui andranno evidenziati gli estremi dell'ordine.

Fonti di energia elettrica: per quanto riguarda le fonti di energia eventualmente necessarie per lo svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto, il Committente metterà a disposizione l'impianto elettrico dei luoghi di lavoro conforme alla normativa vigente: le eventuali derivazioni e le utenze collegate all'impianto dovranno essere parimenti a norma di legge e pertanto l'Appaltatore sarà responsabile di danni a persone o cose causate da inconvenienti verificatisi dal punto di erogazione al punto di impiego e nel punto di impiego stesso.

Osservanza della segnaletica di sicurezza: l'Appaltatore deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto, di salvataggio, antincendio e alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli segnaletici affissi nei luoghi di lavoro del Committente.

Termine dei lavori: al termine dei lavori oggetto dell'appalto l'Appaltatore deve provvedere affinché i luoghi di lavoro del Committente siano lasciati sgomberi da materiali o da altri impedimenti che possano intralciare il normale lavoro o costituire pericolo per le persone ed inoltre dovranno essere ripristinate le condizioni di sicurezza preesistenti.

Clausola risolutiva espressa: In caso di violazioni alle disposizioni contenute nelle presenti condizioni generali di appalto ovvero per grave motivo imputabile a colpa dell'Appaltatore, il Committente si riserva di annullare, senza alcun preavviso, il contratto relativo al lavoro commissionato.

POSSIBILI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE

Negli uffici amministrativi della sede di via Calepina n. 13 a Trento si può prendere visione della documentazione inerente lo stato di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Datore di Lavoro Committente rimane a disposizione dell'Appaltatore per fornire tutte le informazioni in merito alle varie problematiche di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che si rendessero necessarie nel corso dell'espletamento dei lavori oggetto dell'appalto, eventualmente, non contenute nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.

Di seguito si elencano i principali aspetti di sicurezza di carattere generale da tenere presenti durante la permanenza all'interno della sede del Committente, rimandando anche alla presa visione della documentazione suddetta per una esauriente e dettagliata informazione.

Vie di fuga ed uscite di emergenza

- Le porte dei locali di lavoro per numero, dimensioni e posizione consentono una rapida uscita delle persone e sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
- Sono segnalate tutte le vie di fuga e le uscite di emergenza mediante appositi cartelli di sicurezza. Le vie di fuga e le uscite di emergenza, sono sempre tenute sgombre da ogni possibile ostacolo e, in caso di mancanza di corrente elettrica, sono servite da luci di emergenza.
- La lunghezza dei percorsi di fuga non è mai tale da superare i due minuti di percorrenza per raggiungere l'esterno dell'edificio.
- Le uscite presenti sono sufficienti per garantire il rapido esodo delle persone presenti.
- È fatto divieto di accedere ai locali di lavoro del Committente senza la preventiva autorizzazione dello stesso.
- L'edificio è completamente sbarrierato, pertanto accessibile anche ai disabili.
- Fare attenzione a non scivolare, i pavimenti potrebbero essere scivolosi.
- Porre particolare attenzione alla presenza di persone ed al loro transito lungo le vie di fuga, lungo corridoi, scale e nelle pertinenze esterne dell'edificio.

Antincendio, piano di evacuazione e primo soccorso.

- In vari punti dell'edificio sono installati a muro degli estintori che sono opportunamente segnalati e verificati ogni sei mesi da ditta specializzata.
- Vengono mantenuti in efficienza i presidi sanitari (cassetta di pronto soccorso) conformi a quanto stabilito dalla normativa. L'ubicazione dei presidi sanitari è opportunamente segnalata.
- A tutti coloro che hanno in dotazione un telefono è stata data in dotazione una scheda riportante i numeri telefonici dei principali servizi di emergenza.
- È stato redatto il piano di emergenza della sede che rimane a disposizione dell'Appaltatore.
- A parete sono affisse le planimetrie dell'edificio con indicate:
 - le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree ed alle vie di esodo;
 - il percorso di fuga da seguire in caso di emergenza;
 - il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
 - l'ubicazione degli allarmi;
 - l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica ed i dispositivi di intercettazione dei fluidi combustibili;
 - l'ubicazione del punto di raccolta nel quale confluire in caso di emergenza.
- Su ognuna delle suddette planimetrie sono indicate le principali norme comportamentali da rispettare in caso di emergenza. In particolare si ricorda che in caso di incendio:
 - mantenere la calma;

- interrompere immediatamente ogni attività;
- lasciare tutto come si trova senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario;
- abbandonare immediatamente, ordinatamente e con calma il locale in cui ci si trova seguendo senza correre il percorso di esodo;
- non urtare e non spingere le altre persone;
- non tornare indietro per nessun motivo e non prendere iniziative personali;
- durante la fuga non cercare le altre persone;
- chiudere bene le porte dopo il passaggio;
- seguire sempre le indicazioni dei cartelli verdi che portano alle uscite e portarsi al punto di raccolta seguendo senza correre il percorso di esodo segnalato o il percorso alternativo indicato dagli addetti alla gestione dell'emergenza;
- non usare l'ascensore;
- se l'incendio si è sviluppato in un altro locale e il fumo rende impraticabili i corridoi o le scale chiudere bene la porta e cercare di sigillare le fessure con panni, possibilmente bagnati;
- aprire le finestre, e senza esporsi troppo, chiedere soccorso;
- se il fumo è penetrato nella stanza filtrare l'aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiarsi sul pavimento (il fumo tende a salire verso l'alto);
- se qualche persona si trovasse con gli abiti incendiati, mai e per nessun motivo deve correre perché l'aria alimenterebbe il fuoco. In questi casi cercare di soffocare le fiamme coprendole con una coperta o con degli indumenti;
- non aprire le porte delle stanze dalle quali esce fumo, perché l'aria che si immette improvvisamente nel locale potrebbe alimentare una fiammata pericolosa ed anche di notevole dimensione.
- se il locale è invaso dal fumo procedere strisciando sul pavimento o andando a carponi, proteggendosi le vie respiratorie con un fazzoletto possibilmente bagnato;
- al punto di raccolta attendere che il personale incaricato del controllo delle presenze abbia verificato la situazione fornendo eventuali indicazioni su feriti e dispersi;
- attendere presso il punto di raccolta l'arrivo dei Vigili del Fuoco
- non intralciare le operazioni di soccorso;
- rientrare nell'edificio solamente quando i Vigili del Fuoco ne hanno dato indicazione.

In caso di terremoto le norme comportamentali da rispettare sono:

- mantenere la calma;
 - non precipitarsi fuori;
 - restare nel locale dove ci si trova e ripararsi sotto l'architrave di una porta o vicino a muri portanti, lontano da oggetti che possono cadere (lampade, armadi, scaffali, ecc.);
 - se ci si trova all'aperto, allontanarsi dagli edifici cercando un posto dove non ci sia nulla sopra di sé, evitando di avvicinarsi ad eventuali animali;
 - dopo la scossa sismica abbandonare l'edificio seguendo le procedure di evacuazione descritte per l'incendio.
- Sono stati nominati ed hanno ricevuto adeguata formazione, i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, all'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, al pronto soccorso ed alla gestione dell'emergenza. Su richiesta dell'Appaltatore saranno comunicati i nominativi dei suddetti lavoratori.
 - Durante la permanenza all'interno dell'edificio è fatto divieto di ostacolare il passaggio lungo vie di fuga, corridoi, uscite di emergenza e quant'altro sia necessario percorrere in caso di emergenza per abbandonare l'edificio.
 - È fatto divieto di ostruire l'accesso a dispositivi antincendio (estintori, ecc.) rendendoli non raggiungibili o non visibili mediante il deposito di fronte ad essi di materiali vari, ecc.

Divieti connessi con il rischio di incendio e di esplosione

- Nell'edificio i materiali combustibili/inflammabili sono rappresentati da arredi, materiali cartacei ad uso ufficio ed apparecchiature elettriche quali ad esempio fotocopiatrici, stampanti, computer, ecc. In particolare si ricorda che parte degli archivi del piano interrato che contengono un quantitativo di carta superiore ai 50 q.li per i quali è stato ottenuto il CPI.

In prossimità dei suddetti materiali è fatto divieto di introdurre ogni possibile sorgente di innesco.

- Nell'edificio non sono presenti sorgenti di innesco o fiamme libere ad eccezione delle sorgenti di innesco che possono crearsi accidentalmente quali ad esempio cortocircuiti degli impianti elettrici.
- In azienda i luoghi dove possono essere presenti gas che possono dare origine al rischio di esplosione sono rappresentati dal locale centrale termica situato al piano seminterrato.

All'interno ed in prossimità del suddetto luogo è fatto divieto di fumare, utilizzare fiamme libere ed introdurre ogni possibile altra sorgente di innesco [scintille liberate da operazioni di lavorazione quali taglio con lame, molature, affilature, asportazioni di truciolo, ecc., schegge incandescenti o fiamme libere causate da operazioni di saldatura, cariche elettrostatiche (si deve aver cura di non indossare indumenti o calzature che favoriscano la creazione di cariche elettrostatiche), attriti provocati dal funzionamento di motori, organi di trasmissione e simili, scintille liberate dal funzionamento dei motori, archi o dispositivi incandescenti, ecc.].

- Si potranno utilizzare fiamme libere, effettuare operazioni di saldatura ed introdurre sorgenti di innesco in genere, nei luoghi di lavoro del Committente, solo dopo aver richiesto il permesso al Datore di lavoro Committente stesso, specificando dove saranno utilizzate e per quale motivo. Il Committente dovrà accordare all'Appaltatore uno specifico permesso a procedere.
- In tutti i luoghi di lavoro del Committente è fatto divieto di fumare.
- È fatto divieto di introdurre nei luoghi di lavoro del Committente materiali infiammabili senza chiedere autorizzazione al Committente stesso. Inoltre si dovrà concordare il luogo del loro stoccaggio ed il luogo del loro utilizzo.

Sistema di allarme

- Il sistema per dare l'allarme è costituito da pulsanti ad attivazione manuale posti in vari punti dell'edificio; il percorso per poter raggiungere uno di tali pulsanti di attivazione non supera mai i 30 m. All'attivazione dei singoli pulsanti, viene dato il segnale di allarme costituito da una sirena chiaramente udibile in tutto l'edificio. Tutti i lavoratori sono stati informati sulle postazioni nelle quali i pulsanti di attivazione del sistema di allarme sono ubicati.
- Il segnale di allarme è udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro.
- La procedura di allarme è ad unica fase, cioè, al segnale di allarme, prende il via l'evacuazione totale.
- Le suddette misure per la rilevazione e l'allarme in caso di incendio sono conformi a quanto previsto nell'allegato IV del D. M. 10 marzo 1998.

Microclima ed illuminazione

- L'impianto di riscaldamento è progettato e costruito in modo tale che i lavoratori non siano soggetti a correnti d'aria. È garantita un'aerazione adeguata per i locali di lavoro ottenuta in maniera naturale e/o meccanica.
- Non ci sono luoghi di lavoro con temperature ambientali che possano essere definite pericolose per i lavoratori o non idonee in relazione alla tipologia di ambiente di lavoro e/o di attività lavorativa da svolgere.
- Nei locali prevale la luce naturale pur essendoci alcuni locali unicamente con un'illuminazione artificiale. In ogni caso l'illuminazione è sempre idonea per intensità, qualità e distribuzione delle sorgenti luminose alla natura del lavoro.
- In caso di mancanza di corrente elettrica c'è un'illuminazione di emergenza che garantisce un illuminamento atto a dare la possibilità di abbandono dei luoghi di lavoro in piena sicurezza.

Servizi igienici

- Si possono utilizzare i servizi igienici che sono dotati di WC, lavabi, acqua calda, sapone e salviette in carta per asciugarsi le mani. L'uso dei servizi igienici subordinato al rispetto della pulizia degli stessi.

Segnaletica di sicurezza

- Nei luoghi di lavoro è affissa la segnaletica di sicurezza richiesta dalla normativa. La segnaletica di avvertimento, prescrizione, divieto e salvataggio è in grado di fornire tutte le indicazioni di prevenzione e protezione dai rischi.

Macchine, attrezzature, impianti

- È fatto divieto alle persone non autorizzate di utilizzare, avvicinarsi o intervenire su macchine/attrezzature/impianti di proprietà del Committente. L'utilizzo di ogni genere di macchinario/attrezzatura/impianto di proprietà del Committente da parte dei lavoratori esterni, deve essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro Committente stesso. La cessione in uso di macchinari/attrezzature è regolamentata dall'art. 72 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm..
- Le macchine, gli impianti e le attrezzature di proprietà del Committente sono sottoposte/i a regolari manutenzioni e garantiscono la sicurezza degli utilizzatori se questi sono adeguatamente formati.

Impianto elettrico

- L'impianto elettrico è in condizioni di sicurezza e garantisce la sicurezza dei lavoratori.
- L'utilizzo delle utenze elettriche deve essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro Committente.
- Le eventuali derivazioni e le utenze elettriche collegate all'impianto elettrico dovranno essere a norma di legge e pertanto chi le installa sarà responsabile di danni a persone o cose causate da inconvenienti verificatisi dal punto di erogazione al punto di impiego e nel punto di impiego stesso.
- L'uso di prolunghe elettriche, prese elettriche multiple o simili, oltre ad essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro Committente, deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle norme CEI. Qualora si impieghino prolunghe elettriche, si dovrà fare in modo che le stesse non siano motivo di inciampo e dovranno essere adeguatamente segnalate.

Impianto distribuzione gas

- L'impianto di distribuzione del gas è in condizioni di sicurezza e garantisce la sicurezza dei lavoratori.
- Ogni intervento sull'impianto di distribuzione del gas deve essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro Committente.
- Deve essere evitata ogni possibile sorgente di innesco in prossimità dell'impianto di distribuzione del gas.

Rumore

- Nell'edificio non esiste il rischio rumore, così come inteso dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm..

Preparati/sostanze chimiche

- Il rischio chimico per chi si trova a transitare all'interno dei luoghi di lavoro del Committente è irrilevante sia per la salute che per la sicurezza.
- Per tutti i preparati/sostanze chimiche utilizzate si posseggono le schede di sicurezza (predisposte ai sensi dei Decreti Legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65 e ss.mm.). Ci si attiene alle indicazioni stabilite su tali schede di sicurezza sia per quanto riguarda lo stoccaggio che per quanto riguarda l'uso, la manipolazione, la sorveglianza sanitaria ecc. Le schede di sicurezza sono a disposizione su richiesta degli interessati.
- È fatto divieto di introdurre all'interno dei luoghi di lavoro preparati/sostanze chimiche pericolose (irritanti, nocivi, infiammabili, tossici, ecc.) che possano essere motivo di rischio per i lavoratori; l'uso di tali prodotti dovrà essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro Committente, come pure il luogo del loro stoccaggio ed il luogo del loro utilizzo.

- È fatto divieto di utilizzare qualsiasi preparato/sostanza chimica di proprietà del Committente se non previa preventiva autorizzazione da parte dello stesso.
- Deve essere evitato l'utilizzo improprio di preparati/sostanze chimiche tali da essere motivo di rischio per la sicurezza/salute dei lavoratori (abbandono di contenitori di preparati/sostanze chimiche in zone non autorizzate, miscelazione di preparati/sostanze chimiche non compatibili fra di loro, sostituzione dei contenitori dei preparati/sostanze chimiche con contenitori non adeguatamente etichettati, ecc.).

Movimentazione e sollevamento dei carichi

- In caso di utilizzo di apparecchi di sollevamento da parte dell'Appaltatore, deve essere concordata con il Datore di lavoro Committente la zona di loro posizionamento che dovrà essere adeguatamente recintata o comunque sorvegliata/presidiata affinché al di sotto dei carichi sospesi o in loro prossimità non transiti nessuna persona.
- Nell'utilizzare ascensori/montacarichi dell'edificio fare attenzione a non superare la portata massima ammessa che è indicata su apposita targhetta internamente all'ascensore/montacarichi. E' comunque vietato l'utilizzo degli ascensori e del montacarichi prima dell'ore 7.45, dalle ore 13.00 alle ore 13.45 e dopo le ore 17.00.

Transito di automezzi

- È fatto divieto di parcheggiare automezzi ad ostruzione di uscite di emergenza, vie di fuga, e percorsi esterni.

Campi elettromagnetici

- Nei luoghi di lavoro del Committente non sono presenti campi elettromagnetici che possano essere motivo di rischio per la salute dei lavoratori esposti.

Informazione, formazione ed addestramento

- Il Committente si impegna ad informare i propri lavoratori in merito alla presenza dell'Appaltatore ed ai rischi connessi con l'attività dell'appalto. Tutti i lavoratori dipendenti del Committente hanno ricevuto un'adeguata informazione, formazione ed addestramento sull'uso delle macchine, attrezzature e sulle procedure da attuare in caso di emergenza e si atterranno in ogni circostanza ai regolamenti di utilizzo ad essi impartiti e, più in generale, a quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
- Il Datore di Lavoro Committente rimane a disposizione per ogni informazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro eventualmente necessaria.

INDIVIDUZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE

Di seguito si elencano le principali possibili interferenze che alla data di redazione del documento di unico di valutazione dei rischi da interferenze si possono prevedere valide per i luoghi di lavoro oggetto dell'appalto.

N.	INDIVIDUZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE		Sì	NO
1.	Interferenza dovuta all'esecuzione dei lavori/servizi/forniture oggetto dell'appalto all'interno dei luoghi di lavoro del Committente		☒	☐
2.	Interferenza dovuta all'esecuzione dei lavori/servizi/forniture oggetto dell'appalto all'esterno dei luoghi di lavoro del Committente		☒	☐
3.	Interferenza dovuta all'esecuzione dei lavori/servizi/forniture oggetto dell'appalto durante l'orario di lavoro dei lavoratori del Committente		☒	☐
4.	Interferenza dovuta alla compresenza di altri Appaltatori presso i luoghi di lavoro del Committente		☒	☐
5.	Interferenza dovuta all'allestimento di un'area delimitata (deposito materiali, lavorazioni, operazioni di montaggio, ecc.)	all'interno dei luoghi di lavoro del Committente	☒	☐
		all'esterno dei luoghi di lavoro del Committente	☒	☐
6.	Interferenza dovuta all'esecuzione di interventi su impianti del Committente		☐	☒
7.	Interferenza dovuta all'interruzione	della fornitura di energia elettrica	☐	☒
		della fornitura di acqua	☐	☒
		della fornitura di gas	☐	☒
		della rete dati	☐	☒
		della rete telefonica	☐	☒
		dell'ascensore e/o del montacarichi	☐	☒
8.	Interferenza dovuta alla temporanea disattivazione di sistemi antincendio di	rivelazione automatica di incendio	☐	☒
		allarme antincendio	☐	☒
		idranti	☐	☒
9.	Interferenza dovuta alla temporanea interruzione degli impianti di	riscaldamento	☐	☒
		raffrescamento	☐	☒
10.	Interferenza dovuta ad interventi su macchinari del Committente		☐	☒
11.	Interferenza dovuta all'interruzione del funzionamento di macchinari del Committente		☐	☒
12.	Interferenza dovuta all'utilizzo di attrezzature e di macchinari del Committente		☒	☐
13.	Interferenza dovuta all'utilizzo di attrezzature e di macchinari dell'Appaltatore		☒	☐
14.	Interferenza dovuta alla chiusura, anche temporanea, di vie di uscita dai luoghi di lavoro (corridoi, uscite di emergenza, scale)		☐	☒
15.	Interferenza dovuta all'occupazione, anche temporanea, di spazi lungo le vie di uscita dai luoghi di lavoro (corridoi, uscite di emergenza, scale)		☐	☒

N.	INDIVIDUZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE		Sì	NO
16.	Interferenza dovuta alla presenza, anche temporanea, di materiali a terra (prolunghe elettriche, attrezzature, ecc.) che possono determinare il rischio di inciampo		☒	☐
17.	Interferenza dovuta alla riduzione dell'accessibilità per persone disabili		☐	☒
18.	Interferenza dovuta alla effettuazione da parte dell'Appaltatore di lavoro notturno		☒	☐
19.	Interferenza dovuta all'effettuazione di attività che possono essere causa di innesco di incendio (uso di fiamme libere, produzione di scintille, uso di elementi radianti, ecc.)		☒	☐
20.	Interferenza dovuta all'utilizzo di sostanze infiammabili o altamente infiammabili con conseguente possibilità di incendio in caso di innesco accidentale delle stesse		☐	☒
21.	Interferenza dovuta all'utilizzo da parte dell'Appaltatore di sostanze chimiche pericolose (emissioni di vapori e/o sostanze volatili pericolose) per i lavoratori o gli utenti del Committente		☐	☒
22.	Interferenza dovuta all'utilizzo da parte dell'Appaltatore di sostanze a rischio biologico		☐	☒
23.	Interferenza dovuta ad attività di movimentazione manuale di carichi in luoghi di lavoro dove sono presenti lavoratori o utenti del Committente		☒	☐
24.	Interferenza dovuta ad attività di movimentazione di carichi con ausilio di macchinari in luoghi di lavoro dove sono presenti lavoratori o utenti del Committente		☐	☒
25.	Interferenza dovuta ad attività che prevedono il movimento/transito di mezzi nei luoghi di lavoro del Committente o nelle pertinenze esterne ai luoghi di lavoro del Committente		☒	☐
26.	Interferenza dovuta ad attività dell'Appaltatore che prevedono la produzione di rumore		☐	☒
27.	Interferenza dovuta ad attività dell'Appaltatore che prevedono la produzione di vibrazioni		☐	☒
28.	Interferenza dovuta ad attività dell'Appaltatore che prevedono la produzione di polveri		☐	☒
29.	Interferenza dovuta ad attività dell'Appaltatore che prevedono la produzione di schegge		☐	☒
30.	Interferenza dovuta ad attività dell'Appaltatore che prevedono l'alterazione dei parametri microclimatici ambientali (alte temperature, basse temperature, ecc.)		☐	☒
31.	Interferenza dovuta ad attività dell'Appaltatore che producono campi elettromagnetici pericolosi		☐	☒
32.	Interferenza dovuta ad attività che possono essere causa del rischio di caduta dall'alto di persone (rimozione di protezioni contro la caduta dall'alto o accesso a luoghi privi di protezioni contro la caduta dall'alto)		☐	☒
33.	Interferenza dovuta ad attività di lavorazioni o movimentazione di materiali in quota che possono essere causa del rischio di caduta dall'alto di materiali	Utilizzo di gru	☐	☒
		Utilizzo di montacarichi	☐	☒
		Utilizzo di scale	☐	☒
		Utilizzo di piattaforme sviluppabili	☐	☒
		Utilizzo di ponteggi, trabattelli	☐	☒
34.	Interferenza dovuta ad attività che prevedono la possibilità di bagnatura delle superfici di transito (pavimenti e scale) con il conseguente rischi di scivolamento		☒	☐
35.	Interferenza dovuta all'utilizzo da parte dei lavoratori dell'Appaltatore dei servizi igienici del Committente		☒	☐
36.	Interferenza dovuta all'utilizzo da parte dei lavoratori dell'Appaltatore dei presidi		☒	☐

	sanitari (cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione) del Committente		
--	--	--	--

N.	INDIVIDUZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE	Sì	NO
37.	Interferenza dovuta all'utilizzo da parte dei lavoratori dell'Appaltatore di depositi o locali specifici messi a disposizione dal Committente	☒	☐
38.	Interferenza dovuta ad attività che prevedono la possibilità di utilizzo da parte dell'Appaltatore di dispositivi di protezione individuali di proprietà del Committente	☐	☒
39.	Interferenza dovuta ad attività che prevedono la possibilità di utilizzo da parte dell'Appaltatore di dispositivi antincendio di proprietà del Committente (estintori, ecc.)	☒	☐
40.	Interferenza dovuta al verificarsi di situazioni di emergenza create dall'Appaltatore (incendio, allagamento, crolli, ecc.) che possono ripercuotersi sul Committente	☒	☐
41.	Interferenza dovuta al verificarsi di situazioni di emergenza create dal Committente (incendio, allagamento, crolli, ecc.) che possono ripercuotersi sull'Appaltatore	☐	☒
42.	Interferenza dovuta alla produzione di rifiuti da parte dell'Appaltatore	☒	☐
43.	Interferenza dovuta allo stoccaggio di rifiuti da parte dell'Appaltatore in luoghi di lavoro del Committente	☒	☐
44.	Altro _____	☐	☐

INDIVIDUZIONE DI ALTRE POSSIBILI INTERFERENZE O RISCHI DOVUTI ALL'ATTIVITÀ DELL'APPALTATORE

RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nello svolgimento dei lavori affidati dal Committente, l'Appaltatore deve sempre operare nel rispetto della normativa vigente preoccuparsi di assicurare oltre alla propria sicurezza anche la sicurezza dei lavoratori dipendenti del Committente. Di seguito si analizzano le attività dei lavori oggetto dell'appalto che possono essere motivo di interferenza e conseguenti rischi da interferenza, per ogni rischio interferenziale si riportano le relative misure di prevenzione e protezione.

Per identificare i rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente vedasi anche quanto specificato nel precedente capitolo 5.

Il referente del Committente per l'Appaltatore sarà direttamente il Datore di lavoro Committente il dott. Mauro Leveghi – Segretario Generale della CCIAA di Trento.

INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'interno dei luoghi di lavoro del Committente	Il Committente si impegna ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie ad evitare tutti i possibili rischi per i lavoratori dell'Appaltatore e di eventuali altri Appaltatori presenti nei propri luoghi di lavoro. Il Committente si impegna ad informare i propri lavoratori in merito alla presenza dell'Appaltatore ed ai rischi connessi con l'attività dell'appalto. Tutti i lavoratori dipendenti del Committente hanno ricevuto un'adeguata informazione, formazione ed addestramento sull'uso delle macchine, attrezzature e sulle procedure da attuare in caso di emergenza e si atterranno in ogni circostanza ai regolamenti di utilizzo ad essi impartiti e, più in generale, a quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Il Datore di Lavoro Committente rimane a disposizione per ogni informazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro eventualmente necessaria. L'Appaltatore deve sempre adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie ad evitare tutti i possibili rischi per: i lavoratori del Committente, gli utenti del Committente, i propri lavoratori, i lavoratori di eventuali altri Appaltatori presenti nei luoghi di lavoro del Committente. In caso di emergenza devono essere messe in atto le indicazioni riportate al precedente capitolo 5.
Ostruzione/Impedimento vie di fuga, uscite di emergenza, vie di transito	I luoghi di lavoro del Committente sono dotati di un adeguato sistema di vie di fuga ed uscite di emergenza. L'Appaltatore deve preventivamente prendere visione delle vie di fuga, delle uscite di emergenza, dei dispositivi antincendio (estintori, ecc.), dei presidi di emergenza dei luoghi di lavoro del Committente, comunicando a quest'ultimo eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dell'Appalto. Le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei. Deve essere evitato: - l'abbandono o deposito di materiali di fronte a porte di emergenza, lungo le vie di fuga, ecc. che possano quindi interferire con situazioni di emergenza; - l'abbandono, in zone non specificatamente indicate, di materiali che possono essere motivo di inciampo per le persone, ostacolo del normale transito di persone e mezzi all'interno dei luoghi di lavoro del Committente. In caso di chiusura/ostruzione temporanea di vie di fuga, uscite di emergenza, ecc. devono essere concordate con il Committente appropriate misure di prevenzione quali l'adozione di vie di fuga/uscite di emergenza alternative, la possibilità di facile e rapido sgombrò delle vie di fuga/uscite di emergenza in caso di necessità di utilizzo, l'effettuazione dei lavori in fasce orarie che non contemplano la presenza di persone all'interno dell'edificio. Porre particolare attenzione alla presenza di lavoratori o utenti ed al loro transito lungo le vie di fuga, lungo corridoi, scale e nelle pertinenze esterne degli edifici.

INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Ostruzione/Impedimento/raggiungimento/utilizzo dispositivi antincendio	Deve essere evitato l'abbandono o il deposito di materiali di fronte a dispositivi antincendio quali estintori, idranti, ecc. ciò potrebbe renderne difficoltoso o impossibile il loro utilizzo in caso di incendio. Deve essere evitato il deposito di materiali in prossimità/ad ostruzione di porte taglia fuoco autorichiusanti che separano tra di loro i vari compartimenti; ciò può determinare l'impossibilità di autorichiusura delle porte con la conseguente impossibilità di creare i compartimenti previsti in caso di incendio.
Utilizzo fiamme libere e/o sorgenti di innesco	Nell'edificio i materiali combustibili/inflammabili sono rappresentati da arredi, materiali cartacei ad uso ufficio ed apparecchiature elettriche quali ad esempio fotocopiatrici, stampanti, computer, ecc. In particolare si ricordano gli archivi del piano interrato che contengono un quantitativo di carta superiore ai 50 q.li. In prossimità dei suddetti materiali è fatto divieto di introdurre ogni possibile sorgente di innesco. Nell'edificio non sono presenti sorgenti di innesco o fiamme libere ad eccezione delle sorgenti di innesco che possono crearsi accidentalmente quali ad esempio cortocircuiti degli impianti elettrici. In azienda i luoghi dove possono essere presenti gas che possono dare origine al rischio di esplosione sono rappresentati dal locale centrale termica situato al piano seminterrato. All'interno ed in prossimità del suddetto luogo è fatto divieto di fumare, utilizzare fiamme libere ed introdurre ogni possibile altra sorgente di innesco [scintille liberate da operazioni di lavorazione quali taglio con lame, molature, affilature, asportazioni di truciolo, ecc., schegge incandescenti o fiamme libere causate da operazioni di saldatura, cariche elettrostatiche (si deve aver cura di non indossare indumenti o calzature che favoriscano la creazione di cariche elettrostatiche), attriti provocati dal funzionamento di motori, organi di trasmissione e simili, scintille liberate dal funzionamento dei motori, archi o dispositivi incandescenti, ecc.]. i potranno utilizzare fiamme libere, effettuare operazioni di saldatura ed introdurre sorgenti di innesco in genere, nei luoghi di lavoro del Committente, solo dopo aver richiesto il permesso al Committente stesso, specificando dove saranno utilizzate e per quale motivo. Il Committente dovrà accordare all'Appaltatore uno specifico permesso a procedere. In tutti i luoghi di lavoro del Committente è fatto divieto di fumare. L'Appaltatore può utilizzare gli estintori presenti nei luoghi di lavoro del Committente.
Microclima ed illuminazione	Non ci sono luoghi di lavoro con temperature ambientali che possano essere definite pericolose per i lavoratori o non idonee in relazione alla tipologia di ambiente di lavoro e/o di attività lavorativa da svolgere. In caso di mancanza di corrente elettrica c'è un'illuminazione di emergenza che garantisce un illuminamento atto a dare la possibilità di abbandono dei luoghi di lavoro in piena sicurezza.

INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Mancanza di adeguata segnaletica di sicurezza e/o delimitazioni	Nei luoghi di lavoro deve essere affissa la segnaletica di sicurezza di avvertimento, prescrizione, divieto e salvataggio è in grado di fornire tutte le indicazioni di prevenzione e protezione dai rischi connessi con i luoghi di lavoro stessi. Qualora tale segnaletica sia carente o inadeguata è a carico del Committente assicurarne l'adeguamento. L'Appaltatore deve, eventualmente, porre in essere tutta la segnaletica di sicurezza necessaria alla segnalazione delle varie situazioni connesse con lo svolgimento della propria attività. Le zone di lavoro dell'Appaltatore, per quanto possibile ed in relazione ai rischi presentati, dovranno essere, eventualmente e se necessario, recintate/delimitate dall'Appaltatore stesso, al fine di impedire l'accesso alle persone non autorizzate. Nel caso in cui le attività oggetto dell'appalto non siano portate a termine in un'unica soluzione di tempo (pause di lavoro per consumazione dei pasti, interruzione del lavoro nel periodo notturno, ecc.), sarà a carico dell'Appaltatore abbandonare i luoghi di lavoro del committente, solo dopo aver approntato tutte le misure di sicurezza affinché nessuna persona possa essere esposta a rischi per la sicurezza e la salute nelle ore di inattività. Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza installate sui luoghi di lavoro.
Utilizzo di macchine/attrezzature/impianti	È fatto divieto alle persone non autorizzate di utilizzare, avvicinarsi o intervenire su macchine/attrezzature/impianti di proprietà del Committente. L'utilizzo di ogni genere di macchinario/attrezzatura/impianto di proprietà del Committente da parte dei lavoratori esterni, deve essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro Committente stesso. La cessione in uso di macchinari/attrezzature è regolamentata dall'art. 72 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.. È obbligatorio per l'Appaltatore garantire la fornitura ai propri lavoratori di macchinari/attrezzature, con caratteristiche rispondenti alle vigenti normative di sicurezza, assicurare la manutenzione periodica dei macchinari/attrezzature atta a garantirne l'efficienza, la sicurezza e la funzionalità. Le macchine/attrezzature devono essere utilizzate dai lavoratori con i necessari dispositivi di protezione individuali. L'Appaltatore deve evitare l'abbandono di macchinari o attrezzature pericolose in luoghi non custoditi ed accessibili ad altri lavoratori non autorizzati all'impiego dei macchinari e delle attrezzature. Le macchine/attrezzature che producono gas di scarico devono essere utilizzate in ambienti adeguatamente ventilati. Deve essere evitato l'utilizzo improprio di arredi di proprietà del Committente quali ad esempio salire su sedie/tavoli per effettuare lavori in altezza, arrampicarsi su scaffali, arrampicarsi su ripiani degli armadi, ecc.
Interventi su impianti	Nel caso di interventi su impianti l'Appaltatore deve sempre preventivamente interpellare il Committente in merito alle caratteristiche dell'impianto e deve prendere visione della documentazione tecnica posseduta per l'impianto. Ogni intervento sugli impianti dovrà essere effettuato solamente da personale esperto ed abilitato con le necessarie competenze per prevenire ogni genere di rischio e di danno alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori. Gli interventi sugli impianti devono essere effettuati solamente da lavoratori esperti, adeguatamente formati ed in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. Devono essere evitate lavorazioni o attività di intervento su impianti se non autorizzati dal Committente, in particolare mentre gli impianti sono utilizzati da altri lavoratori. Ogni intervento su impianti deve prevedere l'adozione dei necessari comportamenti e apprestamenti di prevenzione previsti per legge al fine di tutelare sia gli addetti ai lavori che i non addetti ai lavori. È a carico dell'Appaltatore fornire ai propri lavoratori tutti i necessari dispositivi di protezione individuali per effettuare interventi sugli impianti. (continua)

INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Interventi su impianti (continua)	Ogni intervento che preveda l'effettuazione di demolizioni pareti/pavimenti, fori in pareti/pavimenti, scavi, ecc. deve essere fatto previa preliminare acquisizione delle necessarie informazioni presso il Committente o le eventuali Società di gestione degli impianti (Enel, Telecom, ecc.) per evitare intercettazioni di impianti con i conseguenti rischi per le persone. Il Committente e l'Appaltatore devono mettere in atto tutte le misure di coordinamento atte ad evitare infortuni dovuti ad un cattivo o errato utilizzo degli impianti. Ad esempio nel caso di svolgimento di operazioni di manutenzione dell'impianto elettrico deve essere affisso sui quadri elettrici e/o sui macchinari e/o sulle attrezzature, un cartello segnaletico indicante l'effettuazione delle operazioni di manutenzione, ciò al fine di evitare accidentali interventi da parte di altri lavoratori, mentre sono in corso le operazioni di manutenzione. È fatto divieto di aprire quadri elettrici o effettuare interventi su parti elettriche se non previa autorizzazione del Committente. Intervenendo sull'impianto elettrico si dovrà accertare che esso sia completamente privo di tensione di alimentazione e ciò dovrà essere fatto previa adeguate verifiche preliminari atte ad accertare che l'impianto non sia sotto tensione. Per evitare il rischio di elettrocuzione l'operatore deve attenersi alle normative vigenti in materia di impianti elettrici e relative misure di sicurezza e dovrà applicare tutte le precauzioni e gli accorgimenti necessari alla tutela di se stesso e dei propri, eventuali, colleghi. L'uso di prolunghe, prese multiple o simili oltre ad essere preventivamente concordato con il Committente deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle norme CEI. Qualora si impieghino prolunghe elettriche, si dovrà fare in modo che le stesse non siano motivo di inciampo e dovranno essere adeguatamente segnalate. Ogni intervento sull'impianto di distribuzione del gas deve essere effettuato solo dopo aver interrotto l'alimentazione della rete di distribuzione del gas e solo dopo aver fatto fuoriuscire il gas contenuto all'interno delle condutture. È fatto divieto di effettuare interventi di saldatura su impianti del gas o simili e qualora ciò debba avvenire dovrà essere attuato nel rispetto delle procedure di sicurezza previste dalla normativa. In prossimità di impianti del gas è anche fatto divieto di effettuare ogni attività che possa essere causa di sorgenti di innesco (scintille, fiamme libere, fumare, saldare, ecc.).
Rumore	Devono essere evitate, per quanto possibile, le lavorazioni o attività che siano causa del rischio rumore, in particolare se possono interessare lavoratori impegnati in altre attività non rumorose. Nel caso le attività rumorose non possano essere evitate si devono avvertire i lavoratori che possono essere interessati dal rischio rumore affinché gli stessi si allontanino o utilizzino adeguati dispositivi di protezione individuali dell'udito. Per quanto possibile, i lavori oggetto dell'appalto dovranno essere svolti in fasce orarie o con modalità tali da esporre a rumore il numero minore possibile di lavoratori.
Produzione di rifiuti	Nel caso i cui l'Appaltatore produca rifiuti gli stessi dovranno essere smaltiti secondo la legislazione vigente al momento di effettuazione dei lavori. Non potranno essere lasciati rifiuti sui luoghi di lavoro del Committente. Nel caso in cui si producano rifiuti infiammabili, combustibili, taglienti, appuntiti, ecc. l'Appaltatore dovrà mettere in atto tutte le necessarie misure di prevenzione al fine di assicurare le condizioni di sicurezza verso terzi.

INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Produzione di schegge/proiezione di corpi	Devono essere evitate, per quanto possibile, le lavorazioni o attività che siano causa del rischio di proiezione di schegge/corpi, in particolare se possono interessare lavoratori impegnati in altre attività non esposte a tale rischio. Nel caso le attività che producono proiezione di schegge/corpi che non possano essere evitate si devono avvertire i lavoratori che possono essere interessati dal rischio affinché gli stessi si allontanino o utilizzino adeguati dispositivi di protezione individuali quali occhiali di protezione, visiere di protezione, elmetto di protezione. Per quanto possibile i lavori oggetto dell'appalto dovranno essere svolti in fasce orarie o con modalità tali da esporre al rischio di proiezione di schegge/corpi il numero minore possibile di lavoratori. Sarà a carico dei Datori di lavoro l'adozione delle necessarie cautele per evitare danni a persone e cose.
Produzione di polveri	Devono essere evitate, per quanto possibile, le lavorazioni o attività che siano causa del rischio polvere, in particolare se possono interessare lavoratori impegnati in altre attività non esposte a polveri. Nel caso le attività con sviluppo di polvere non possano essere evitate, si devono avvertire i lavoratori che possono essere interessati dal rischio polvere affinché gli stessi utilizzino adeguati dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie (facciali filtranti per polveri con fattore di protezione almeno pari a FFP2) o si allontanino dai luoghi interessati dalla produzione della polvere. Per quanto possibile i lavori oggetto dell'appalto dovranno essere svolti in fasce orarie o con modalità tali da esporre a polveri il numero minore possibile di lavoratori. Sarà a carico dei Datori di lavoro l'adozione delle necessarie cautele per evitare lo sviluppo di polveri.
Uso di preparati/sostanze chimiche	Il rischio chimico per chi si trova a transitare all'interno dei luoghi di lavoro del Committente è irrilevante sia per la salute che per la sicurezza. È fatto divieto di introdurre all'interno dei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto preparati/sostanze chimiche pericolose (irritanti, nocivi, infiammabili, tossici, ecc.) che possano essere motivo di rischio per i lavoratori; l'eventuale uso di tali prodotti dovrà essere preventivamente concordato con il Committente, come pure il luogo del loro stoccaggio ed il luogo del loro utilizzo. È fatto divieto di utilizzare qualsiasi preparato/sostanza chimica di proprietà del Committente se non previa preventiva autorizzazione da parte dello stesso. Deve essere evitato l'utilizzo improprio di preparati/sostanze chimiche tali da essere motivo di rischio per la sicurezza/salute dei lavoratori (abbandono di contenitori di preparati/sostanze chimiche in zone non autorizzate, miscelazione di preparati/sostanze chimiche non compatibili fra di loro, sostituzione dei contenitori dei preparati/sostanze chimiche con contenitori non adeguatamente etichettati, ecc.). Per tutti i preparati/sostanze chimiche, eventualmente, utilizzate dall'Appaltatore si devono possedere le schede di sicurezza (predisposte ai sensi dei Decreti Legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65 e ss.mm.) e l'Appaltatore si deve attenere alle indicazioni stabilite su tali schede di sicurezza sia per quanto riguarda lo stoccaggio che per quanto riguarda l'uso, la manipolazione, la sorveglianza sanitaria, l'impiego dei necessari dispositivi di protezione individuali, ecc. Le schede di sicurezza devono essere a disposizione su specifica richiesta degli interessati. Qualora non si possa evitare l'impiego di preparati/sostanze chimiche che possano essere dannose per la salute dei lavoratori (ad esempio preparati/sostanze chimiche aerodispersi), sarà a carico di ciascun Datore di lavoro la fornitura ai propri lavoratori dei necessari dispositivi di protezione individuali (maschere di protezione delle vie respiratorie, guanti di protezione, occhiali di protezione, indumenti di protezione del corpo, ecc.). Sarà a carico dell'Appaltatore l'adozione delle necessarie cautele per evitare che la propagazione dei prodotti dannosi non vada ad interferire su persone non adeguatamente protette.

INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Caduta materiali dall'alto	Devono essere evitate le lavorazioni o attività che siano causa del rischio di caduta materiali dall'alto nelle zone sottostanti dove si possano venire a trovare lavoratori impegnati in altre attività. Qualora si presente il suddetto rischio, devono essere delimitate le zone interessate dalla possibile caduta di materiali dall'alto in maniera tale che non possano essere raggiunte da persone. Tutti i lavoratori interessati dal rischio di caduta materiali dall'alto dovranno indossare adeguato elmetto di protezione del capo. Per quanto possibile le lavorazioni con rischio di caduta materiali dall'alto dovranno essere svolte in fasce orarie che prevedano la presenza nei luoghi di lavoro del numero minore possibile di lavoratori.
Movimentazione e sollevamento di carichi	In caso di utilizzo di apparecchi di sollevamento da parte dell'Appaltatore, deve essere concordata la zona di loro posizionamento che dovrà essere adeguatamente recintata o comunque sorvegliata/presidiata affinché al di sotto dei carichi sospesi o in loro prossimità non transiti nessuna persona. Le attività di carico/scarico di automezzi dell'Appaltatore devono avvenire in luoghi concordati con il Committente. Nell'utilizzare l'ascensore/montacarichi fare attenzione a non superare la portata massima ammessa che è indicata su apposita targhetta internamente all'ascensore/montacarichi stesso. In presenza di altri lavoratori o di utenti del Committente fare attenzione al rischio di investimento degli stessi con i carichi trasportati, ai rischi di urto, ribaltamento dei carichi ed a quant'altro possa essere motivo di danno. Devono essere evitate lavorazioni o attività che siano causa del rischio di caduta materiali dall'alto nelle zone sottostanti dove si possano venire a trovare lavoratori impegnati in altre attività. In relazione alle caratteristiche di peso, ingombro e modalità di trasporto dei carichi ed in relazione ai possibili rischi connessi con il loro trasporto, l'Appaltatore dovrà concordare con il Committente i più opportuni percorsi e le più opportune fasce orarie di effettuazione delle movimentazioni per ridurre o eliminare i possibili rischi da interferenza. Devono essere evitate le errate manovre/modalità di utilizzo di attrezzature o macchinari di trasporto tali da farli divenire motivo di pericolo (rischio di investimento, rischio di ribaltamento del carico trasportato, ecc.) per pedoni in transito o altri lavoratori che si venissero a trovare nella zona di movimentazione dei carichi. Devono essere evitate le movimentazioni di carichi in zone anguste, già occupate da altri lavoratori impegnati in altre mansioni. L'introduzione, anche temporanea, di carichi sui solai deve essere preventivamente concordata con il Committente che comunicherà all'Appaltatore il limite di carico consentito. È a carico dell'Appaltatore la messa in atto ed il rispetto di quanto previsto dal Titolo VI del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. in merito alla tutela della salute dei propri lavoratori relativamente ai rischi connessi con la movimentazione manuale dei carichi.
Riduzione dell'accessibilità per utenti disabili	Qualora i lavori comportino la riduzione dell'accessibilità per utenti disabili, dovranno essere prese adeguate misure atte a garantire sia l'accesso che l'uscita delle persone disabili dalla sede del Committente. In particolare dovranno essere previste misure di sicurezza atte a garantire il rapido abbandono della sede del Committente in condizioni di emergenza.

INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Transito di automezzi	Devono essere evitati i comportamenti di guida di automezzi o l'uso improprio di automezzi che possano essere causa di incidente con altri automezzi o causa di investimento di persone che possono venirsi a trovare negli spazi esterni di pertinenza della sede del Committente (eccessiva velocità, mancate precedenza, guida sotto l'azione di alcool, psicofarmaci, stupefacenti, ecc.). Devono essere evitate le attività di mantenimento in moto dei motori degli automezzi con conseguente produzione dei gas di scarico, in particolare laddove ci sia la presenza di persone che possano essere esposte al rischio connesso con il respirare i gas di scarico dei motori. È fatto divieto di parcheggiare automezzi esternamente ad uscite di emergenza o lungo vie di transito esterne laddove può essere ostacolata la circolazione. Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, si deve porre la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né tanto meno sostare nel raggio d'azione della macchina operatrice. Qualora l'operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilità sarà aiutato da un secondo operatore munito di appositi dispositivi di protezione individuali. La macchina operatrice dovrà essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione. L'area di intervento sarà comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. Dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi.
Scivolamento/Inciampo	Deve essere evitato lo spargimenti di liquidi a pavimento che possano causare il rischio di scivolamento. Deve essere evitato il transito a piedi su pavimenti accidentalmente bagnati al fine di evitare il rischio di scivolamento: la presenza di pavimenti bagnati deve essere segnalata con specifico cartello segnaletico. In caso di pioggia o agenti atmosferici avversi si dovrà avere maggior attenzione nel percorrere i pavimenti temporaneamente bagnati causa lo sporco accidentalmente introdotto dalle persone entrando/uscendo dall'edificio. In caso di pavimenti scivolosi i lavoratori dovranno indossare scarpe con suola antiscivolo. È fatto divieto di lasciare sui pavimenti materiali, attrezzature, macchinari, prolunghe elettriche, ecc. che possano divenire motivo di inciampo. Qualora sui pavimenti non possa essere evitato il rischio di inciampo ciò dovrà essere adeguatamente segnalato o in alternativa le aree con possibile rischio di inciampo dovranno essere adeguatamente recintate. In caso di apertura di botole, cavedi, eventualmente posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio.
Interruzione di forniture	L'Appaltatore deve avvisare il Committente in caso di interruzione di forniture quali: energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica, rete dati, ecc. I lavori dovranno essere organizzati al fine di ridurre al minimo il disagio dovuto all'interruzione di forniture e con tutte le adeguate misure di sicurezza affinché l'interruzione e/o il ripristino delle forniture non introduca dei rischi per la sicurezza e la salute delle persone. Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio. In caso di interruzione dell'impianto di riscaldamento o di raffrescamento, l'Appaltatore ed il Committente devono preventivamente prendere accordi sulle misure di prevenzione da mettere in atto per evitare i rischi connessi con basse/alte temperature per i lavoratori.
Occupazione di spazi	Devono essere occupati solo gli spazi messi a disposizione dal Committente. Deve essere evitata l'errata gestione degli spazi al fine di evitare interferenze con l'organizzazione, la gestione e la logistica degli spazi prevista dal Committente.
Previsto lavoro notturno	Nel caso in cui i lavori oggetto dell'appalto prevedano anche lavoro notturno, l'Appaltatore deve garantire, in accordo con il Committente, le medesime misure di sicurezza del lavoro diurno.

Vedasi poi le note informative inerenti i possibili rischi presenti all'interno dei luoghi di lavoro del Committente riportate nel capitolo precedente, al fine di evitare ogni possibile altro rischio di natura interferenziale.

Per ogni informazione/formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro eventualmente necessaria, l'Appaltatore deve fare riferimento al Datore di lavoro o ad un responsabile del Committente.

I datori di lavoro sono obbligati a fornire ai propri lavoratori tutte le necessarie informazioni e una adeguata formazione per evitare i rischi da interferenza a mettere in atto le necessarie misure di prevenzione e protezione.

I lavoratori dell'Appaltatore e del Committente dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono le attività di appalto ed attenersi alle indicazioni loro fornite.

COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO

Per **costi relativi alla sicurezza del lavoro** si intendono:

- **costi dovuti a rischi di natura interferenziale**: i costi sostenuti dall'Appaltatore per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i **rischi di natura esclusivamente interferenziale**; tali costi non sono soggetti a ribasso a base d'asta e sono quantificati dal Committente sulla base dell'analisi dei rischi di natura interferenziale attuata nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
- **costi della sicurezza**: i costi sostenuti dall'Appaltatore per mettere in atto **le misure di sicurezza relative l'esercizio dell'attività svolta in generale** dall'Appaltatore per effettuare il lavoro affidato. Tali costi sono conseguenti all'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'attività svolta dall'Appaltatore stesso. Tali costi non sono soggetti a ribasso a base d'asta e devono essere evidenziati dall'Appaltatore. È a carico del Committente verificare la congruità di tali costi evidenziati dall'Appaltatore rispetto all'entità e caratteristiche dell'appalto. A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si ricordano le voci che concorrono alla formazione dei suddetti costi della sicurezza:
 - adeguata informazione e formazione dei lavoratori in merito alla sicurezza ed igiene del lavoro ;
 - sorveglianza e controllo dei lavoratori e dell'attività lavorativa da essi svolta, atti a garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
 - redazione del documento di valutazione dei rischi, in conformità all'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm., con l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e del relativo programma di attuazione (per aziende con più di 10 dipendenti);
 - redazione dell'autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi, in conformità all'art. 29 comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (per aziende con meno di 10 dipendenti non rientranti nei disposti dell'art. 31, comma 6, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.);
 - redazione della valutazione del rischio di incendio, in conformità ai disposti del DM 10 marzo 1998;
 - redazione della valutazione del rischio chimico, in conformità ai disposti dell'art. 223 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.;
 - fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuali ai lavoratori atti a garantire la protezione dei lavoratori contro i rischi della propria attività; formazione/informazione dei lavoratori in merito all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
 - effettuazione, da parte del medico competente dell'Appaltatore, della eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori, eventualmente, esposti a eventuali rischi per la salute;
 - effettuazione della riunione di prevenzione e protezione dai rischi prevista dall'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (obbligatoria per aziende con più di 15 lavoratori dipendenti);
 - formazione degli addetti alla prevenzione incendi (DM 10 marzo 1998) ed al primo soccorso (DM 388/2003) ed aggiornamento periodico degli stessi;
 - fornitura ai lavoratori dei necessari presidi sanitari posizionati in luogo noto ai lavoratori; mantenimento in efficienza dei suddetti presidi sanitari;
 - fornitura ai lavoratori di macchinari/attrezzature, con caratteristiche rispondenti alle vigenti normative di sicurezza;
 - manutenzione periodica dei macchinari/attrezzature atta a garantirne l'efficienza, la sicurezza e la funzionalità.

Appalto con importo stabilito a priori:

Importo dell'Appalto	Euro ____//____ + IVA	
Costi relativi ai rischi di natura interferenziale , compresi nell'importo dell'appalto e non soggetti a ribasso	Costo per attività di coordinamento tra il datore di lavoro Committente (o un suo rappresentante) ed il datore di lavoro Appaltatore (o un suo rappresentante) con svolgimento delle necessarie riunioni di coordinamento.	Euro 303,00 + IVA
	Costo per fornitura da parte dell'Appaltatore dei dispositivi di protezione individuali dovuti a rischi di natura interferenziale e non a rischi propri della sua attività	Euro ____//____ + IVA
	Costo del posizionamento da parte dell'Appaltatore di recinzioni/delimitazioni/segnaletica di sicurezza presso i luoghi di lavoro del Committente per indicare eventuali situazioni di rischio di natura interferenziale	Euro 200,00 + IVA
	Altri costi dovuti a rischi di natura interferenziale_____	Euro ____//____ + IVA
	Altri costi dovuti a rischi di natura interferenziale_____	Euro ____//____ + IVA
Costi della sicurezza , compresi nell'importo dell'appalto e propri dell'attività dell'appaltatore (da evidenziarsi a carico dell'Appaltatore)	Euro ____//____ + IVA	

Qualora nel corso di esecuzione dei lavori, si presentassero particolari problematiche richiedenti specifici oneri per la sicurezza del lavoro, al momento non prevedibili, il Committente rimane a disposizione dell'Appaltatore per effettuare ogni ulteriore valutazione dei costi.

LAVORATORI DELL'APPALTATORE**DATI IDENTIFICATIVI DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE
IMPIEGATI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE**

PAG. 1 DI 1

1. Dati identificativi del lavoratore:

* Nome e cognome: _____ Data di nascita: _____
* Numero matricola aziendale: _____ Qualifica: _____
* Idoneità sanitaria: ☐ Idoneo ☐ Idoneo con limitazione ☐ Non necessaria

2. Dati identificativi del lavoratore:

* Nome e cognome: _____ Data di nascita: _____
* Numero matricola aziendale: _____ Qualifica: _____
* Idoneità sanitaria: ☐ Idoneo ☐ Idoneo con limitazione ☐ Non necessaria

3. Dati identificativi del lavoratore:

* Nome e cognome: _____ Data di nascita: _____
* Numero matricola aziendale: _____ Qualifica: _____
* Idoneità sanitaria: ☐ Idoneo ☐ Idoneo con limitazione ☐ Non necessaria

4. Dati identificativi del lavoratore:

* Nome e cognome: _____ Data di nascita: _____
* Numero matricola aziendale: _____ Qualifica: _____
* Idoneità sanitaria: ☐ Idoneo ☐ Idoneo con limitazione ☐ Non necessaria

5. Dati identificativi del lavoratore:

* Nome e cognome: _____ Data di nascita: _____
* Numero matricola aziendale: _____ Qualifica: _____
* Idoneità sanitaria: ☐ Idoneo ☐ Idoneo con limitazione ☐ Non necessaria

6. Preposto/Responsabile a cui fare riferimento per segnalare ogni disservizio:

* Nome e cognome: _____ Data di nascita: _____
* Numero matricola aziendale: _____ Qualifica: _____
* Idoneità sanitaria: ☐ Idoneo ☐ Idoneo con limitazione ☐ Non necessaria
* Tel. _____

AUTOCERTIFICAZIONE IDONEITÀ TECNICO - PROFESSIONALE DELL'APPALTATORE**1. Dati identificativi**

* Ragione sociale: _____
* Indirizzo: _____
* Telefono: _____ Fax: _____ E-Mail: _____
* Codice fiscale: _____ Partita IVA _____

2. Autocertificazione di idoneità tecnico – professionale e di regolarità contributiva:

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ dell'azienda _____ consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rilevata successivamente non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),

DICHIARA

- ☐ di essere regolarmente iscritto alla CCIAA di _____ alla posizione _____
- ☐ di essere idoneo sotto il profilo tecnico - professionale, anche in relazione alle dimensioni della propria azienda, ai macchinari ed attrezzature eventualmente impiegati, alla competenza richiesta, a svolgere l'incarico affidato dal committente e cioè _____:
- ☐ che l'organico medio annuo dell'impresa, distinto per qualifica, è pari a: impiegati nr. _____, operai nr. _____, impiegati tecnici nr. _____, altro nr. _____
- ☐ di avere redatto il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. o l'autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.;
- ☐ di utilizzare macchine e/o attrezzature e/o opere provvisorie conformi alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.;
- ☐ di aver fornito ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuali, adeguati ai rischi delle mansioni svolte;
- ☐ di aver nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione in possesso della formazione richiesta dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.;
- ☐ di aver nominato e formato gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza;
- ☐ di aver nominato il medico competente (quando necessario);
- ☐ il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il sig./a _____
- ☐ di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.;
- ☐ di essere iscritto all'INAIL, posizione n. _____
- ☐ di essere iscritto all'INPS, posizione n. _____
- ☐ di essere iscritto alla Cassa Edile, posizione n. _____
- ☐ di applicare ai propri lavoratori il contratto collettivo _____
- ☐ di essere in regola con i versamenti contributivi dovuti agli istituti previdenziali previsti per legge;
- ☐ di riconoscere a favore dei propri lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria;
- ☐ di essere in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
- ☐ di aver informato/formato propri lavoratori dipendenti in merito ai rischi esistenti all'interno dei luoghi di lavoro del Committente.

La suddetta dichiarazione viene effettuata in adempimento di quanto prescritto dall'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm..

→ Si allega copia Carta di Identità del dichiarante

Firma del datore di lavoro/legale rappresentante

Data:

Timbro

DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO APPALTATORE

Accettando l'incarico commissionato dallo scrivente Committente, l'Appaltatore consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rilevatasi successivamente non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),

D I C H I A R A

- ☐ di essere al corrente dei rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente e delle relative misure di sicurezza adottate dallo stesso;
- ☐ di aver preso buona nota di ogni soggezione con le eventuali altre lavorazioni del Committente e di altre eventuali Ditte/Lavoratori Autonomi che possono essere presenti in zone interessate dai lavori che devono essere effettuati;
- ☐ di impegnarsi, sotto la sua esclusiva responsabilità, ad osservare ed a far osservare scrupolosamente ai propri lavoratori, per tutta la durata del lavoro, tutte le norme di prevenzione infortuni ed a predisporre ogni cautela od apprestamento anche se non espressamente scritti, diretti ad evitare sinistri di qualsiasi genere atti ad evitare qualsiasi infortunio o fatto dannoso.
- ☐ di non utilizzare, per lo svolgimento della propria attività, macchinari, attrezzature, impianti di proprietà del Committente, se non tramite preventiva autorizzazione scritta da parte dello stesso;
- ☐ di non introdurre all'interno dei luoghi di lavoro del Committente rischi che possano interessare coloro che si trovano all'interno dell'edificio, nelle sue pertinenze o in vicinanza dell'edificio stesso;
- ☐ di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, in conseguenza dell'uso concesso, possono derivare a persone o cose, esonerando il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale;
- ☐ di rispettare ogni genere di prescrizione stabilita dal Committente per garantirne la sua sicurezza e quella dei lavoratori dell'Appaltatore;
- ☐ di ricevere in uso i locali messi a disposizione dal Committente impegnandosi a non depositarvi all'interno materiali infiammabili o combustibili se non in quantità strettamente necessaria per lo svolgimento dei lavori affidati dal Committente e comunque sempre previa autorizzazione del Committente stesso;

P R E N D E A T T O

che il Datore di Lavoro Committente declina ogni responsabilità circa gli incidenti che possano derivare ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ai singoli lavoratori autonomi, ai concessionari in uso le strutture, gli impianti, le attrezzature e gli impianti, da azioni o comportamenti non conformi alle norme di legge o collegati ai rischi specifici delle loro attività.

Data _____

Per presa visione, accettazione e dichiarazione
L'Appaltatore

Per la Camera di Commercio I.A.A. di Trento
Il Datore di Lavoro – dott. Mauro Leveghi

VALIDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
--

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze è stato elaborato da:

Il Datore di lavoro Committente: Camera di Commercio I.A.A. di Trento

Firma _____

(dott. Mauro Leveggi – Segretario Generale della CCIAA di Trento.)

Ha preso visione ed accetta il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze:

Il Datore di lavoro Appaltatore:

Firma _____

VERBALE DI COORDINAMENTO

Data _____

Lavoratori dipendenti dell'Appaltatore presenti nei luoghi di lavoro del Committente:

Cognome	Nome	Qualifica addetto

Osservazioni sullo stato dei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto, sull'organizzazione logistica degli stessi, sullo stato di quanto messo a disposizione dal Committente (luoghi, locali, impianti, macchine, attrezzature, servizi igienici, ecc.):

Richieste, osservazioni ed impegni reciproci:

Presenza di eventuali altri Appaltatori ed eventuali altri rischi da interferenza non indicati nel capitolo 6:

Firme:

Il Datore di Lavoro Committente

(dott. Mauro Leveghi)

Il Datore di Lavoro Appaltatore

Eventualmente:

In rappresentanza del Datore di Lavoro del Committente: _____

In rappresentanza del Datore di Lavoro dell'Appaltatore: _____

Di seguito si lascia lo spazio nel quale riportare gli eventuali aggiornamenti/adeguamenti del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze, in funzione dell'evoluzione dei lavori/servizi/forniture.

[illegible]

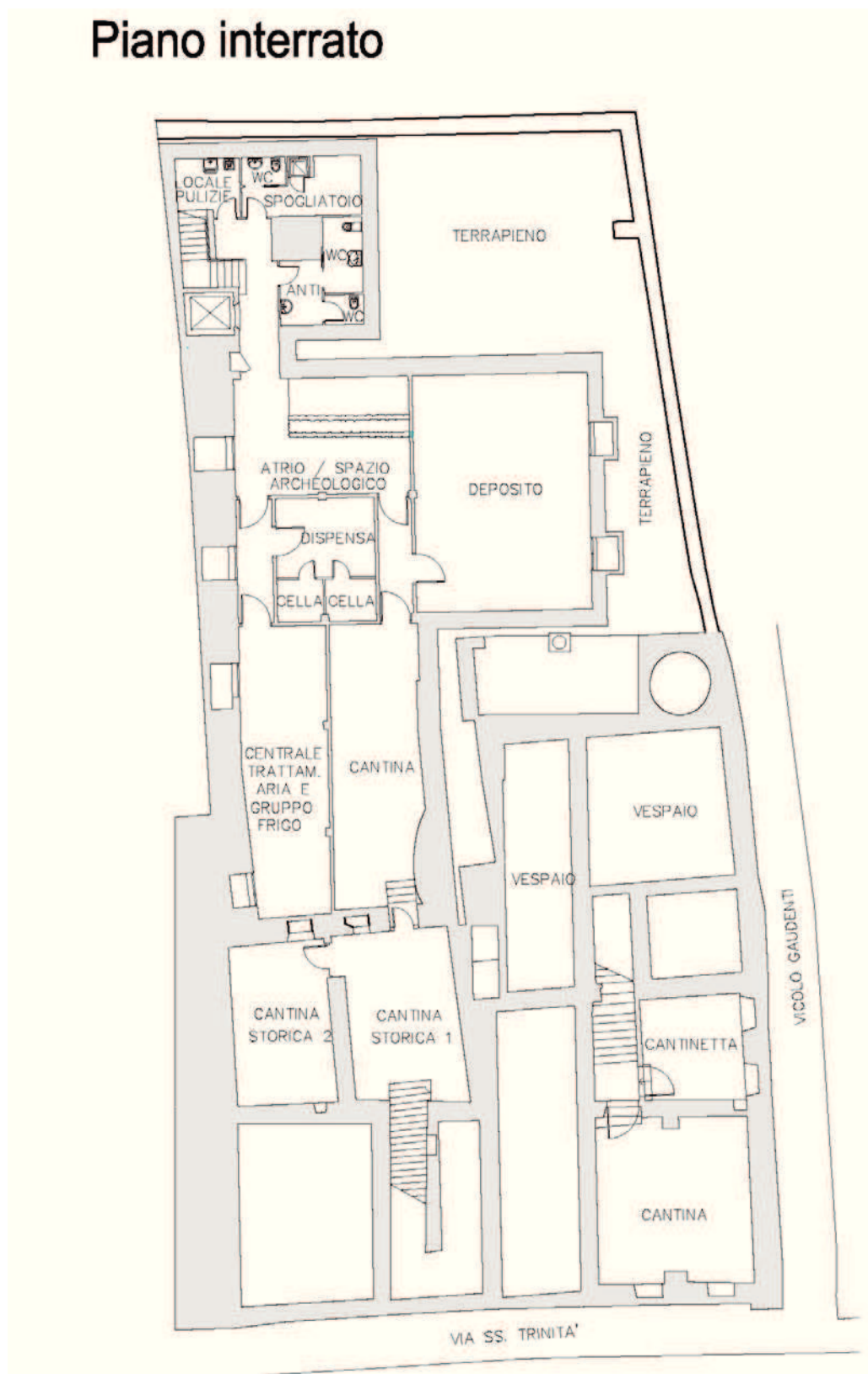
ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. si informa che i dati contenuti nella presente dichiarazione e negli eventuali documenti allegati sono trattati allo scopo di procedere agli adempimenti previsti dalle normative in materia di affidamento di forniture di beni, servizi e lavori. – Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio I.A.A. di Trento.

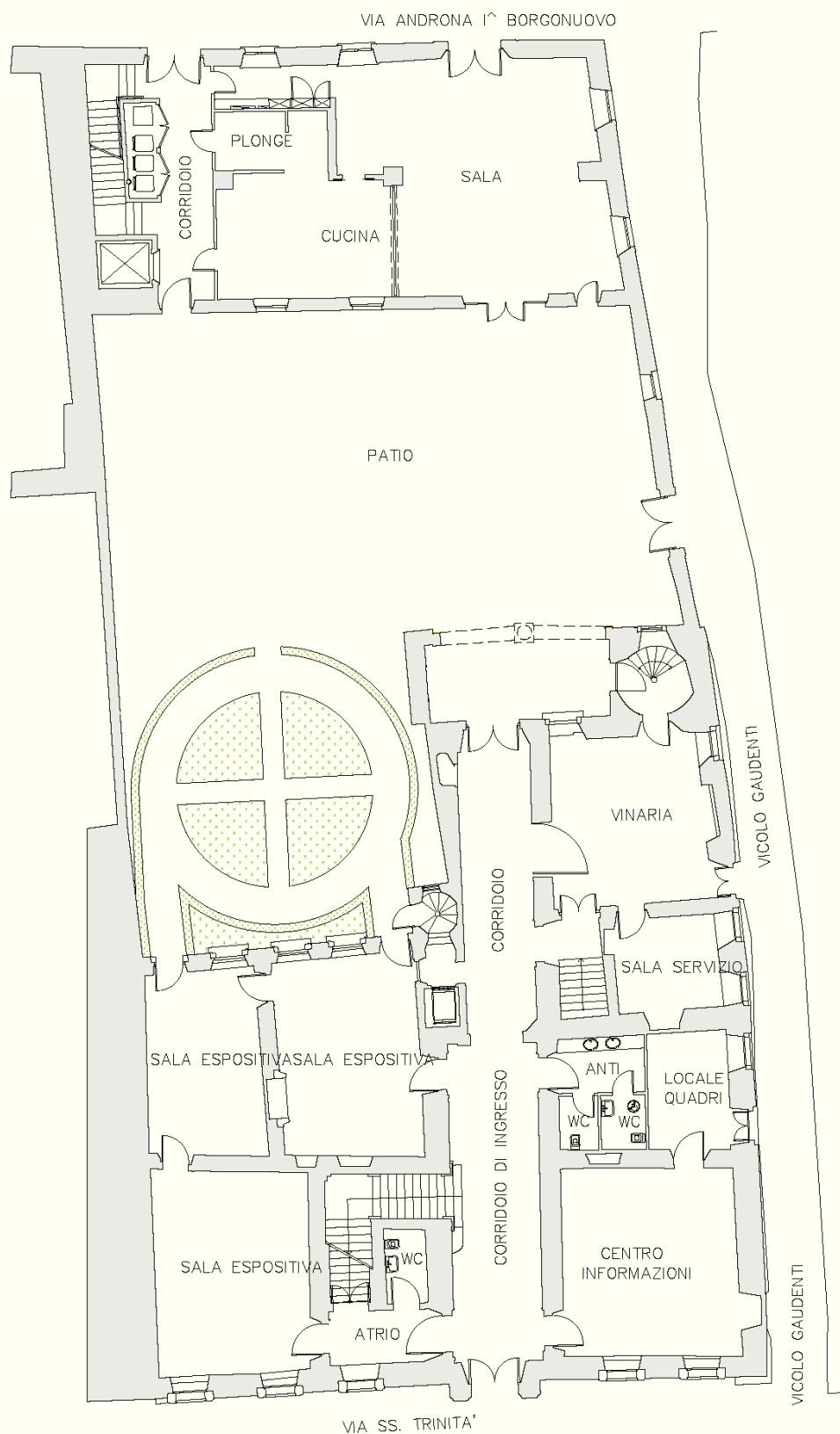
(dott. Mauro Levegghi)

Di seguito si riportano le planimetrie ed il piano d'emergenze relativi a palazzo Roccabruna, comprensivo della parte denominata "Barchessa".

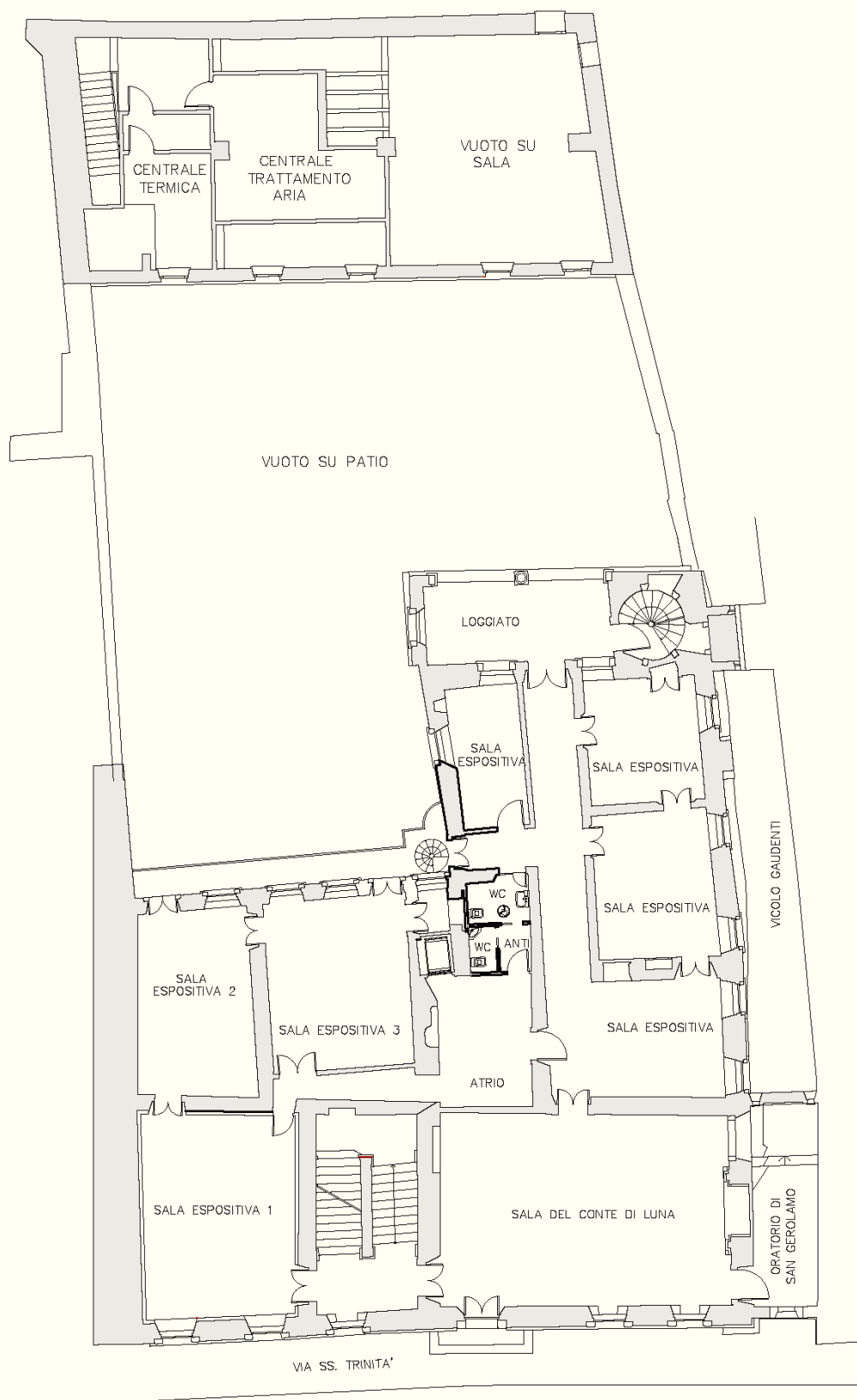
Piano interrato



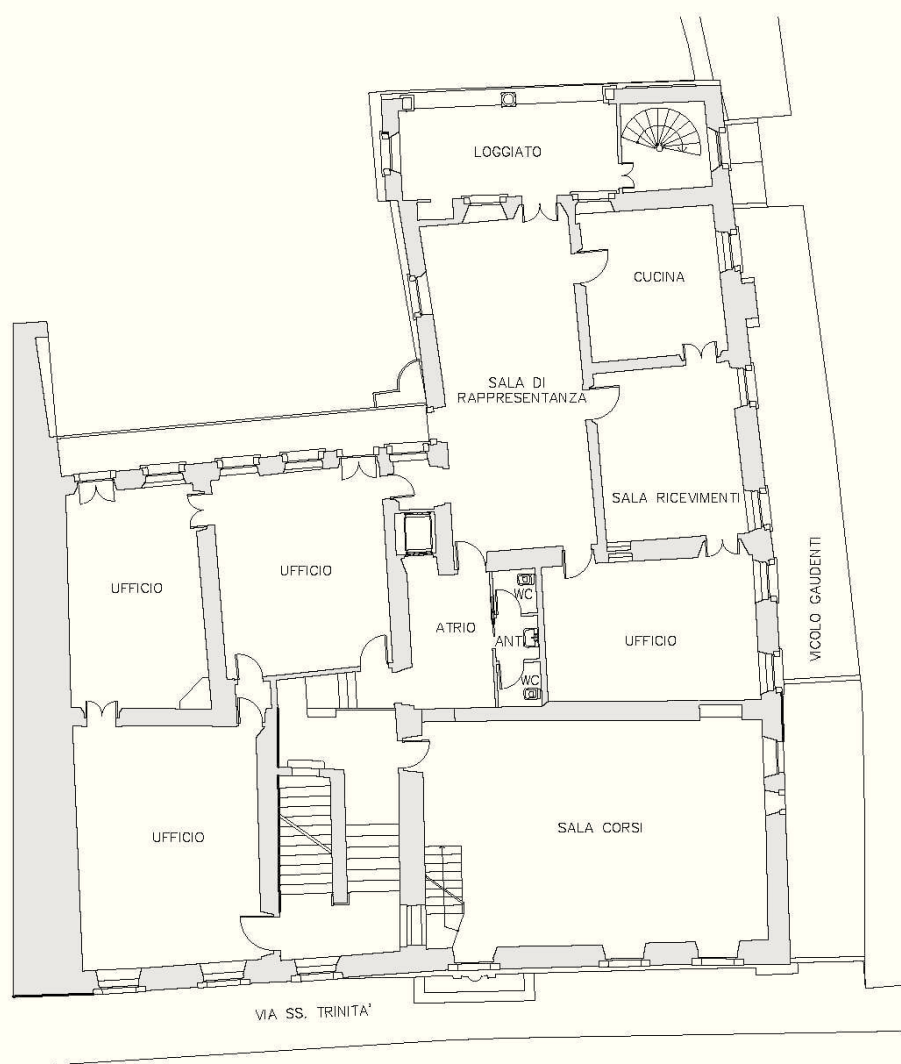
Piano terra



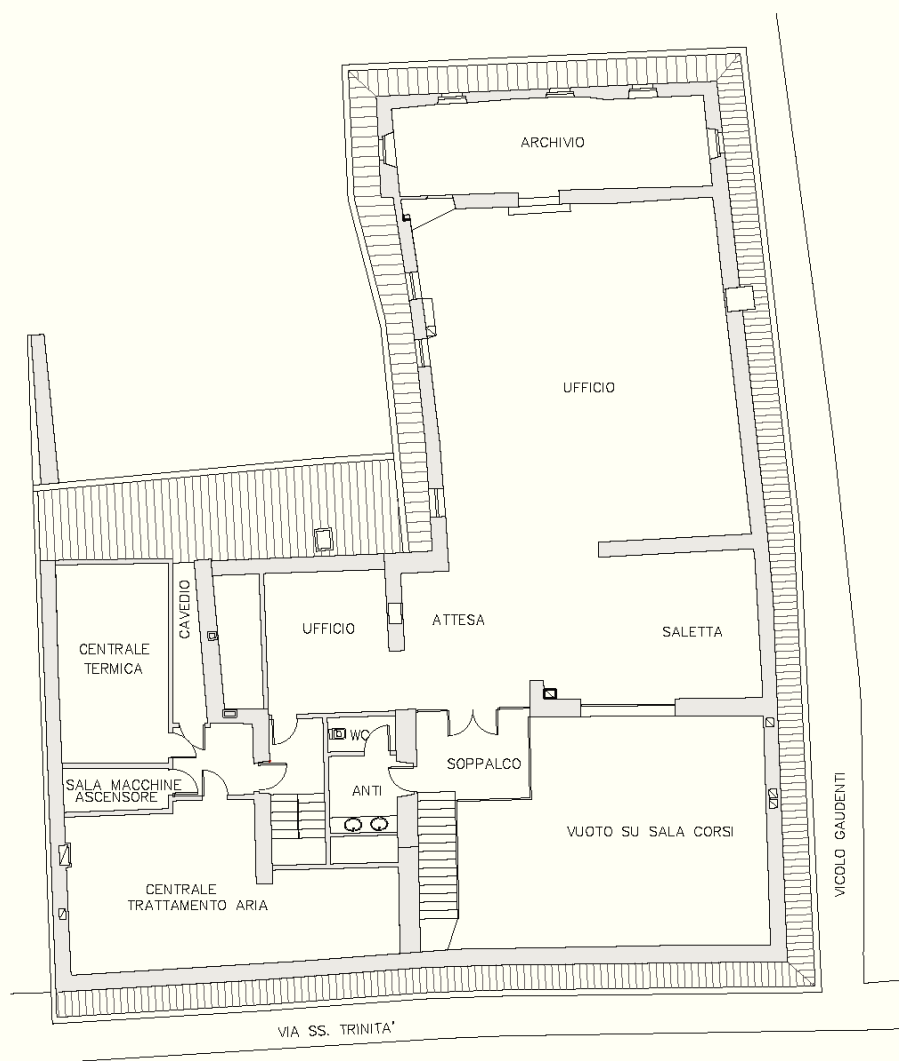
Piano primo



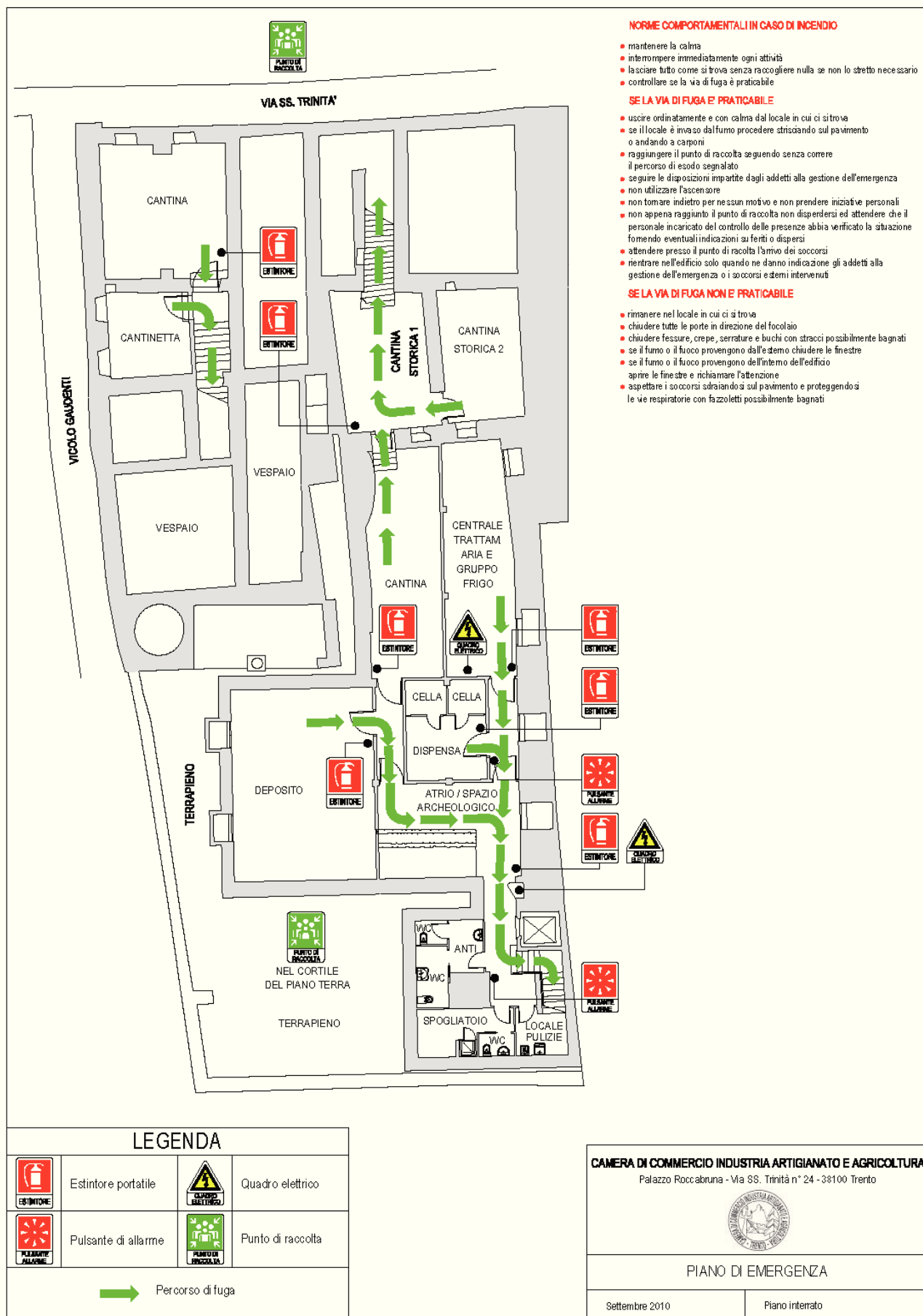
Piano secondo

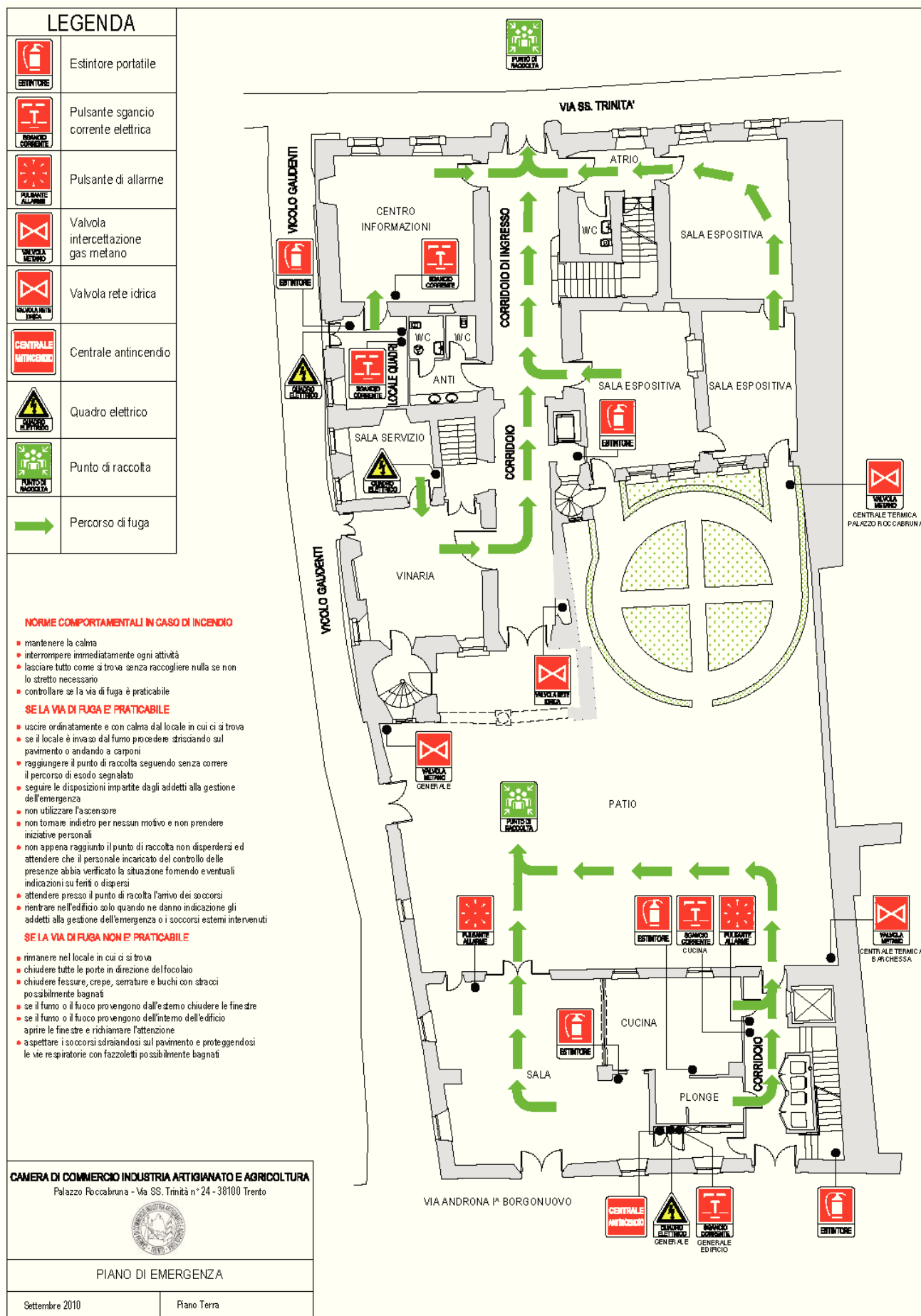


Piano sottotetto

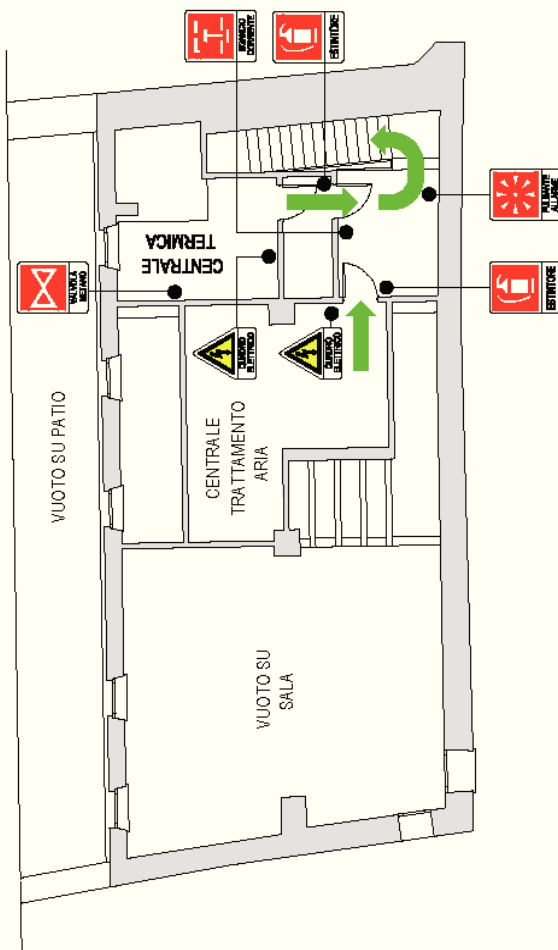
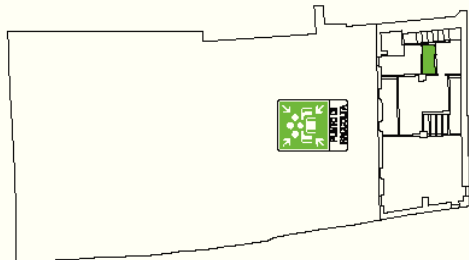








POSIZIONAMENTO RISPETTO ALLA PLANIMETRIA GENERALE



NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI INCENDIO

- mantenere la calma
- interrompere immediatamente ogni attività
- lasciare tutto come si trova senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario
- controllare se la via di fuga è praticabile

SE LA VIA DI FUGA È PRATICABILE

- uscire ordinatamente e con calma dal locale in cui ci si trova
- se il locale è invaso dal fumo procedere strisciando sul pavimento o andando a carponi
- raggiungere il punto di raccolta seguendo senza correre il percorso di esodo segnalato
- seguire le disposizioni impartite dagli addetti alla gestione dell'emergenza
- non utilizzare l'ascensore
- non tornare indietro per nessun motivo e non prendere iniziative personali
- non appena raggiunto il punto di raccolta non disperdersi ed attendere che il personale incaricato del controllo della presenza abbia verificato la situazione fornendo eventuali indicazioni su fatti o dispersi
- attendere presso il punto di raccolta l'arrivo dei soccorsi
- rientrare nell'edificio solo quando ne danno indicazione gli addetti alla gestione dell'emergenza o i soccorsi e non intervenire

SE LA VIA DI FUGA NON È PRATICABILE

- rimanere nel locale in cui ci si trova
- chiudere tutte le porte in direzione del focolaio
- chiudere fessure, crepe, serrature e buchi con stracci possibilmente bagnati
- se il fumo o il fuoco provengono dalle finestre chiudere le finestre
- se il fumo o il fuoco provengono dall'interno dell'edificio aprire le finestre e richiamare l'attenzione
- aspettare i soccorsi standosi sul pavimento e proteggendosi le vie respiratorie con fazzoletti possibilmente bagnati

LEGENDA

	Estintore portatile		Valvola intercettazione gas metano
	Pulsante sgancio corrente elettrica		Quadro elettrico
	Pulsante di allarme		Punto di raccolta

Percorso di fuga

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
 Palazzo Rocabruna - Via SS. Trinità n° 24 - 38100 Trento



PIANO DI EMERGENZA

Settembre 2010

Piano Primo

